

P. GIOVANNI CLAUDIO COLIN

COSTITUZIONI

DELLA SOCIETA' DI MARIA

1872

BREVE OMNIUM GENTIUM

PAPA GREGORIO XVI

A PERPETUA MEMORIA DELL'EVENTO

La salvezza di tutte le nazioni, di cui abbiamo ricevuto l'incarico dal Principe dei pastori e dal Vescovo delle anime, ci obbliga ad essere sempre vigilanti per non lasciare nulla di intentato affinché il nome del Signore sia lodato dall'oriente all'occidente e la santa Fede cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio, sia affermata e rifulga sulla terra. Perciò il nostro cuore paterno riguarda con singolare benevolenza specialmente quegli ecclesiastici che, riuniti in società e fedeli al loro istituto e alla loro vocazione, non desistono dall'esortare le popolazioni con sana dottrina, sia predicando la divina parola, sia dispensando la multiforme grazia di Dio, e si sforzano in ogni modo e con coraggio di produrre nella vigna del Signore frutti abbondanti di virtù e di bene.

E' dunque con viva gioia che abbiamo appreso che il nostro diletto figlio Claudio Colin e alcuni Sacerdoti della diocesi di Belley in Francia hanno posto, molti anni fa, i fondamenti di una nuova società di religiosi, chiamata Società di Maria. Questa Società si propone soprattutto di accrescere la gloria di Dio e l'onore della sua Santissima Madre, e di propagare la Chiesa Romana sia con l'educazione cristiana dei fanciulli, sia con le Missioni nelle zone più lontane della terra. Questa Società, grazie alla divina Provvidenza, è ormai diffusa specialmente nelle diocesi di Belley, Lione e Grenoble, e alcuni suoi Sacerdoti sono stati mandati dalla Congregazione di Propaganda Fide a impiantare la religione cattolica nelle Isole australi dell'India. Perciò i Sacerdoti di detta Società, desiderosi di vederla crescere e fiorire sempre più, ci hanno supplicato di voler non solo confermare con la nostra Autorità apostolica questa Società, ma anche di concedere loro la facoltà di eleggere un Supremo Moderatore o Superiore Generale che li governi, e di emettere i voti semplici.

Noi dunque, che nulla riteniamo più importante e desiderabile dell'accrescere la gloria di Dio e vigilare fermamente sul bene spirituale di tutti i popoli, avute le testimonianze autorevolissime dei Venerabili Fratelli l'Arcivescovo Amministratore della Chiesa di Lione e i Vescovi di Belley e di Grenoble, dalle quali è risultato che da questa Società possono derivare beni e vantaggi grandissimi per il popolo cristiano, sentito il parere dei nostri Venerabili Fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa

membri della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, abbiamo creduto doveroso accondiscendere subito e volentieri a tali suppliche.

Per conseguenza, volendo trattare con particolare benevolenza quanti sono favoriti da questa Lettera e ciascuno di loro, prima li assolviamo, solo per questa circostanza, da ogni specie di censura (scomuniche, sospensioni, interdetti) e da altre condanne ecclesiastiche e da sanzioni inflitte in qualunque modo e per qualunque causa, se per caso vi sono incorsi; poi, con la nostra Autorità apostolica e con la presente Lettera, approviamo e confermiamo la Società, ossia la Congregazione dei Sacerdoti della Società di cui si è fatta menzione, e con la stessa Autorità concediamo ai Sacerdoti della medesima Società la facoltà di poter eleggere, liberamente e lecitamente, un Supremo Moderatore o Superiore Generale e di emettere i voti semplici. Accordiamo inoltre al medesimo Supremo Moderatore la facoltà di sciogliere dai suddetti voti semplici i Sacerdoti di questa Società. Infine riserviamo alla Congregazione dei Vescovi e Regolari l'esame delle Regole della medesima Società.

Questo Noi vogliamo, concediamo, stabiliamo e ordiniamo. Decretiamo quindi che questa Lettera sia immutabile, valida ed efficace adesso e nell'avvenire, e che consegua e mantenga i suoi effetti completamente e integralmente; che serva nel modo più pieno possibile a tutti quelli a cui essa interessa o interesserà nell'avvenire e a ciascuno di essi, ora e nei secoli futuri; e che tutti i giudici ordinari e delegati, anche Uditori delle cause del Palazzo Apostolico e i Cardinali di Santa Romana Chiesa debbano giudicare e stabilire conformemente a quanto è stato detto; e togliamo ad essi e a chiunque di essi qualunque possibilità e autorità di giudicare e di interpretare altrimenti, stabilendo che se uno di essi, di qualunque autorità sia rivestito, consapevolmente o meno, dispone su queste cose diversamente, sia la sua sentenza illegale o nulla. E questo tutte le volte che occorrerà, nonostante la Costituzione sulla divisione delle materie del nostro Predecessore Benedetto XIV e le altre Costituzioni e disposizioni Apostoliche generali e speciali, e quelle pubblicate nei Concili universali, provinciali e sinodali, e nonostante qualsiasi altro documento contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, sigillato con l'anello del Pescatore, il 29 aprile 1836, sesto del nostro Pontificato.

Per il Signor Cardinale De Gregorio,

A. Picchioni, Sostituto

*Per la maggior gloria di Dio
e l'onore di Maria, sua Madre*

COSTITUZIONI
DELLA
SOCIETA' DI MARIA

1872

**ESPOSIZIONE DEI FINI E COME DEI FONDAMENTI
DELLA SOCIETÀ**

Art. I

Nome e scopo della Società

1. Questa minima Congregazione, benevolmente approvata dal Sommo Pontefice Gregorio XVI il 29 aprile 1836, ha avuto fin dall'inizio la sorte¹ di chiamarsi SOCIETÀ' DI MARIA, nome che fa ben capire sotto quale vessillo essa intenda combattere le battaglie del Signore² e quale debba essere il suo spirito. E' stata infatti insignita del dolcissimo nome di SOCIETÀ' DI MARIA:

1°. Perché quanti vi sono ammessi, ricordando a quale famiglia appartengono, comprendano che devono emulare le virtù di questa santa Madre e, per così dire, vivere della sua vita, specialmente nella pratica dell'umiltà, dell'obbedienza, della abnegazione di sé, della carità fraterna e dell'amore di Dio.

2°. Perché, tenendo sempre presente allo spirito questa amabile Regina degli Angeli e degli uomini, in mezzo alle varie fatiche che devono sostenere per il maggior servizio di Dio, stimolati dagli esempi di una tale condottiera, confortati dai suoi meriti e dalle sue preghiere, si impegnino con maggior forza d'animo e con più viva fiducia,

¹. Cfr. At. 1,17.

². Cfr. Nm. 32,20; Gdc. 3,10; 1Sam. 25,28; 2Cr. 20,15; 2Tm. 2,3.

mediante l'aiuto della grazia divina, all'opera della propria perfezione e della salvezza del prossimo, e conservino fino alla morte con assoluta fedeltà la fede Cattolica Romana e la difendano con tutte le loro forze. Così potranno raggiungere con più abbondante frutto lo scopo che la Società si propone.

Art. II

Mezzi per raggiungere i fini proposti

2. Per meglio conseguire i fini predetti, soprattutto quello primario che è la propria perfezione, emetteranno i tre voti semplici e perpetui di castità, obbedienza e povertà. Ad essi aggiungeranno il voto di non accettare dignità ecclesiastiche o civili fuori della Società finché rimarranno in essa. Questo voto non sarà vincolante nei paesi infedeli, né conserverebbe valore in presenza di un esplicito ordine del Sommo Pontefice sotto pena di disobbedienza. Si sforzeranno pure di osservare fedelmente le Costituzioni della Società e useranno altri mezzi tra quelli ritenuti più efficaci per nutrire l'uomo interiore¹ e aumentare il fervore dello spirito.

3. Questo è il genere di povertà al quale si impegnano con il voto e che sono tenuti a praticare: la Società può possedere dei beni in comune; ma il singolo religioso, pur restando libero di conservare il dominio radicale dei suoi beni, dovrà cederne l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a chi vorrà, e non potrà, in virtù del voto, disporre di alcuna cosa come propria e senza permesso.

4. Il secondo fine della Società è la salvezza del prossimo. Si sforzeranno di procurare questo fine, principalmente:

1°. Con le missioni, sia presso i fedeli, soprattutto tra la gente di campagna, sia presso gli infedeli. E' proprio della loro vocazione andare di luogo in luogo per un maggior servizio di Dio e prodigarsi per la salvezza del prossimo, predicando la parola di Dio², ascoltando le confessioni, catechizzando gli ignoranti e i bambini, esortando i fedeli a prendere parte a ritiri e accogliendoli a questo scopo, visitando i carcerati e i degenti negli ospedali e compiendo altri servizi di carità. Perciò devono mostrarsi quanto mai pronti a esplicare queste attività, con la grazia di Dio e con l'aiuto di Maria Santissima, dovunque nel mondo si possa sperare di farlo con frutto e per tutto il tempo che vorrà l'obbedienza.

5. 2°. Con l'educazione cristiana della gioventù nei collegi. Poiché un impegno di tal genere è tanto più gradito a Dio e degno di ricompensa quanto meno suole piacere alla natura, vi si dedichino con grande forza d'animo. In realtà, nulla forse sembra poter contribuire più efficacemente alla salvezza del prossimo quanto il nutrire per tempo i giovani con le parole della fede e formarli alle virtù cristiane: "*Abitua il giovane secondo la via da seguire; neppure da vecchio se ne allontanerà*" (Pr. 22,6).

6. La formazione dei chierici nei seminari maggiori è un ministero senza dubbio importantissimo e difficilissimo. La Società non deve assumere un impegno così gravoso se non con cautela ed estrema prudenza, tenendo conto peraltro di quanto va rispettato. Si scelgano con diligenza i responsabili di un ufficio così rilevante, ed essi poi cerchino col massimo zelo di meritare davvero stima per dignità di comportamento, pietà, sapere.

¹. Cfr. Ef. 3,16.

². Cfr. Mt. 9,35.

7. Non accettino mai la direzione di monasteri di religiose o di altre comunità in qualità di superiori, nemmeno delegati. Non accettino neppure di essere loro confessori ordinari se non molto raramente, per motivi molto gravi e in via provvisoria (finché tuttavia perdurano i motivi), nel rispetto di tutte le norme del diritto. Alla Società non conviene assumere la cura di parrocchie se non nei paesi dipendenti dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide o a meno che si tratti della cura di una piccola parrocchia, meta di pio pellegrinaggio, o in altro simile caso in cui l'assunzione si rende necessaria.

8. Qualunque apostolato debbano esercitare per obbedienza, si comportino con tanta modestia, dimenticanza di sé e abnegazione da risultare veramente sconosciuti³ e come nascosti in questo mondo.

9. Il terzo fine della Società è quello di insegnare e difendere con particolare zelo la fede della Chiesa Romana in tutta la sua purezza. A questo scopo si sforzeranno di evitare con ogni diligenza l'inquieta volubilità dell'epoca presente e la temeraria disquisizione della ragione umana sui misteri; attingeranno la sacra dottrina solo dalle fonti genuine della Chiesa Romana e da autori assolutamente sicuri; ammetteranno con la massima sottomissione dell'animo quanto ammette la Chiesa Romana; respingeranno quanto essa respinge e nel modo con cui lo respinge; tollereranno ciò che essa tollera; considereranno la Sede Apostolica come il baluardo invincibile posto da Dio contro tutti gli errori e tutti gli scismi e le resteranno fedeli con tutte le forze, sempre e dovunque.

10. Per attingere la dottrina Romana con maggiore sicurezza, per poterla ricevere, conservare e diffondere ovunque nella sua purezza, e anche perché il Superiore Generale riceva dalla Sede Apostolica più spesso e più facilmente esortazioni e salutare guida, cerchino di avere, appena sarà possibile, con la benevola approvazione e il favore del Sommo Pontefice, la casa generalizia nell'Alma Città di Roma.

Art. III

Modo di comportarsi della Società verso le persone ecclesiastiche e civili

11. 1°. Lo scopo che la Società si propone esige che i Maristi abbiano per il Sommo Pontefice sommo rispetto e somma reverenza in quanto Vicario di Nostro Signore Gesù Cristo sulla terra e nocchiero della nave della fede, fuori della quale non si può avere salvezza. Gli obbediscano perciò assolutamente in tutto e nel modo più completo, pronti sempre a qualunque missione in qualunque parte del mondo li voglia mandare.

12. Stiano dunque ben attenti a non mancare mai, con parole o con scritti, in pubblico o in privato, a questa massima deferenza dovuta al Capo Supremo della Chiesa e ai suoi decreti. I Superiori insegnino apertamente con la parola e con l'esempio questa deferenza e questa obbedienza e provvedano che esse siano praticate con ogni cura dai loro sudditi.

13. 2°. Renderanno anche diligentemente l'onore e la dovuta deferenza ai Vescovi dalla cui giurisdizione si riconoscono dipendenti a norma dei sacri Canoni, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto, secondo le Costituzioni approvate dalla Sede Apostolica. Non istituiscano alcuna nuova fondazione, non esercitino alcuna funzione

³. Cfr. 2Cor. 6,9.

del sacro ministero senza il consenso e l'approvazione dell'Ordinario del luogo; gli chiedano consigli circa i vari ministeri riguardanti il bene della diocesi e gliene rendano conto per quanto possibile, per una maggior armonia. Infine, si comportino ovunque con tanta prudenza e riverenza che i Vescovi amino la nostra Società, la favoriscano, la proteggano e, per così dire, la considerino come loro propria.

14. 3°. Si mostrino amabili e umili con tutti, specialmente con i parroci, e non diano occasione di biasimo¹ o di diffidenza a nessuno, per il maggior servizio di Dio. Rispettino gli altri Religiosi, ritenendosi in tutta verità inferiori ad essi, e diano loro, nel modo di agire e di parlare, la testimonianza di un sincero sentimento di carità. Anzi, preghino Dio di concedere loro grazie e, ogni volta che nella Chiesa ottengono successo, si rallegriano sinceramente con loro.

15. 4°. Siano sottomessi alle Autorità civili in tutte le cose che non ledono la coscienza. A chi spetta l'onore, rendano onore². Si adattino ovunque alle leggi e agli usi locali, quando non vanno contro la legge di Dio o contro la fede.

Art. IV

Varie persone che vivono sotto l'obbedienza nella Società

16. Le persone che vivono sotto l'obbedienza nella Società si distinguono in tre gradi in base al vincolo che le unisce alla Società o agli obblighi a cui sono tenuti.

17. Il primo grado è quello degli *Aspiranti provati*. Si chiamano così coloro che, frequentando ancora il corso degli studi in preparazione al sacerdozio, hanno fatto davanti al Superiore o ad un suo delegato e a due testimoni, il voto annuale di obbedienza secondo le Costituzioni della Società, da rinnovarsi ogni anno. Tocca al Provinciale ammettere a questo voto. Gli Aspiranti non lo pronunzieranno se prima non saranno stati seriamente provati e non avranno compiuto i sedici anni di età. Dovranno inoltre essere ben conosciuti e dimostrarsi dotati dell'intelligenza e delle altre qualità richieste per dare fondata speranza di vocazione nella Società e di riuscita negli studi. Se poi si scoprissero privi dell'intelligenza necessaria oppure non sembrassero chiamati e idonei a motivo di qualche difetto, il Superiore, dopo aver chiesto e ottenuto il consenso del Provinciale, li sciolga dal voto e li congedi al più presto, con parole di consolazione.

18. La Società potrà accogliere anche ragazzi presentati dai genitori. Saranno educati con cura particolare secondo il genere dell'Istituto, in modo che, indirizzati per tempo, possano essere più utili alla Società se ci vorranno entrare. Costoro, se sembreranno chiamati, verranno ammessi tra gli Aspiranti provati quando avranno compiuto i sedici anni.

19. Il secondo grado è costituito dai *Fratelli laici*. La loro vocazione è quella di svolgere nella Società il ruolo di San Giuseppe nella Sacra Famiglia: aiutare cioè i Padri nelle cose temporali e attendere alle occupazioni domestiche. Dopo tre anni vissuti nella Società dando prova di vita edificante e di idoneità, essi faranno il voto di obbedienza per un anno davanti al Superiore o al suo delegato e a due testimoni. Rinnoveranno questo voto per tre anni consecutivi. Dopo di che faranno un intero anno di noviziato in una casa a ciò destinata. Al termine di esso, il Superiore Generale, con il

¹. Cfr. 2Cor. 6,3.

². Cfr. Rm. 13,7.

consenso degli Assistenti, li assocerà al corpo della Congregazione ed emetteranno il voto perpetuo di obbedienza e contemporaneamente i voti di povertà e di castità da rinnovarsi ogni anno. Dopo altri dieci anni o, se sono entrati in età già matura, dopo almeno sei anni, saranno ammessi ai tre voti semplici e perpetui di obbedienza, castità e povertà. Ad essi potranno aggiungere, con il consenso del Superiore, anche il voto di stabilità, purché abbiano raggiunto i quarant'anni. Si prepareranno a quest'ultima professione applicandosi agli esercizi spirituali per dieci giorni o per un periodo più lungo fissato dal Superiore. Essi non potranno mai accedere allo stato clericale.

20. Il terzo grado, costituente il vero corpo della Società, è formato da coloro che, già Sacerdoti o destinati al sacerdozio, hanno emesso, dopo il debito periodo di prova, i tre voti semplici e perpetui di castità, obbedienza e povertà, ai quali aggiungeranno il voto di non accettare dignità, come detto al n. 2. Costoro, dopo un periodo di dieci anni, saranno chiamati ad un secondo noviziato della durata di un anno o almeno di sei mesi. Finito questo, rinnoveranno i loro voti, aggiungendo ad essi il voto di stabilità nella Società.

21. Il Sommo Pontefice può dispensare da questi voti tutti i Professi, sacerdoti e altri. Prima del voto di stabilità, ne può dispensare anche il Superiore Generale nell'atto di dimettere qualcuno per motivi gravi e legittimi. Invece, una volta pronunciato il voto di stabilità, ne può dispensare solo il Romano Pontefice.

22. Tutte le persone appartenenti ai gradi predetti formano una sola e unica famiglia. Per conseguenza, a parte la forma delle vesti, non ci deve essere fra loro alcuna differenza circa il tenore di vita e la cura spirituale.

Art. V

Mutua unione dei membri della Società

23. Solo dalla divina Misericordia, mediante l'intercessione della Madre di Dio, devono sperare l'aiuto per poter raggiungere gli scopi della Società a maggior servizio di Dio. Tuttavia, poiché la medesima divina Misericordia esige la nostra collaborazione, tutti devono persuadersi che nulla da parte loro può contribuire più efficacemente allo scopo quanto l'applicarsi alla pratica di tutte le virtù solide e soprattutto il tenersi fortemente uniti tra loro, come le membra di uno stesso corpo¹, con il vincolo della carità².

24. Non c'è dunque forse nulla che debbano curare con maggior ardore quanto l'applicarsi a mantenere e favorire in tutti i modi questa unione dei membri tra loro e con il loro capo, sia per meglio raggiungere i fini della Società, sia per assicurare la conservazione della Società stessa. Si ameranno perciò gli uni gli altri come fratelli nel Signore, non dando alcun peso alle differenze di regione o di patria e prevenendo a comune edificazione anche le più piccole scintille di discordia.

25. Per conservare perfettamente questa concordia e per incrementarla sarà di grandissimo aiuto portarsi a vicenda un doveroso rispetto, mantenere tra loro frequenti comunicazioni, praticare l'uniformità in ogni cosa nella misura del possibile e disprezzare le proprie comodità per il bene comune. Raggiungerà lo scopo soprattutto la perfetta obbedienza: essa infatti unirà nella carità del Signore gli inferiori con i

¹. Cfr. Rm. 12,5; 1Cor. 12,27; Ef. 4,25; 5,30.

². Cfr. Col. 3,14.

Superiori, i Superiori tra loro e con il Superiore Generale, e così indirizzerà e guiderà le volontà di tutti al servizio di Dio e alla salvezza delle anime.

Art. VI

Genere di vita della Società

26. Il loro genere di vita sotto l'aspetto esteriore deve essere semplice e comune. Come cibo non si servano di alimenti ricercati ma ordinari, quali convengono ai poveri: così viene messa a prova la virtù e si conservano le forze fisiche per il maggior servizio di Dio.

27. Vestano, secondo l'uso del paese, come i sacerdoti pii e modesti del luogo, aggiungendo quando escono di casa, se le circostanze di luogo e di tempo lo permettono, un manto azzurrognolo di panno comune. La loro talare sia confezionata con stoffa di lana comune, la stessa per tutti.

28. I Fratelli coadiutori portino una giacca allungata a tergo, confezionata con panno comune di colore nero, avente la parte esterna del colletto azzurrognola e chiusa sul petto con cinque o sei bottoni.

29. A nessuno è permesso usare indumenti di seta.

30. Ogni sacerdote avrà la sua camera, fornita solo delle cose necessarie, in modo da far sempre trasparire in essa la povertà.

31. Potranno concedere al sonno sette ore e, fuori dei tempi e dei luoghi assegnati alla ricreazione, osserveranno piamente il silenzio, a meno che non sopravvenga qualche necessità di parlare.

32. Infine, per favorire l'edificazione e l'aiuto reciproco, per assicurare i vantaggi e corrispondere alle esigenze della vita comune, in ogni casa della Società, eccetto il noviziato e lo scolasticato, abitino insieme almeno sei religiosi oltre ai coadiutori temporali.

Art. VII

Mortificazione e penitenze

33. La mortificazione interna ed esterna si accompagna naturalmente con la vita interiore e religiosa, e porta alle penitenze corporali. Questa duplice mortificazione è a tutti vivamente raccomandata.

34. Quanto a penitenze e discipline corporali, la regola non ne impone nessuna. Però, tra quelle che ciascun Religioso potrà adottare per meglio progredire, seguendo le ispirazioni della grazia di Dio e il parere del Superiore e del confessore, ecco quelle più rispondenti alla tradizione della Società: ogni tanto portare il cilicio per qualche tempo o darsi qualche colpo di disciplina; il venerdì, per un quarto d'ora e con il volto chinato almeno un po' verso terra, pregare in unione con Cristo agonizzante nell'orto degli ulivi¹; e soprattutto, secondo un'usanza che risale alle origini della

¹. Cfr. Mt. 26,36-46.

Società, tutti i sabati e la vigilia delle cinque feste principali della Beata Vergine Maria, digiunare o, al posto del digiuno, fare qualche mortificazione.

35. Se uno commette in pubblico una mancanza abbastanza grave, il Superiore gli imponga una penitenza pubblica, per esempio baciare i piedi dei confratelli, servire in cucina per qualche tempo in silenzio, stare in ginocchio in refettorio finché parrà al Superiore, o altre simili. Se la mancanza è occulta, si deve dare una penitenza segreta e proporzionata.

36. Il Superiore anzi può, anche solo per incrementare la virtù o metterla alla prova, imporre queste stesse pratiche di penitenza a tutti i Religiosi senza distinzione di grado, di dignità o di scienza.

Art. VIII

Pratiche di pietà

37. Per favorire lo spirito di pietà e rafforzare sempre più quella vita veramente interiore che deve essere come la caratteristica dell'Istituto, ciascuno controllerà assiduamente i moti intimi del proprio cuore per dirigerli rettamente e si applicherà con diligenza alle pratiche di pietà, di cui ecco le principali:

38. Una breve preghiera vocale e la meditazione per un'ora intera al mattino; la sera, una pia lettura sotto forma di meditazione per mezz'ora; la celebrazione o l'ascolto della Messa tutti i giorni; l'esame di coscienza, particolare prima di pranzo e generale prima di andare a letto; la recita della corona della Beata Vergine ogni giorno; la confessione tutte le settimane o almeno da non rimandare oltre i quindici giorni; la santa comunione, per chi non è sacerdote, almeno tutte le domeniche e i giorni di festa, secondo il parere del confessore. I Fratelli coadiutori temporali diranno il Rosario intero ogni giorno.

39. Inoltre, il primo sabato di ogni mese cerchino di vivere più raccolti in onore della Beata Vergine perché ottenga loro la grazia di una santa morte. Nello stesso o in qualche altro giorno facciano il ritiro mensile; e non omettano di fare ogni anno per otto giorni i santi spirituali esercizi.

40. Inoltre, ogni settimana tutti assisteranno ad una esortazione spirituale, alla fine della quale coloro che verranno designati dal Superiore non abbiano vergogna di fare umilmente l'accusa delle proprie mancanze esterne e di chiedere penitenza e consigli. Questa accusa deve essere fatta almeno ogni quindici giorni; almeno di tanto in tanto siano ben lieti di farla anche i Superiori.

41. Infine, almeno ogni mese ciascun fratello e ciascun sacerdote si rechi dal suo Superiore immediato e gli domandi consigli per avere aiuto nelle difficoltà e per correggere i propri difetti.

Art. IX

Gli studi

42. Per raggiungere lo scopo della Società è assolutamente necessario che in essa vengano coltivati i rami del sapere che possono servire alla salvezza delle anime.

Perciò si stabiliscano appositi collegi in cui gli studenti della Società, scelti soprattutto tra i più giovani, vivano insieme per l'idonea preparazione. In tali collegi ottimi professori, stimati per virtù e sana dottrina, insegneranno loro tutte le discipline che possono essere utili, cioè: le varie lingue, le belle lettere, la matematica e la fisica, la filosofia e soprattutto la Teologia dogmatica e morale, la Sacra Scrittura e la Liturgia, come pure la Storia della Chiesa e il Diritto canonico.

43. Allo studio della filosofia consacreranno due anni e a quello della Teologia quattro, ispirandosi alla dottrina e al metodo degli autori più sicuri, specialmente di San Tommaso. Si aggiungeranno due anni per studenti scelti che, risiedendo in una casa particolare, si applicheranno a chiarire i vari argomenti con una maggior profondità.

44. In ogni casa professa, dove ci siano almeno tre o quattro professi, e anche nei collegi, fuori del periodo delle vacanze, un maestro di Teologia terrà conferenze di dottrina sacra, alle quali assisteranno tutti coloro che non sono legittimamente impediti.

45. Per il maggior servizio di Dio, ognuno, sia che abbia già finito i normali corsi di studio sia che vi attenda ancora, deve impegnarsi affinché il talento¹ ricevuto dalla divina misericordia fruttifichi con lo studio e possa giovare alla Chiesa. Perciò ciascuno dovrà, per obbedienza, organizzare i propri studi in modo tale da dedicarsi di preferenza a quelle materie per le quali, a giudizio del Superiore, è idoneo e inclinato, così da poter diventare in esse competente.

46. IL Superiore deve badare che gli studi non nuocciano alla pietà. Vigili dunque affinché gli studi siano alternati con le pratiche di pietà e vengano intrapresi con retta intenzione solo per la maggior gloria di Dio, così che la pietà tragga fervore dallo studio e lo studio dalla pietà.

47. Si abituino soprattutto a spezzare l'orgoglio della mente e per così dire a consacrare l'intelletto a Dio con l'ossequio di una fede pronta e semplice. Si astengano con diligenza da ogni temeraria disquisizione sui misteri e, se talvolta vorranno approfondire i dogmi della fede con indagine filosofica per mettersi in grado di meglio capirli ed esporli, comincino da un umilissimo atto di fede e siano convinti che la totale diffidenza di sé e la santa legge dell'autorità valgono molto più dei lumi naturali della ragione.

48. Benché debbano ricercare con particolare cura la vita nascosta, non è tuttavia loro proibito di pubblicare, per la maggior gloria di Dio e l'onore della sua Madre, libri veramente utili, purché venga salvaguardato lo spirito di modestia e di prudenza. Perciò non diano alle stampe nessun libro senza il permesso del Superiore Generale; questi poi non lo conceda se non con il consenso degli Assistenti, previo maturo e serio esame da parte di uomini competenti e inoltre nel rispetto di quanto va rispettato. Con il consenso degli Assistenti, il Superiore Generale può delegare altri a concedere tale permesso.

Art. X

Spirito della Società

49. Tengono sempre in mente che per una scelta di favore fanno parte della famiglia di Maria, Madre di Dio: dal suo nome si dicono Maristi e fin dall'inizio l'hanno

¹. Cfr. Mt. 25,16-30.

scelta come loro modello e loro prima e perpetua Superiora. Se quindi sono e vogliono essere davvero figli di questa santa Madre, si sforzino di aspirare e respirare costantemente il suo spirito¹: spirito di umiltà, di abnegazione, di intima unione con Dio e di ardentissimo amore verso il prossimo. Devono dunque in tutto pensare come Maria, giudicare come Maria, sentire e agire come Maria. Altrimenti sarebbero figli indegni e degeneri.

50. Perciò, ricalcando le orme della loro Madre, si tengano anzitutto lontani dallo spirito del mondo, siano cioè spogli di ogni cupidigia delle cose terrene e di ogni considerazione di sé; si sforzino di rinnegare completamente se stessi in tutto², non cercando le cose loro ma unicamente quelle di Cristo e di Maria³; considerandosi come stranieri e pellegrini sulla terra⁴, servi inutili⁵ e rifiuto di tutti⁶; usando delle cose di questo mondo come se non ne usassero⁷; rifuggendo accuratamente da quanto sapesse di lusso, di esibizione, di voglia di farsi notare, sia negli edifici che nei locali di abitazione, nel tenore della vita e in tutte le loro relazioni con gli altri; compiacendosi di essere ignorati⁸ e di stare al di sotto di tutti⁹; senza inganno né malizia¹⁰. In una parola, si comportino ovunque con tanta povertà, umiltà, modestia e semplicità di cuore, con tale noncuranza di tutto ciò che è vanità e ambizione mondana, e uniscano così bene l'amore della solitudine e del silenzio e la pratica delle virtù nascoste con le opere di zelo, che, pur dovendo impegnarsi in vari ministeri per la salvezza delle anime, sembrino tuttavia sconosciuti e come nascosti in questo mondo.

Restino tutti tenacemente attaccati a questo spirito, convinti che esso è come il cardine e il fondamento di tutta la loro Società.

¹. Cfr. Rm. 8,14.

². Cfr. Mt. 16,24.

³. Cfr. Fil. 2,21.

⁴. Cfr. Eb. 11,13; 1Pt. 2,11.

⁵. Cfr. Lc. 17,10.

⁶. Cfr. 1Cor. 4,13.

⁷. Cfr. 1Cor. 7,31.

⁸. Cfr. Imit. I, 2,3.

⁹. Cfr. Imit. III, 23,3.

¹⁰. Cfr. Imit. III, 22,4.

COSTITUZIONI
DELLA SOCIETÀ DI MARIA

CAPITOLO I
ESAME DEI POSTULANTI
E LORO AMMISSIONE AL NOVIZIATO

Art. I

**Chi può ammettere al periodo di prova
e con quale prudenza**

51. Il diritto ordinario di ammettere al periodo di prova appartiene alla Società se riunita e, nel resto del tempo, al Superiore Generale. La Società o il Generale delegheranno tale facoltà ai Provinciali e anche, rispettando sempre la via gerarchica, al Maestro dei novizi.

52. Per il bene comune e particolare della Società è molto importante che vengano ammessi solo candidati chiamati e scelti. Perciò il Superiore, dopo aver implorato con fervore l'aiuto dello Spirito Santo e di Maria Santissima, esaminerà molto attentamente quelli che si presentano o li farà esaminare da almeno due Religiosi a lui noti come prudenti e perspicaci e nei quali possa avere piena fiducia. Costoro, liberi da ogni pregiudizio, indagherino attentamente davanti al Signore se il postulante è idoneo allo scopo che la Società si propone, e ciò sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto fisico, tenendo anche conto della sua vita passata.

53. Aspetto mentale: il postulante ha sano e retto giudizio? ha memoria sufficientemente capace per imparare e ritenere le cose imparate? ha volontà energica e propensa al servizio di Dio? ha temperamento costante, docile e posato?

54. Aspetto fisico: ha qualcuno di quei difetti che sogliono allontanare gli altri o impediscono di rendersi utili al prossimo? ha forze sufficienti per le opere a cui si dedica la Società?

55. Vita precedente: nel mondo, ha dato segni di pietà? ha dato scandalo con qualche cattivo esempio? A questo fine si richiedano le lettere testimoniali degli Ordinari prescritte dal decreto *Romani Pontifices* del 25 gennaio 1848, pubblicato dalla Sacra Congregazione dei Regolari, e altre testimonianze di persone qualificate. Inoltre si abbiano gli atti autentici del matrimonio cattolico dei genitori e del battesimo del postulante. Più egli sarà dotato di queste e di altre simili qualità, più risulterà idoneo alla Società.

56. Nel decidere l'ammissione, guardino e considerino solo il servizio di Dio e il bene comune della Società. Non tengano alcun conto del livello sociale e della ricchezza dei postulanti, né della dignità di chi li raccomanda: infatti, potranno essere ammessi con uguale facilità poveri e ricchi, se si ritiene che debbano riuscire ugualmente utili alla Società; e nessuno, ritenuto idoneo alla Società, sia respinto da essa¹ perché privo di beni di fortuna.

Art. II

Motivi di non ammissione nella Società

57. Per il maggior servizio di Dio e il bene particolare e comune della Società, è molto opportuno che non si accettino indiscriminatamente tutti coloro che si presentano. Non venga perciò ammesso chi è sposato; chi lascia dubbi in fatto di fede o ha abbandonato, anche solo per poco tempo, con atto pubblico, la fede cattolica; chi aderisce con tenacia a qualche proposizione condannata dal giudice ecclesiastico (e in particolare, se necessario, si richieda una dichiarazione contro quelle perverse dottrine che sminuiscono i diritti e le prerogative della Santa Sede). Non si ammetta chi ha perso la buona fama per aver commesso un omicidio o un altro grave delitto; chi fosse talmente limitato di mente da far prevedere che non sarebbe in alcun modo utile ai fini della Società; così pure chi avesse frodato creditori.

Se si scopre nel postulante qualcuno di questi difetti, è inutile continuare l'esame: il Superiore lo congedi subito con parole di consolazione.

58. Non si ammetta neppure chi ha pronunciato i voti in un altro Ordine o portato in esso l'abito religioso; a più forte ragione chi è stato dimesso da qualche comunità o seminario; chi è talmente attaccato ai beni terreni da passare quasi per avaro; qualcuno sulla cui onestà esistano gravi sospetti tra i suoi concittadini; chi si è talmente abbandonato ai piaceri della carne da far pensare che molto difficilmente potrà correggersi del tutto; chi ha un fisico deforme o è affetto da qualche male incurabile; chi, per malattia o per costituzione troppo delicata, fa prevedere di riuscire inutile alla Società, a meno che la malattia non gli permetta di osservare le regole e le sue rendite non siano tali che la Società non ne risulti in alcun modo gravata. Non si accettino neppure i tipi bollenti e instabili; quelli portati al vino, a meno che non siano ancora abbastanza giovani e appaia la quasi certezza di una sincera correzione; e neppure chi non sembri avere devozione verso la Beata Vergine Maria.

¹. La versione è fatta su un testo latino rettificato: 'ex ea' al posto di 'ex eo'. Vedi sopra a p. 13.

59. Non si ammetta facilmente chi è onerato da debiti, se prima non li soddisfa; chi ha responsabilità verso minorenni o è implicato in questioni civili o familiari, se prima non sistema ogni cosa per quanto possibile; chi manca della debita rettitudine di giudizio; chi è portato a devozioni indiscrete o ad illusioni; chi nel passato ha sofferto di alienazione mentale, specialmente se di tale infermità furono affetti il padre o la madre; chi è orgoglioso e superbo o testardo o insocievole, a meno che non superi prove eccezionali; chi è troppo attaccato a sé o troppo delicato, perché di solito costoro sono portati alla tiepidezza e non sono atti a grandi cose; chi unisce molta scienza con belle qualità esteriori, a meno che da prove sicure non risulti totalmente spoglio di sé, umile di cuore e incline alla preghiera.

60. Sono pure da rifiutare coloro che sono nati da illegittimo matrimonio, a meno che, salve le prescrizioni canoniche, abbiano doti quasi straordinarie o siano di tale condizione che ne possa derivare alla Società un gran vantaggio, e in ambedue i casi abbiano tanta virtù da risultare quasi certo che non torneranno mai nel mondo. Se il difetto dei natali fosse tanto segreto da non temersene la divulgazione, si potrebbe ammettere un illegittimo tra i Fratelli coadiutori.

61. Infine, non si può accettare nella Società chi l'ha lasciata una volta.

Art. III

Modo di procedere con chi pare idoneo alla Società

62. Finito quel primo interrogatorio che di solito si fa per conoscere meglio colui che si presenta, se lo si giudica subito non adatto per la Società, il Superiore lo congedi con parole di consolazione. Se invece pare chiamato e idoneo, lo si tenga alcuni giorni in casa come ospite, affinché egli esamini se stesso e la Società lo conosca meglio.

63. Lo stesso giorno in cui viene ospitato o il giorno dopo, gli si dica come nel frattempo debba regolarsi in casa e soprattutto che tenga relazioni e parli solo con quelle persone che il Superiore gli avrà indicato.

64. Gli si lascino anche le Costituzioni, specialmente la parte che tratta dei fini e fondamenti della Società e dell'esame dei postulanti, perché possa comodamente riflettere su tutto e vagliare la propria vocazione.

65. Dopo alcuni giorni, lo si cominci ad esaminare più a fondo su quanto non fosse ancora chiaro circa la sua persona, per averne una conoscenza più completa, e soprattutto in riferimento alla sua idoneità a ciò che si deve praticare nella Società.

66. Nell'esaminarlo ci si comporti in questo modo: prima gli si presenti quanto concerne lo scopo della Società e la natura dei voti che in essa si emettono; poi gli si spieghi quanto si riferisce in particolare ai Sacerdoti e ai Fratelli coadiutori, secondo il caso, affinché ciascuno capisca bene la natura dell'Istituto e tutto ciò che riguarda il grado a cui si destina nella Società, e così si consolidi maggiormente nella sua vocazione.

67. Gli si spieghino soprattutto le cose che di solito nella pratica fanno più difficoltà, per esempio: l'obbedienza in ogni cosa, il venire destinati a umili servizi, l'indifferenza per qualunque incarico e per qualunque luogo di residenza nella Società, il

dovere di segnalare al Superiore gli errori e i difetti di un confratello da parte di chiunque ne sia consapevole, e cose simili.

68. Intanto gli si diano libri di pietà perché si possa occupare convenientemente e, se entra per destinarsi ai lavori manuali, venga impiegato in essi, ma separato dagli altri.

69. Dopo quattro o sei giorni, se persevera nel suo proposito e non si rivelano ostacoli, cominci un ritiro di otto o dieci giorni e anche di un mese, a giudizio del Superiore, tenuto conto della salute e delle disposizioni di ciascuno.

70. Nel frattempo faccia la confessione generale di tutta la vita ad un confessore designato. Questa confessione però, d'accordo con il confessore, può essere rimandata ad altro periodo, purché si faccia prima della professione.

71. Se un postulante è molto ben conosciuto e abbastanza ben disposto, i suddetti esami possono essere ridotti e anche omissi.

72. Alla fine, se non ci sono ostacoli, sia accolto fra i novizi e faccia vita comune con essi. Quanto egli porta in casa venga annotato in un registro apposito che l'economista deve tenere presso di sé, e ogni cosa venga custodita fino al giorno in cui, finito il periodo di prova, il candidato farà i voti.

73. In un altro registro, che il Superiore deve tenere presso di sé, questi scriva il giorno e l'anno in cui il postulante è stato ammesso al noviziato, il suo nome e il suo paese di nascita. Annoti pure che il postulante ha promesso di osservare quanto gli è stato proposto e indichi per quale grado della Società è stato esaminato. Il novizio firmerà di propria mano.

CAPITOLO II

FORMAZIONE DEI NOVIZI

Art. I

Con quale cura¹ devono essere formati coloro che sono ammessi al noviziato

74. Non basta scegliere con attento esame coloro che Dio chiama in questa minima Società: è anche di primaria e somma importanza che quanti sono accettati per il periodo di prova vengano sapientemente istruiti sul modo di vivere proprio della Società, progrediscono nelle vie spirituali e, per mezzo di buone opere, rendano certa la loro vocazione ed elezione² nella Società, per il maggior servizio di Dio e per la propria crescita nella virtù.

75. Prima di tutto, dunque, cerchino di mettersi con grande volontà all'opera della propria formazione e santificazione: è questo lo scopo che si sono prefissi nel Signore entrando nella Società. Facciano nascere in loro lo spirito della Società, spirito di obbedienza e di abnegazione³, ed evitino con assidua diligenza quanto potrebbe anche minimamente impedire il loro progresso e la perseveranza nella vocazione.

76. Perciò non escano di casa senza permesso né senza un compagno designato dal Maestro. Evitino di parlare con chi, attraverso parole o esempi, potrebbe farli desistere dal santo proposito; e non scrivano ai genitori o ad altre persone né facciano loro visita, a meno che non lo esiga un particolare motivo e non lo permetta il Superiore.

77. E' pure cosa ottima e vivamente auspicabile che nelle case di noviziato abitino solo i novizi con il Maestro e i suoi collaboratori. Se si è costretti a fare altrimenti, la parte della casa destinata ai novizi sia completamente separata dal resto mediante clausura.

78. Si esercitino nella pratica della mortificazione interna ed esterna, nell'osservare la compostezza del corpo, specchio dell'anima pia, e in tutte le altre virtù solide. Regolino tutti i loro gesti e le loro parole così da dare il buon esempio a tutti, a comune edificazione.

79. Prendano l'abitudine di obbedire ai Superiori maggiori e ai Superiori immediati, sempre rispettando la gerarchia, con pronta e quasi cieca sottomissione in tutto, specialmente in ciò che dispiace alla natura; e nell'obbedire non guardino alla persona che comanda, né a come comanda, ma solo a Dio, di cui colui che comanda tiene il posto e per il cui amore essi devono obbedire. Per questo non adducano scuse né facciano osservazioni, a meno che non lo esiga la carità o una vera utilità, e sempre dopo aver pregato.

¹. La versione è fatta su un testo latino rettificato: 'providentia' invece di 'prudencia'. Vedi sopra a p. 13.

². Cfr. 2Pt. 1,10.

³. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'spiritum Societatis in se gignant' invece di 'spiritum pietatis in se gignant'. Vedi sopra p. 13.

80. Portino rispetto interno ed esterno a tutti i Superiori. Davanti ad essi e ai Sacerdoti si tengano a capo scoperto, e quando il Superiore o il Maestro parla a qualcuno o lo rimprovera, questi ascolti umilmente, senza interromperlo.

81. Senza permesso non entrino nelle stanze degli altri, non bevano neppure un bicchiere d'acqua, non prendano niente per sé né per regalarlo ad altri, e al primo cenno della campana lascino incompleta anche una lettera dell'alfabeto per recarsi dove chiama l'obbedienza.

82. Ricalcando le orme della Beata Vergine, si sforzino di praticare la vera umiltà e la domandino a Dio con preghiere assidue, ritenendosi indegni di essere ammessi nella Società. Perciò si mostrino umili di cuore con tutti; prevengano gli altri con carità e cortesia cristiana; si persuadano che le cose migliori spettano agli altri, non a loro; e se uno si sente portato alla superbia, per vincersi più efficacemente chieda di essere applicato ai servizi più umili, per esempio in cucina o in altri uffici del genere, oppure vi si dedichi con gioia senza averlo chiesto.

83. Si abituino a ricevere avvisi e rimproveri con rispetto interno e con animo docile. Se commettono qualche mancanza, chiedano una penitenza al Superiore ed eseguano umilmente quella che verrà loro imposta, con l'intenzione di risarcire Dio contro se stessi per l'ingiuria fatta alla sua maestà. Non litighino mai fra loro, e se uno ha dato qualche fastidio ad un altro, gli chieda scusa quanto prima con la dovuta umiltà.

84. Benché non siano ancora tenuti a rinunciare ai loro beni, tuttavia imparino a stimare e ad amare la povertà quale ponte sicuro alla felicità eterna e quale difesa contro i nemici della salvezza e contro le vane preoccupazioni di questo mondo. Desiderino provarne qualche volta i disagi nel vitto, nel vestiario, nell'alloggio e, se capita di provarli davvero, li sopportino di buon animo per amore di Nostro Signore Gesù Cristo, di cui è detto: "*Non ha dove posare il capo*" (Mt. 8,20).

85. Non tengano denaro a loro disposizione, ma lo consegnino a colui che il Superiore avrà designato per provvedere alle loro necessità.

86. Prendano l'abitudine di amare e di stimare moltissimo la meditazione, esercizio tanto salutare che porta all'anima luce e fervore e la riveste delle armi della fede contro i nemici della salvezza⁴. Se lo rendano familiare. Talvolta ne rendano conto al Maestro. Si dedichino spesso anche a letture e conversazioni spirituali.

87. Si confessino ogni otto giorni. Facciano la comunione con maggiore o minore frequenza secondo il parere del confessore e del Maestro. Se non sono negli ordini sacri, recitino ogni giorno il piccolo Ufficio della Madonna o l'Ufficio dell'Immacolata Concezione, a meno che il Superiore non disponga diversamente.

88. Tutti infine abbiano la massima cura nel fuggire l'ozio, padre di tutti i vizi; sorvegliano le porte dei sensi contro ogni sentimento disordinato e si conservino nella pace e nell'umiltà interiore. Conversando, non diano alcun segno di impazienza o di superbia. Nel loro intimo ritengano tutti gli altri superiori a sé⁵ e all'esterno diano loro con semplicità religiosa i segni del rispetto voluto dalla condizione di ciascuno.

Art. II

Il Maestro che deve aiutare e dirigere i novizi nelle cose dello spirito

⁴. Cfr. Ef. 6,10-12.

⁵. Cfr. Fil. 2,3.

89. Con particolare attenzione il Superiore scelga davanti a Dio per i novizi un religioso che abbia fatto il voto di stabilità e sia esperto e sperimentato nelle cose dello spirito. Questi diriga e aiuti i novizi nelle vie del Signore con l'esempio e la parola. A lui i novizi possano ricorrere con fiducia nelle loro tentazioni e necessità. Egli li ammaestri sul modo di comportarsi interiormente ed esteriormente per il maggior servizio di Dio e l'onore della Madre sua. Insegni loro come guardarsi dalle illusioni nella pietà; come vincere le varie tentazioni; come camminare alla presenza di Dio¹ mediante la retta intenzione e la meditazione; come sorvegliare, preservandoli da ogni disordine, i propri sensi, specialmente gli occhi, le orecchie e la lingua; come aprire al confessore i segreti del cuore, in modo che nulla tengano celato in fatto di tentazioni, devozioni, mortificazioni.

90. Chi assume tale ufficio pensi che gli è affidato un incarico di capitale importanza, poiché dal modo in cui viene data ai novizi la prima formazione dipenderà in gran parte il loro progresso. Si dedichi perciò al suo compito con preghiere e impegno assidui, e formi i novizi alle virtù solide, in modo che la Società non veda sfumare le speranze che ripone in essi per l'avvenire, a servizio di Dio.

91. Con paterna premura cominci a indagare se i nuovi arrivati sono istruiti nelle cose dello spirito, onde potersi adattare alle loro capacità. Al principio li tratti con particolare attenzione e prudenza, ed esiga poco da essi perché non si scoraggino. Quando poi avranno fatto dei progressi nella vita spirituale, ogni tanto li sottoponga a delle prove, tenendo presente l'indole e la forza d'animo di ciascuno, in modo che la loro virtù si manifesti ed essi si confermino nella vocazione.

92. Si mostri affabile con loro e si comporti con tanta prudenza e santità di vita da affezionarli tutti a sé, sicché nelle ansietà, nelle tentazioni, nei bisogni ricorrano a lui con fiducia, non gli nascondano nulla e possano sperare da lui nel Signore aiuto e conforto in tutto.

93. Al Maestro sarà associato un altro sacerdote virtuoso e colto che lo sostituisca talvolta presso i novizi; sarà pure associato possibilmente un fratello coadiutore di ben nota virtù e perizia, il quale possa come guidare per mano i medesimi novizi nei lavori manuali, quando vengono mandati da lui per esercitarsi in essi.

94. Procuri che amino moltissimo il silenzio, che siano osservantissimi delle regole, anche delle più piccole, per amore di Dio; che² fra loro non parlino di cose caduche, ma capiscano bene quanto sia grande la felicità della Religione e la vanità del mondo.

95. Abbia cura che tutti evitino la singolarità nelle devozioni e in ogni altra cosa; che nessuno faccia pubblicamente mortificazioni, all'infuori di quelle indicate dalla regola o permesse dal Maestro, quali scopare i pavimenti, lavorare in cucina, nell'orto e in altre umili occupazioni, spaccare la legna, portare vesti usate purché decenti per la condizione di religiosi. Giudichi liberamente il Superiore se, tenuto conto della comune edificazione, possono conservare nel noviziato gli abiti portati con sé.

96. Li stimoli all'abnegazione di sé e alla mortificazione dei sensi. Vigili tuttavia perché non eccedano in fatiche, studi e penitenze corporali, perché la diffusione e la conservazione della Società richiedono che si provveda alla salute dei membri.

¹. Cfr. Gen, 17,1.

². La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'ut inter se' invece di 'et inter se'. Vedi sopra a p. 13.

97. Quando rivolge rimproveri o impone penitenze, lo faccia in modo da commuovere dolcemente i novizi così da condurli a un comportamento migliore. Non imponga penitenze da fare fuori del noviziato senza il parere del Superiore della casa.

98. E' necessario che i novizi capiscano rettamente quanto concerne la natura dell'Istituto e la perfezione a cui in esso si tende. Questo sia spiegato con cura e in modo da non ingenerare tedio, ma da indurli ad amare la Società e a praticare le virtù solide.

99. Insegni loro il modo di fare con frutto la meditazione, di pregare, di celebrare la Santa Messa o di ascoltarla, di servire il sacerdote all'altare, di leggere libri di pietà adatti alle loro necessità e alle loro capacità. Insegni pure come fare spesso l'esame di coscienza, come confessare i propri peccati, consacrando più tempo alla compunzione del cuore che alla ricerca dei peccati; con quanta reverenza accostarsi all'Eucaristia; e finalmente come ricorrere a Maria Santissima con piena fiducia, in tutte le tentazioni e necessità.

100. Richiami spesso alla loro memoria di non cercare in nessuna cosa il proprio interesse, ma l'interesse di Cristo³; di avere in tutte le azioni un'intenzione retta, rivolta a Dio, e di non lasciarsi sfuggire alcuna parte del merito che possono acquistare, con l'aiuto della grazia, facendo tutto per piacere a Dio e alla Beata Vergine Maria, nostra dolcissima Madre.

101. Cerchi di conoscere a fondo i singoli novizi per essere loro più utile. Perciò si intrattenga spesso con ciascuno di loro in privato colloquio, e con bontà si faccia mettere al corrente delle loro cose. Sia convinto che da questi colloqui privati può derivare un grande bene.

102. Si informi del metodo che seguono nella meditazione e nell'esame; se usano l'esame particolare contro i propri difetti; in che modo resistono alle tentazioni e con quali mezzi; se in tutto ciò si attengono alle sue indicazioni.

103. Se è necessario che più novizi abitino nella stessa stanza, procuri che siano almeno tre e che uno di essi sia di virtù matura e provata. Parimenti, se uno rischia di perdere la vocazione per la vicinanza di parenti o per qualche altro motivo, avverta il Superiore. Questi vedrà se è il caso di trasferirlo in altra casa.

104. Lungo tutto il corso del noviziato segua diligentemente le disposizioni di ciascun novizio per capire chi riuscirebbe inutile alla Società e chi invece vi è chiamato e idoneo; ogni tre mesi scriva al Superiore Generale ciò che pensa al riguardo.

Art. III

Esame trimestrale dei novizi

105. Ogni tre mesi ciascun novizio, finché rimane nel periodo di prova, deve leggere le Costituzioni e riflettere su di esse. Poi deve essere interrogato:

106. 1°. Ha incontrato qualche dubbio o qualche difficoltà circa le Costituzioni? Gli piace il modo di agire della Società? Rimane saldo nella vocazione o talvolta viene preso dalla noia e ha voglia di andarsene?

³. Cfr. 1Cor. 13,5; Fil. 2,4.21.

107. 2°. C'è in casa qualcosa che gli dispiace? E' successo qualcosa che gli ha dato fastidio? Cos'è? Si applica volentieri alla meditazione e agli altri esercizi, per quanto dipende dalla sua volontà?

108. 3°. Si sente le forze fisiche e spirituali sufficienti per le opere a cui si dedica la Società? Ha intenzione di vivere e morire in questa Società di Maria, Madre nostra?

109. Si certifichi per scritto che questo esame è stato fatto e che il novizio ha debitamente risposto alle domande. Se si nota qualche novità o qualche notevole cambiamento da parte del novizio, si avverta il Superiore.

Art. IV

Ammissione dei novizi ai voti

110. Il diritto di incorporare i novizi alla Società mediante la professione dei tre voti spetta al Superiore Generale con il consenso degli Assistenti. Nessuno si arroghi tale diritto: esso può venire concesso solo in via eccezionale, a causa della distanza e tutto ben considerato davanti a Dio, dal Capitolo Generale della Società o dal Superiore Generale con il consenso degli Assistenti.

111. Perciò, prima di ammettere i novizi a pronunciare i voti, il Superiore immediato, sentiti i consiglieri, ne chieda e ottenga l'autorizzazione dal Superiore Generale. A questi deve riferire con esattezza quanti sono i novizi che faranno professione e quale è la virtù, l'indole, l'intelligenza e la cultura di ciascuno, onde egli conosca appieno tutti i suoi sudditi e possa disporre secondo la volontà di Dio.

112. Nessuno sia ammesso a pronunciare i voti se non è ben conosciuto e convenientemente istruito, e se la sua vocazione e la sua idoneità allo scopo che la Società si propone non risultano certe da prove sicure di sufficiente progresso nella virtù, specialmente nell'abnegazione di sé e nell'obbedienza.

113. Se si è perplessi sulla vocazione di qualcuno, si esponano al Superiore Generale i motivi pro e contro. Egli li vaglierà con i suoi consiglieri, dopo aver implorato l'aiuto di Dio, e giudicherà il da farsi. Però, affinché la Società non si carichi di una folla di inetti, il Superiore faccia attenzione a non ammettere mai uno nel quale non si riscontri con chiarezza, oltre alle doti necessarie alla vita religiosa, anche la debita idoneità mentale e fisica ai ministeri propri della Società.

114. Secondo le prescrizioni del Concilio di Trento e i decreti della Sede Apostolica, i novizi sacerdoti o destinati al sacerdozio devono fare il noviziato per un anno intero, in case approvate dalla Sede Apostolica. E' dato potere al Superiore Generale di prolungare l'anno di noviziato con un altro periodo di tempo da lui ritenuto opportuno.

115. Terminato il noviziato e compiuti i ventun anni, emetteranno i tre voti semplici e perpetui di castità, obbedienza e povertà, con la tacita condizione che, in caso di dispensa dal Sommo Pontefice o di esonero da parte del Superiore Generale nell'atto di dimissione per gravi e legittimi motivi, essi ne saranno pienamente sciolti, come se non li avessero mai fatti. Aggiungeranno il voto di non accettare dignità, come detto al n. 2.

116. I Fratelli coadiutori, adempite le prescrizioni esposte al n. 19, emetteranno i tre voti semplici e perpetui con la medesima condizione.

117. I novizi si prepareranno alla professione con un ritiro, durante il quale faranno la confessione generale sul periodo trascorso dalla confessione generale precedente e manifesteranno fedelmente le tentazioni che potessero sperimentare contro l'emissione dei voti.

CAPITOLO III

L'OSSERVANZA DEI VOTI

PREMESSA

118. Coloro che vengono aggregati a questa minima Società offrono spontaneamente se stessi e quanto posseggono alla Madre di Dio, Regina del cielo e della terra, per consacrare con maggior frutto, sotto la sua guida, la vita intera al servizio di Dio e alla salvezza delle anime in qualunque parte del mondo li voglia mandare l'obbedienza. Tutti devono quindi intimamente persuadersi che nulla può con maggior efficacia contribuire al raggiungimento di questo nobile scopo quanto l'impegnarsi nell'esercizio di tutte le virtù, ricalcando le orme della Vergine e soprattutto tenendo fede alle promesse fatte. Infatti, mentre con una fervorosa osservanza dei voti cercheranno di liberarsi completamente dagli attacchi terreni e da ogni altro disordinato affetto, diventeranno nel tempo stesso più pronti a fare la volontà di Dio, più disponibili ad assumere qualunque incarico per la sua gloria in qualunque parte del mondo, e si renderanno strumenti più efficaci delle divine misericordie verso il prossimo. Comprendano perciò con quanto zelo e con quanto fervore devono osservare i voti, di ciascuno dei quali si parlerà qui appresso.

Art. I

Voto di castità

119. Poco si dirà sulla castità, perché ciò che riguarda questa angelica virtù è chiaro di per sé e non ha bisogno di spiegazione. Tutti capiscono infatti quanta stima meriti e con quanta diligenza vada custodita. Nulla perciò devono trascurare per conservarla nella sua integrità: mortificare il corpo nella misura delle proprie forze e secondo il parere del confessore; fuggire l'ozio; tenere a freno i sensi, specialmente gli occhi; prevenire le occasioni; reagire ai primi inizi e sorvegliare i propri pensieri. Se saranno vigilantissimi in questo e si asterranno con diligenza anche dalle più piccole colpe di questo genere, Dio nella sua infinita misericordia li preserverà certamente dalle colpe più gravi.

120. Nelle tentazioni ricorran con fiducia e umiltà alla Vergine Maria, Madre di ogni purezza; si accostino con maggiore frequenza alla sacra mensa, secondo il consiglio del confessore e, senza turbamento, si raccolgano, anche se indegni, nelle piaghe del Signore Gesù, specialmente in quella del sacro costato.

121. Abbiamo cura di fuggire la compagnia di donne, sia per la propria salvaguardia e buona fama che per l'edificazione degli altri. Maria, Madre nostra, rimase

turbata al saluto dell'angelo ed ebbe timore¹. Quanto più dobbiamo temere noi, deboli e fragili canne! Se talvolta si presenta una necessità o una vera utilità di parlare con esse, la conversazione sia breve e abbia luogo dove possano essere visti. Si rechino raramente a scopo di visita in case dove stanno unicamente persone dell'altro sesso, abbiano sempre un compagno e siano muniti del permesso del Superiore, che lo dovrà concedere soltanto per grave motivo.

122. Non assumano la direzione di donne se non in confessionale e con la presenza in chiesa di almeno una persona, per quanto possibile. Parimenti, se sono chiamati a confessare un'ammalata, lascino la porta aperta in modo da poter esser visti e abbiano un compagno. Per lo stesso motivo, a questo ministero non si devono subito destinare i giovani sacerdoti, a meno che per qualche motivo il Superiore non giudichi diversamente.

Art. II

Voto di obbedienza

123. L'obbedienza consiste nell'obbedire a un uomo per Dio. Questa virtù fa sì che i fratelli vivano insieme e conduce al cielo per una via sicura. Perciò procurino tutti di averne una grande stima e di osservarla con tale perfezione che, se dovessero sopportare di venire superati da altri Religiosi in sapere, in penitenze e in povertà, non si lascino vincere da nessuno in obbedienza. Dimostrino così di essere veri figli e servitori della Beata Maria la quale, benché Regina degli Angeli e degli uomini, si sottomise sempre con ogni umiltà a tutti coloro con i quali viveva.

124. Cerchino dunque di imitare con tutte le forze dell'animo l'obbedienza della loro pia Madre, indirizzando a ciò ogni intenzione della mente. Obbediscano a tutti i Superiori immediati o mediati, sempre rispettando la gerarchia, e lo facciano per Dio, come se ubbidissero a Nostro Signore Gesù Cristo, di cui i Superiori fanno le veci. Obbediscano non con animo turbato, ma con sentimento di carità; non solo nelle cose che obbligano in coscienza, ma anche in tutte quelle in cui non si vede con certezza il peccato. Esegua con fedeltà tutti i loro ordini; si persuadano che tutte le loro disposizioni sono giuste e sottomettano completamente la propria volontà alla loro volontà, il proprio giudizio al loro giudizio. In tal modo faranno morire la volontà propria, causa di tanti mali e tanto nemica della divina Sapienza, e conseguiranno la perfetta obbedienza, della quale nulla è più prezioso.

125. La perfetta obbedienza, mentre viene prestata a un uomo, è rivolta a Dio, per il quale noi obbediamo. Essa deve essere umile e piena da parte del cuore; semplice e come cieca da parte dell'intelletto; totale nell'esecuzione e così pronta da far lasciare incompleta anche una lettera dell'alfabeto per correre là dove essa chiama; costante e virile in tutto, specialmente in ciò che dispiace alla natura e contrasta con il proprio giudizio o con la propria volontà.

126. Per trovare e comprare il tesoro della perfetta obbedienza, mediante la quale si offre a Dio un olocausto continuo di soavissimo odore¹, senza dubbio essi daranno volentieri tutto² se considereranno i copiosissimi frutti di pace e di meriti in essa nascosti, come pure quanto sia grande la felicità del Religioso che non fa niente,

¹. Cfr. Lc. 1,29-30.

¹. Cfr. 1Sam. 15,22; Sal. 40,7-9; Eb. 10,5-10.

². Cfr. Mt. 13,44.

neppure un passo, se non guidato dall'obbedienza, e quanto sia più dolce l'obbedire che il comandare: infatti, chi comanda può sbagliare, mentre chi obbedisce per Dio non ha nulla da temere.

127. Perciò, se sono davvero saggi, temeranno di seguire in qualsiasi cosa la propria volontà e faranno il possibile per non perdere, per trascuratezza o negligenza, alcuna parte dei meriti che possono guadagnare, con la grazia di Dio, obbedendo perfettamente e osservando tutte le regole con la più grande fedeltà.

128. Siano dunque attentissimi ad osservare tutte le regole, anche le più piccole, e prontissimi ad eseguire con gioia tutti gli ordini. Grazie alla loro obbedienza, i Superiori si sentiranno alquanto sollevati nel loro grave compito e non temeranno di comandare quanto credono utile per la maggior gloria di Dio, cosa che certo capiterebbe se i subalterni mostrassero dell'insofferenza o del malumore per gli ordini ricevuti: e quanti e quali danni ne patirebbe la disciplina!

129. Inoltre, non si contentino di obbedire, ma abbiano per i Superiori grande riverenza e grande rispetto sia interiormente che nelle manifestazioni esterne; vedano in essi Nostro Signore Gesù Cristo, di cui tengono davvero il posto; li amino come dei padri, compassionandoli per il grave peso imposto sulle loro spalle, ed espongano loro con fiducia quanto riguarda la propria condotta di vita (esclusa, s'intende, la manifestazione dei peccati).

130. Infine, se cadono in qualche infermità o hanno bisogno di qualche cosa, avvertano il Superiore, al quale è impossibile che vengano in mente al momento opportuno i bisogni di ciascuno. Parimenti, se prudentemente davanti al Signore temono che l'esecuzione di un ordine risulti dannosa per sé o per altri a causa di circostanze sconosciute al Superiore, non solo possono, ma anche devono esporre a lui con chiarezza e semplicità le proprie ragioni pro e contro. Però, una volta avvertito il Superiore, ne tenga egli conto o meno, restino completamente nella pace: infatti, resa nota la cosa, non devono affannarsi, ma mettere se stessi e tutto il resto nelle mani di Dio, di cui il Superiore fa le veci.

Art. III

Voto di povertà

131. I professi di questo Istituto possono conservare il cosiddetto dominio *radicale* dei propri beni. Di questi però è loro assolutamente proibita l'amministrazione, come pure l'erogazione e l'uso dei redditi. Perciò, prima della professione devono cederne l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso a chi loro piacerà, anche all'Istituto se così avranno liberamente giudicato. A questa cessione si può apporre la condizione che sia revocabile in qualsiasi momento; ma il professo non potrà in coscienza servirsi di questo diritto di revoca se non con il consenso della Sede Apostolica.

132. Lo stesso dicasi dei beni di cui venissero in possesso a titolo di eredità dopo la professione: devono cederne l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto come detto sopra.

133. Del dominio radicale possono disporre liberamente o con testamento o, previo permesso del Superiore Generale, con atti tra vivi. In quest'ultimo caso, la cessione dell'amministrazione, dell'usufrutto e dell'uso precedentemente fatta perde ogni

valore, a meno che non la vogliano far durare per un tempo di loro piacimento nonostante la cessione della nuda proprietà.

134. Ai professi non sono proibiti, con il permesso del Superiore, gli atti di proprietà prescritti dalle leggi.

135. Tutto quello che i professi acquistano, sia con il loro lavoro sia in vista della Società, non potrà essere trattenuto come proprio né riservato a disposizione personale; tutto va versato tra i beni della Comunità per l'utilità comune della Società.

136. Nelle varie disposizioni circa i beni temporali personali che vengono loro permesse, mirino soltanto ad un fine onesto, pio e meritorio davanti a Dio; scelgano di preferenza ciò che sembra maggiormente favorire la gloria di Dio, l'utilità della Congregazione, la comune edificazione, l'amore e l'unione nelle famiglie.

Art. IV

Alcune altre disposizioni sulla povertà

137. Per quanto è loro possibile con l'aiuto della grazia, cerchino di imitare Nostro Signore Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria soprattutto in ciò che riguarda la povertà. Essi ebbero sempre molto cara questa virtù, tanto che, mentre erano pellegrini sulla terra¹, spesso vollero mancare perfino del necessario. Sul loro esempio e per gli innumerevoli beni promessi ai veri poveri², amino questa virtù e procurino di conservarla nella sua purezza, secondo la norma dell'Istituto, come baluardo indispensabile della disciplina religiosa.

138. Essendosi fatti poveri spontaneamente per amore di Dio, almeno quanto all'uso dei beni materiali, non possono disporre di nessuna cosa senza permesso, né regalarla, prestarla, farsela prestare o prenderla come propria, né possono tenere in camera niente chiuso a chiave al Superiore. Senza permesso non accettino neppure somme di denaro da distribuire in opere buone di loro scelta.

139. Tutto ciò che è a loro uso - alloggi, vestiario, vitto e cose simili - deve sapere di povertà e di umile e religiosa semplicità.

140. Perciò, in camera non possono tenere pitture o sculture di gran valore, né tappeti di sorta, niente oltre ciò che è permesso. Per uso privato non possono conservare alcun oggetto d'oro o d'argento. In cappella però, per maggior dignità del culto, tali pitture, sculture, tappeti, candelieri d'argento e vasi d'oro si possono usare, ma senza nulla di superfluo. Se ricevono in dono qualche oggetto prezioso che non può servire in chiesa, di solito lo vendano per sopperire ai bisogni della Comunità.

141. Nessuno abbia una cavalcatura a proprio uso, neppure il Superiore Generale. In nessuna casa si terrà il cavallo, a meno di una vera necessità e con il permesso dei Superiori Maggiori. Né mai potranno tenersi uccelli o altri animali a scopo di divertimento.

142. Per quanto è possibile abbiano tutto in comune³, anche la biancheria da bucato. Tuttavia, se qualcuno è affetto da malattia infettiva usi biancheria a parte. Non tengano presso di sé né presso altri assolutamente nessuna somma di denaro di cui essi

¹. Cfr. Mt. 8,20; 2Cor. 8,9.

². Cfr. Mt. 5,3; 19,21.29.

³. Cfr. At. 2,44; 4,32.

soli possano liberamente disporre e che sia destinata ai loro usi privati, sia al presente che in avvenire.

143. Non si permettano di tenere come proprie le elemosine o le offerte che di solito vengono date per far celebrare le sante Messe. Se col passare degli anni le case della Società avranno redditi sufficienti da altre fonti, ottima cosa sarà non ricevere tali offerte.

144. Parimenti, non tengano per sé quei doni o piccoli regali di ogni specie che vengono offerti di spontanea iniziativa, sia pure da parenti; tutto deve venire versato in Comunità. Anzi, per evitare assolutamente qualsiasi tentazione di avidità, è meglio che questi piccoli regali, come capi di vestiario e simili, vengano distribuiti ad altri nella Società.

145. Ognuno abbia cura particolare delle cose a lui concesse in uso o in custodia, e prenda le dovute precauzioni perché nessuna si deteriori per colpa sua.

146. Contentandosi di ciò che passa la Comunità per gli usi necessari⁴, tronchino per amore di Dio ogni superfluo. E non abbiano vergogna di portare capi di vestiario usati o rappezzati, purché siano puliti. Se nella distribuzione delle cose necessarie toccano loro quelle più scadenti e grossolane, lungi dal prendere la cosa con malumore o dal protestare, lodino piuttosto il Signore che li ha messi provvidenzialmente in una felice occasione di dimostrare il proprio amore alla povertà e divenire più simili a Cristo Gesù, loro divino modello.

147. Anche tutti i servizi, per quanto umili e bassi, inerenti alla pulizia della camera, della biancheria e della persona e che i poveri sono soliti fare da sé, li facciano anch'essi alacramente da soli.

148. Se talvolta provassero i disagi della povertà, li sopportino almeno di buon animo, riponendo piena fiducia nell'aiuto di Dio e della Beata Vergine Maria. Non avrebbero infatti diritto di chiamarsi amanti della povertà e meriterebbero di venire derisi da Dio e dagli uomini se, dopo avere scelto di essere poveri, badassero poi sempre ai propri comodi e non volessero mancare di nulla.

149. Non si accontentino di aver rinunciato volontariamente ai loro beni o almeno al loro uso, ma si guardino anzitutto dal riprendere per attaccamento volontario e cupidigia ciò a cui hanno rinunciato per poter correre più speditamente verso la perfezione⁵ e affrettarsi con maggiore libertà verso i beni del cielo. Evitino anche di attaccarsi alle cose usuali: tale affetto li ostacolerebbe certamente molto nella via della perfezione.

150. Per potersi dedicare al servizio di Dio con maggiore libertà e con edificazione dei fedeli, e anche per evitare ogni apparenza di cupidigia terrena⁶, non chiedano compensi per la predicazione e per altri simili ministeri intrapresi dalla Società per la salvezza delle anime, in linea con il genere proprio dell'Istituto.

151. Per lo stesso motivo e per prevenire molti altri inconvenienti, non cerchino di guadagnarsi la benevolenza dei parroci o di persone importanti con la speranza di ottenere da loro aiuti, anche se molto utili alla propria casa. Mettano tutta la loro fiducia in Dio solo, il quale nella sua grande misericordia, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, provvederà egli stesso alle loro necessità. Se poi talvolta venissero proprio a mancare delle cose assolutamente indispensabili,

⁴. Cfr. 1Tim. 6,8.

⁵. Cfr. 1Cor. 9,24-26.

⁶. Cfr. 1Cor. 8,20-21.

potranno far conoscere la loro penuria a persone facoltose da cui abbiano speranza di venire amorevolmente soccorsi; e anche, se occorrerà, non abbiano vergogna di mendicare di porta in porta.

152. Infine, apprezzeranno moltissimo la povertà e saranno certamente solleciti e diligentissimi a conservarla nella sua purezza secondo la norma dell'Istituto se considereranno i numerosi beni in essa nascosti e con quanta severità Dio punirebbe chi la volesse eliminare: costui distruggerebbe il muro di difesa e il baluardo della vita religiosa, dando via libera nella Società a tutti gli abusi e a tutti i vizi.

Art. V

Voto di stabilità

153. Dieci anni dopo la prima professione dei tre voti religiosi, compiuto almeno il trentacinquesimo anno di età e, se si tratta di missionari presso gli infedeli, dopo circa cinque anni di vita missionaria, quanto prima moralmente parlando, tutti i Religiosi Sacerdoti saranno chiamati ad un secondo periodo di noviziato. Sarà destinata a questo scopo una casa particolare nella quale, sotto la guida di un Maestro espertissimo nelle cose di Dio e nelle vie dello spirito, essi si applicheranno totalmente per un anno o sei mesi allo studio della teologia mistica e all'acquisizione delle virtù solide. Finito questo periodo, rinnoveranno i voti già fatti e aggiungeranno il voto di stabilità nella Società fino alla morte.

154. Potranno emettere questo voto anche i Fratelli Coadiutori temporali, dopo dieci o almeno sei anni dall'emissione del voto perpetuo di obbedienza e purché abbiano raggiunto i quaranta anni. A questa professione si prepareranno con un ritiro di dieci giorni o anche più, a giudizio del Superiore.

155. Solo il Superiore Generale ha il diritto di ammettere al voto di stabilità, con il consenso degli Assistenti. Ciascuno cerchi di dimostrarsi così irreprensibile nella pietà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella carità, nella prudenza, nell'attaccamento alla Società e al suo spirito e ad ogni altra cosa riguardante la propria vocazione, che il Superiore non sia costretto a prorogare il tempo sopra indicato. Il Capitolo Generale determinerà le varie prove o esercitazioni a cui dovranno essere sottoposti i professi prima dell'emissione del voto di stabilità. Sia il Capitolo Generale nelle sue disposizioni che il Superiore Generale nell'ammettere a questo voto si guardino dal mostrarsi troppo larghi, perché il voto di stabilità ha effetti rilevanti.

156. Gli effetti del voto di stabilità sono:

- 1°. Unire più strettamente il Religioso alla propria Società;
- 2°. Abilitarlo a certi uffici nella Società, purché abbia le virtù e le altre qualità richieste;
- 3°. Far sì che i voti religiosi possano venire sciolti soltanto dal Romano Pontefice;
- 4°. Se una persecuzione o altra causa disperdesse i membri della Società, il voto di stabilità obbliga personalmente quanti l'hanno emesso a riunirsi appena possibile al fine di ricostituire la Società dispersa.

CAPITOLO IV

DIMISSIONE DALLA SOCIETÀ

Art. I

Dimissione di un Religioso professo non stabile

157. Qualunque Religioso professo non stabile può essere dimesso dal Superiore Generale con il consenso degli Assistenti se la dimissione è ritenuta necessaria per lui o per la Società. La facoltà di dimettere è riservata al Superiore Generale e non potrà venire comunicata se non a Superiori molto distanti dalla casa generalizia, solo per certi casi urgenti e con il consenso degli Assistenti. Infatti, se nessuno deve venire ammesso alla professione senza un serio esame preliminare, una riflessione ancor più ponderata è richiesta per poter procedere alla dimissione.

158. I motivi che sembrano dover costringere alla dimissione di un Religioso professo non stabile, in aggiunta a quelli elencati appresso per la dimissione di un professo stabile, sono specialmente i seguenti:

1°. Se ha fatto professione in altra Congregazione religiosa e lo ha tenuto nascosto ai Superiori; parimenti, se è tuttora legato da impegni secolari non dichiarati prima della professione e che non può soddisfare in Religione.

159. 2°. Qualche perversa inclinazione o vizio che si manifesta in pubblico e divenuta fonte di scandalo, di cui a mala pena si può sperare che si corregga.

160. 3°. Una certa malignità di temperamento che in comunità provoca dissidi e scandali e che il Religioso non si sforza in alcun modo di dominare.

161. 4°. Una notevole infermità che lo rende inabile ai ministeri della Società o che è contagiosa, e che non è stata dichiarata prima della professione. Però nessuno può essere dimesso per malattia sopravvenuta dopo la professione.

162. 5°. Un disgusto persistente del proprio stato o un'avversione di spirito verso i ministeri praticati nella Società, se il Religioso non riesce a contrastare efficacemente tale disposizione d'animo.

163. Uno qualunque di questi difetti può essere sufficiente motivo per dimettere un Religioso professo non stabile, tanto più se il Religioso lo ha tenuto nascosto con astuzia prima della professione.

164. I motivi richiesti per la dimissione di un Professo dei tre voti sono ugualmente richiesti per la dimissione di un Fratello Coadiutore temporale legato al voto di obbedienza. Queste dimissioni e lo scioglimento dai voti che le accompagna possono essere decretate dal Superiore Generale con il consenso degli Assistenti.

Art. II

Dimissione di un Religioso professo stabile

165. Il desiderio più ardente della Società è evidentemente quello che tutti i suoi figli corrispondano fedelmente alla propria vocazione e rallegrino la Chiesa con il profumo delle loro virtù fino alla morte. Ma la Società non può affatto tollerare che una pecora sviata dal retto cammino diffonda il contagio in tutto il gregge. E allora, poiché non le resta altro modo di ovviare a tanto male se non staccando da sé tale membro, soffrirà immensamente ogni volta che si dovrà giungere a tale lacrimevole rimedio.

166. I motivi per cui può rendersi necessario il decreto di dimissione a carico di un Professo stabile sono specialmente i seguenti:

1°. Se aderisce con ostinazione ad una eresia o ad uno scisma o sostiene una proposizione condannata dal Sommo Pontefice; parimenti se, con malizia, è favorevole ad opinioni o fa discorsi contrari a dottrine o ad atti della Chiesa Romana.

167. 2°. Se ha la detestabile abitudine di criticare e di seminare con malanimo le sue critiche fra i confratelli¹.

168. 3°. Se suscita o favorisce una fazione e tira altri dalla sua parte contro l'autorità del Superiore Maggiore o del Superiore immediato; se non vuole piegarsi all'obbedienza per orgoglio e cocciutaggine di mente; se è fomite di discordie tra confratelli.

169. 4°. Se con la parola o con l'esempio istiga gli altri a disprezzare le Costituzioni e a trasgredire le regole o li distoglie dalla vocazione.

170. 5°. Se commette in modo notorio qualche delitto grave o infamante, o vi spinge o consiglia altri.

171. 6°. Se conduce una vita scandalosamente sensuale; parimenti se ha il vizio di ubriacarsi.

172. Il Religioso professo stabile può essere dimesso solo per autorità del Romano Pontefice. Perciò, presentandosi il caso, il Superiore Generale, ottenuto il consenso degli Assistenti, presenterà al Sommo Pontefice una supplica di dimissione, esponendo con sincerità e chiarezza i motivi. Ciò fatto, si dovrà eseguire con esattezza quanto deciderà la Sede Apostolica.

Art. III

Compito del Superiore in caso di dimissione

173. La dimissione di un Professo è certamente una cosa gravissima, per la quale la coscienza del Superiore e dei suoi consiglieri può facilmente venire gravata. Perciò, prima di decretare una simile sanzione, bisogna usare tutta la possibile pazienza e longanimità, ricorrere a tutte le risorse dell'amore per arrivare alla conversione del colpevole e pregare Dio con insistenza. Infine, messo da parte ogni umano attaccamento, il Superiore deve pesare insieme con i consiglieri il pro e il contro con serietà e maturità.

¹. Cfr. Pr. 6,19.

174. Perciò il Superiore non dimetta nessun Religioso, specialmente se benemerito della Società o in grado di esserle utile per doni eccezionali ricevuti da Dio, senza averlo prima ammonito con bontà e anche supplicato di tornare sulla retta via. Per questo gli farà cambiare residenza, lo chiamerà presso di sé, se ciò parrà opportuno, e lo tratterà benevolmente¹ affinché si ravveda e ripari. Se questi e simili mezzi si dimostrano inutili, allora lo si dimetta senza pietà: nelle dimissioni, infatti, si deve badare molto più al bene comune che a quello personale.

175. Se poi il caso non è proprio urgente, il Superiore, anche a più riprese, separi quasi un tale Religioso dalla Società e lo metta in qualche casa speciale finché si corregga. Di lì non esca se non quando traspaia la speranza quasi certa del suo emendamento. Se rifiuta di obbedire, se ne vada.

176. Quando si comunica al Religioso il decreto di dimissione, bisogna anche dirgli che è completamente libero dai voti in virtù dell'autorità del Sommo Pontefice. Gli si restituiscano tutte le sue cose: i mobili ancora esistenti che portò con sé quando entrò nella Società e anche il denaro depositato presso la Comunità, però senza interesse e defalcandone le spese fatte per lui durante il noviziato e non ancora rimborsate.

177. Inoltre, nel congedarlo il Superiore gli rivolga parole di consolazione e faccia quanto può perché il Religioso non conservi alcun rancore contro la Società. Provveda nel modo migliore alla salvaguardia della sua reputazione presso i familiari e presso gli estranei e curi che i suoi parenti o altre persone secolari non rimangano mal disposte contro la nostra Congregazione.

178. Se qualcuno si ritira di sua iniziativa, non lo si riaccetti. Tuttavia, se si presenta pentito dopo poco tempo, il Superiore esamini i motivi per cui se n'era andato e se può essere un elemento utile alla Società. Se è dotato di ingegno e di buona volontà per cui può rendere buoni servizi alla Società e si era ritirato per qualche tentazione o su sollecitazione altrui, lo si può riaccettare; ma il Superiore vedrà in quale modo egli debba riparare.

179. Veramente deplorabile è la sorte di chi viene meno alla propria vocazione e, non volendo combattere le proprie passioni, ritorna nel mondo. E' quasi impossibile che in punto di morte non sia tormentato da forti angosce e che la sua salvezza eterna non corra grave pericolo.

CAPITOLO V

REGOLE COMUNI

¹. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'benigneque' invece di 'beneque'. Vedi sopra p. 13.

Art. I

Mezzi da cui possono ricevere aiuto per la vita spirituale¹

180. Lo scopo per cui si sono impegnati con i voti è promuovere la gloria di Dio e correre nella via della perfezione², mortificando tutte le inclinazioni disordinate. Abbiamo sempre questo scopo davanti agli occhi della mente e lo perseguano con incessante impegno. Si ricordino delle parole: "*Non andare avanti significa tornare indietro*" (S. Agostino in Ep. 131 ad Demetr. virg.).

181. Cerchino dunque in primo luogo di osservare fedelmente tutte le regole, anche le più piccole, e di compiere tutti i doveri del loro ufficio con purezza di intenzione e costante diligenza per amore di Dio: soprattutto in questo infatti consiste la loro perfezione.

182. Adoperino pure altri mezzi atti a suscitare il fervore e a vincere le cattive inclinazioni. Più di tutto, cerchino di tenersi uniti a Dio attraverso la mortificazione esterna e ancor più attraverso quella interna e mediante l'abituale conversazione familiare con lui. Per questo si rendano familiare la pratica della meditazione o orazione mentale, che è la fonte e il principio di ogni bene spirituale. Infatti, se *chi va con i saggi diventa saggio*³, quanta sapienza non attingerà chi cammina con Dio mediante l'orazione mentale! Le consacrino perciò ogni giorno il tempo dovuto.

183. Dopo l'orazione mentale, niente sembra maggiormente utile alla vita spirituale che il frequente esame di coscienza, perché serve molto alla conoscenza di sé e all'estirpazione dei vizi. Apprezzino moltissimo questo esercizio così utile e lo pratichino tutti i giorni; non lo tralascino quando sono in viaggio né, per quanto possibile, quando sono ammalati. All'occasione lo raccomandino agli altri.

184. Si spronino all'uso frequente dei Sacramenti e non differiscano la confessione oltre la settimana o al massimo i quindici giorni. In ogni casa potranno venire destinati ad ascoltare le confessioni dei Religiosi alcuni confratelli bene esperti nelle cose spirituali e raccomandabili per amore di Dio, carità fraterna e prudente zelo. Al confessore ciascuno esponga con grande umiltà, a maggior gloria di Dio, le proprie negligenze anche minime, le inclinazioni buone e cattive e le tentazioni, così da non tenergli nascosto nulla del proprio interno. Gli manifesti mensilmente anche il bene e il male fatto nel corso del mese: ciò serve moltissimo in vista della perfezione.

185. Se si confessa da un altro, è utile che apra poi nuovamente tutta la propria coscienza al confessore ordinario affinché questi, nulla ignorando, possa dirigerlo meglio. Parimenti, ognuno sottoponga al giudizio del confessore devozioni, veglie, penitenze o discipline corporali e altre simili mortificazioni che volesse intraprendere per desiderio di maggiore progresso. Il confessore regoli tutto con retto criterio, secondo le forze dell'interessato e tenendo conto dell'edificazione di tutti e di ciascuno. Se il direttore dubita se consigliare o meno questa o quella devozione o penitenza, o teme che uno esageri in tali mortificazioni, lo rimandi al Superiore. Questi vedrà davanti a Dio cosa permettergli.

¹. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'De eis quibus adiuvari possunt in spiritualibus' invece di 'De nonnullis mediis quibus ad perfectionis scopum attingendum iuari possint'. Vedi sopra p. 13.

². Cfr. 1Cor. 9,24-26; Gal. 2,2; 5,7; Fil. 2,16; 3,11-14; Eb. 12,1-2.

³. Cfr. Pr. 13,20.

186. Ogni giorno, nella misura del possibile, ascoltino la santa Messa o la celebrino. Ne imparino bene le rubriche e le osservino con pietà. Nel celebrare non siano precipitosi, ma nemmeno troppo lenti: verso un così grande Sacramento diano prova di quella pietà e di quella modestia che edifica i fedeli e dà testimonianza di fede. E' bene che i non sacerdoti facciano la comunione almeno la domenica e nei giorni festivi, e anche più spesso secondo il parere del confessore.

187. Il Superiore, tenendo sempre presente il maggior bene di tutti e di ciascuno, può privarli per un certo tempo della celebrazione della Messa o della comunione, e questo sia per mettere alla prova la loro virtù, sia per punirli di qualche mancanza. I Religiosi non gliene domandino neppure il motivo, ma si sottomettano umilmente al suo parere.

188. E' quanto mai degno della loro vocazione e gradito a Dio e alla Beata Vergine Maria, prodigarsi⁴ in tutti i modi e sull'esempio del divino Pastore⁵ per la conversione dei peccatori e chiederne spesso il ravvedimento con fervente preghiera. Si ricordino dunque di raccomandarli al Signore Gesù e alla Madre sua specialmente durante il ringraziamento tutte le volte che celebrano la Messa o si accostano alla sacra Mensa. Per essi potranno rivolgere tutti i giorni qualche preghiera ai Cuori di Gesù e di Maria e il mercoledì di ogni settimana offrire tutte le azioni della giornata.

189. Non si devono obbligare a cantare in coro la santa Messa o altri Uffici divini. Tuttavia, per moltissimi motivi, nelle case di studi di teologia e in quelle di noviziato, tutti gli alunni costituiti negli ordini sacri e per altro non legittimamente impediti, reciteranno l'Ufficio divino in comune, con pietà, all'ora fissata dal Superiore. Nelle case professe sarà ottima cosa recitare l'Ufficio in comune, anche quando possono intervenire soltanto due Religiosi. A questa recita, da eseguire con tono dolce, naturale, moderato, converranno con maggior premura nelle feste principali di Nostro Signore Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria, purché non vengano rimandati per questo i doveri di carità verso il prossimo.

190. La mortificazione del corpo è mezzo validissimo per condurre alla perfezione e all'estirpazione dei vizi. Per questo è loro fortemente raccomandata. Ognuno abbia presso di sé i consueti strumenti di penitenza. Ma per non oltrepassare i limiti né agire imprudentemente, la mortificazione sia moderata secondo retta ragione dalla guida del Superiore o del confessore. Vigili il Superiore che nessuno esageri in penitenze corporali, veglie, astinenze, studi o altre simili fatiche, onde non rechino pregiudizio alla salute e non impediscano quei maggiori beni ai quali devono soprattutto mirare secondo i fini dell'Istituto.

191. Non si preoccupino di ciò che riguarda il corpo⁶, ma non trascurino quanto è necessario nel Signore per conservare la salute e le forze fisiche per il maggior servizio di Dio. Chi dunque sente davanti a Dio che una cosa gli è veramente dannosa, o ha bisogno di qualche cosa riguardo all'alloggio, al vitto, al vestiario e all'esercizio della propria attività, o si sente eccessivamente oppresso dal proprio ufficio a motivo di qualche infermità fisica o morale, prima preghi e poi, con purezza di intenzioni e solo a gloria di Dio, ne metta al corrente il Superiore o colui che il Superiore avrà incaricato di provvedere a queste cose. Si astenga però dal fare pressione di persona o tramite altri; ma, sia che la richiesta venga respinta sia che venga accettata, resti del tutto tranquillo,

⁴. Cfr. 2Cor. 12,15.

⁵. Cfr. Gv. 10,11-18; Eb. 13,20; 1Pt. 5,4; 2,25.

⁶. Cfr. Mt. 6,25; Lc. 12,22.

sapendo con certezza che la cosa più utile sarà quella che verrà decisa dal Superiore, il quale tiene le veci di Dio.

193. Chiedano qualche volta al Superiore una penitenza per le mancanze commesse contro le regole ed eseguano fedelmente quella che viene imposta. Inoltre, poiché *il giusto è il primo accusatore di se stesso* (Pr. 18,17), non si scusino quando vengono ripresi, ma ricevano rimproveri e correzioni con sottomissione interna ed esterna, e se ne servano per il proprio emendamento.

194. Anzi, per favorire un maggior progresso spirituale e il rinnegamento di sé, tutti devono desiderare ed essere contenti per amore di Dio che chiunque li avverta caritatevolmente di mancanze o difetti notati in loro. Questo avvertimento lo dovrebbe fare soprattutto il monitore, che ogni Religioso deve scegliere e di tanto in tanto interrogare sui propri difetti. Devono pure desiderare ed essere contenti che chiunque venga a conoscenza di qualche loro errore o difetto, ne parli al Superiore come a un padre, a meno che non si opponga una ragione di segretezza. Però, nel riferire le cose, badino di non maggiorare la verità e di non farsi guidare da altro motivo all'infuori del puro amore per il bene comune e particolare.

195. Pur dovendosi sforzare continuamente di restare nel santo raccoglimento e conservare la purezza di intenzione in mezzo alle svariate loro occupazioni, siccome gli esercizi del sacro ritiro sono un mezzo validissimo per intensificare questa unione con Dio, vi si dedichino ogni anno, in privato o in comune, e all'occasione li raccomandino agli altri. Durante il ritiro facciano un'esame di coscienza più accurato e si preparino, secondo il parere del direttore, alla confessione generale di tutto l'anno. Indaghino pure più attentamente quale sia il loro difetto dominante, per estirparlo; di quale virtù abbiano maggiormente bisogno, per acquistarla; con quali mezzi possano vincere se stessi, osservare tutte le regole e compiere tutti i doveri del proprio ufficio con migliore diligenza, per amore di Dio; e come possano evitare quanto impedisce un maggior progresso. Alla fine del ritiro potranno così trovarsi totalmente cambiati. E' ottima cosa mettere per scritto propositi, buoni pensieri e illuminazioni che, grazie alla misericordia di Dio, potranno venire loro durante il ritiro.

196. Infine, abbiano sempre davanti agli occhi della mente lo scopo per cui hanno fatto professione nella Società: spogliarsi cioè dell'uomo vecchio e di tutte le sue passioni per rivestirsi del nuovo, che è Cristo⁷, e così poter seguire questo divin Salvatore⁸ e correre nella via della perfezione mediante il rinnegamento di sé e portando la propria croce⁹. Si impegnino dunque di continuo a ricalcare con purezza di intenzione le orme di Nostro Signore Gesù Cristo¹⁰, e spesso ciascuno si chieda: - Perché hai lasciato padre e madre, fratelli e sorelle e il mondo?¹¹ Perché sei venuto in questa Società religiosa?¹² Non è forse per divenire vero discepolo di Gesù Cristo¹³ e così ricevere il centuplo e la vita eterna da lui promessa?¹⁴ Non è perché, totalmente crocifisso al mondo¹⁵, totalmente morto alla carne e al sangue¹⁶, tu viva solo per il

⁷. Cfr. Col. 3,9-10; Ef. 4,24; Rm. 13,14.

⁸. Cfr. Mt. 16,24; Lc. 9,23.

⁹. Cfr. 1Cor. 9,24-26; Fil. 3,11-14; Eb. 12,1.

¹⁰. Cfr. 1Pt. 2,21.

¹¹. Cfr. Lc. 14,26.

¹². Cfr. Imit. I, 25,1.

¹³. Cfr. Lc. 14,26-27.33.

¹⁴. Cfr. Mt. 19,29.

¹⁵. Cfr. Gal. 6,14.

¹⁶. Cfr. Rm. 8,13; Gal. 1,16; 5,24.

Signore Gesù?¹⁷- Si spronino con questi e altri simili pensieri e si spoglino di ogni affetto carnale verso i parenti, amandoli solo in Dio e per Dio.

Art. II

Abbiano una particolare devozione alla Beata Vergine Maria

197. Ricordino quale Madre hanno scelto come loro¹ modello, e quanto sia grande il suo potere presso Nostro Signore Gesù Cristo. Ad essa si rivolgano con piena fiducia² in tutte le loro necessità e ne abbiano il dolce nome spesso sulle labbra, più spesso nel cuore³, amandola e onorandola con culto particolare.

198. Per implorare l'aiuto della sua protezione dicano tre *Ave* e un *Sub tuum* la mattina quando si alzano e la sera quando si coricano. Così pure⁴, passando davanti a qualche immagine di quest'Alma Vergine, la salutino piamente con le parole: *Ave, Maria, concepita senza peccato*.

199. Nelle prediche o in altre allocuzioni inseriscano possibilmente, almeno con una o due invocazioni, il suo nome e quello di San Giuseppe. In ogni occasione esortino i fedeli ad affidarsi con piena fiducia alla loro protezione.

200. Si comportino dovunque in modo da dimostrarsi veri figli di questa dolcissima Madre; ne recitino la corona tutti i giorni, secondo la possibilità; ne celebrino le feste con rinnovato fervore; prendano l'abitudine di meditare spesso i misteri del santo Rosario e di spiegarli frequentemente al popolo con chiarezza e semplicità. Dalla festa della Natività a quella dell'Immacolata Concezione cerchino di onorare il mistero dell'infanzia della Vergine con pia devozione e speciale diligenza.

201. Venga mantenuto l'uso di digiunare il sabato in suo onore o di fare, al posto del digiuno, qualche mortificazione, per esempio astenersi da una portata sia a pranzo che a cena. Lo stesso si faccia le vigilie delle cinque principali feste della Beata Vergine. Inoltre, sempre in suo onore, cerchino di passare il primo sabato di ogni mese in maggior raccoglimento, affinché ottenga loro la grazia di una santa morte. A questo scopo, in quel sabato offrano a Dio tutte le loro azioni e le compiano come se dovessero morire quello stesso giorno.

202. In onore della Beata Vergine e per ringraziarla di averli chiamati nella Società, ciascuno rinnoverà i propri voti: i Professi non stabili nei giorni della Purificazione o dell'Assunzione di Maria Santissima; i Professi stabili nel giorno dell'Assunzione. Questa rinnovazione non significa assumere un nuovo impegno, ma confermare e richiamare alla memoria quello già preso. A tale rinnovazione potranno prepararsi vivendo in maggior raccoglimento per sei giorni e con una confessione dall'ultima generale.

203. Nello stesso giorno dell'Assunzione o in un altro durante l'ottava della medesima festa, ciascuno, secondo l'opportunità, passi un'ora davanti al Santissimo Sacramento in onore del purissimo Cuore di Maria, affinché la Vergine Santa ringrazi il

¹⁷. Cfr. Rm. 6,10-11.

¹. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'sibi' aggiunto dopo 'Matrem'. Vedi sopra a p. 13.

². Cfr. Eb. 4,16.

³. Cfr. San Bernardo, 2 Omel. "Super Missus" (PL 183, 70D).

⁴. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'sic etiam' invece di 'die autem'. Vedi sopra p. 13.

suo divin Figlio per averli chiamati nella Società e per i benefici concessi loro durante l'anno.

204. Inoltre, per attestare tutti i diritti che Maria ha su di loro e sulla loro Società, la sua immagine sia collocata sopra la porta della camera di ciascun Superiore e sopra il posto che gli è attribuito in refettorio.

205. Dopo la Beata Vergine, onorino con particolare e affettuosa pietà San Giuseppe. Poiché è stato il capo della Famiglia di Nazaret, lo considerino tutti come il protettore di questa minima Società, anzi come il suo amministratore per le cose temporali. In ogni bisogno, dunque, ricorrano a lui con fiducia. Celebrino le sue feste con gioia e facciano tutto il possibile per aumentare il suo culto nella Chiesa.

206. Onorino pure con culto particolare San Michele Arcangelo, San Giovanni Evangelista, i Santi Giocchino e Anna e tutti gli altri Santi del cielo che si distinsero per una particolare devozione a Maria Santissima.

Art. III

Apertura di sé ai Superiori

207. Siccome è compito del Superiore aiutare e dirigere i sudditi nelle vie del Signore, non caricarli oltre le forze, non mettere in pericolo la loro salvezza e allontanarli dalle occasioni prossime del peccato; siccome egli deve destinarli a questa o a quella missione, a questo o a quell'ufficio secondo la volontà di Dio e il maggior vantaggio di ciascuno e disporre quanto è conveniente per il bene generale della Società, è della massima importanza che il Superiore li conosca appieno sia sotto l'aspetto interiore che sotto quello esteriore. Sarà bene perciò che ogni tanto rendano conto della propria vita specialmente ai Superiori Maggiori e che aprano loro spontaneamente il proprio animo con fiduciosa lealtà. In questa apertura non si vuole includere quanto è materia di confessione, salvo che il Religioso non voglia d'iniziativa sua far conoscere anche quello affinché venga più facilmente allontanata qualche occasione prossima di peccato. Ai Superiori ognuno manifesti con semplicità le mancanze esterne contro la regola, le tentazioni contro la vocazione, quelle che lo inclinano allo scoraggiamento e i progressi nelle virtù religiose. Così potranno ricevere consigli, parole di conforto e, se occorre, opportuni avvertimenti.

208. Inoltre, almeno una volta al mese ciascuno vada con umiltà e fiducia dal suo Superiore immediato e chiedi i suoi consigli per rimediare alle proprie necessità e correggere i propri difetti.

209. Per facilitare l'osservanza di questa regola così salutare sotto ogni aspetto, ciascuno consideri il Superiore come l'amico, il medico e il padre della propria anima; come colui che, tenendo il posto di Nostro Signore Gesù Cristo, nulla desidera più ardentemente che ridare calore a quest'anima con la più profonda carità, aiutarla e guidarla verso la felicità eterna, e non vuole né può servirsi delle confidenze ricevute se non per il progresso spirituale del Religioso.

210. Il Superiore nutra davvero tali sentimenti e li manifesti. Accolga ciascuno con viso affabile e sereno e con parole piene di bontà. Non interroghi su cose che potrebbero destare rossore. Con la sua carità e prudenza lasci persuaso il Religioso che saprà conservare il segreto inviolabile.

211. Se poi uno in qualche modo lo violasse, chiunque ne fosse testimone o lo venisse a sapere ne informi subito per scritto il Superiore Generale o, se si tratta del Superiore Generale stesso, il suo Monitore, affinché venga radicalmente eliminato ogni pretesto che porti a non fare quest'apertura così necessaria per il progresso spirituale.

Art. IV

Modo religioso di trattare con gli estranei

212. La nostra Società deve consacrarsi totalmente alla salvezza del prossimo in svariate opere di zelo. Per potersi dedicare con maggiore libertà ai ministeri propri dell'Istituto, in qualunque parte del mondo dove l'obbedienza li voglia mandare, si astengano completamente da affari temporali da trattare fuori dalla Società. Evitino, per esempio, di assumere l'incarico di amministratori dei beni di orfani o quello di procuratori per questioni civili o di esecutori testamentari; evitino di investire denaro altrui e perfino di dare consigli per investirlo utilmente, e altre cose simili. Non assumano neppure obblighi sia temporanei che perpetui, perché totalmente incompatibili con i suddetti scopi della Società.

213. Anzi, non dimentichino mai che con la professione religiosa hanno fatto divorzio dal mondo¹ e scelto Cristo come loro modello e sola eredità². Perciò, per essere più sicuri di mantenere i loro santi impegni, stiano continuamente in guardia e si tengano con cura lontani dal mondo a motivo dei suoi scandali³. Infatti in nessun'altra epoca è stato forse più pericoloso che nella nostra intrattenere relazioni con il mondo.

214. Evitino dunque di frequentare gente di mondo e non prendano l'abitudine di fare visite a grandi e a notabili, a meno che non siano mossi dalla preoccupazione di provvedere alla gloria di Dio e ad opere pie o che un tale dovere sembri non potersi omettere per qualche particolare motivo di convenienza approvato dal Superiore. In ogni caso non lo compiano mai senza un compagno.

215. Evitino anche le visite alla propria famiglia, a meno di un grave e urgente motivo e con il permesso del Superiore; e non mostrino il desiderio di stare a casa loro neppure per rimettersi più facilmente in salute. Per questo si affidino serenamente alla Società come a una madre che sa di dover circondare di affetto i propri figli e confortarli con ogni sollecitudine, specialmente quando sono ammalati. Se occorre, scelgano con gioia di morire, quando vorrà il Signore, nella casa di Maria, loro dolcissima Madre, e in mezzo ai loro confratelli di Religione.

216. Evitino pure inviti a tavola in casa di estranei, fossero anche sacerdoti secolari, a meno che non siano in viaggio. Questa proibizione non vale per la mensa del Vescovo.

217. Come la Beata Vergine Maria lasciò la solitudine solo per un certo tempo e per ordine di Dio o per il servizio del prossimo⁴, così non escano di casa che per obbedienza, ad esempio per un trasferimento o per le sacre funzioni del ministero o per sbrigare qualche affare importante della comunità o anche per un giusto svago, secondo l'ordinamento particolare della casa. E quando rientrano, avvertano il Superiore.

¹. Cfr. Gal. 6,14; Col. 2,20.

². Cfr. Nm. 18,20; Sal. 15,5.

³. Cfr. 2Cor. 1,12.

⁴. Cfr. Lc. 1,39-56.

218. Inoltre, non escano di casa senza un compagno designato. La designazione spetta al Superiore, e di solito questi la faccia in modo che, se uno non è molto pratico negli affari, gli assegni un compagno accorto e abile; se sembra dare poca importanza alle regole e all'obbedienza, riceva un compagno che le abbia in grande stima e sia dotato di solida virtù. Analogamente si deve agire negli altri casi.

219. Non intraprendano nessun viaggio senza vera necessità e, oltre il permesso, abbiano dal Superiore le *lettere di obbedienza*. In esse devono risultare la destinazione e le località in cui si permette loro di passare e di fermarsi. In viaggio, memori della loro famiglia, si controllino assiduamente per essere di buon esempio a tutti; anzi adempiano pure fedelmente, nella misura del possibile, gli esercizi di pietà. Dove esistono case della Società, prendano alloggio in esse e non altrove e, tutto il tempo che vi rimangono, sappiano che dipendono dal Superiore locale, per cui chiedano volentieri consigli a lui negli affari che eventualmente debbono trattare.

220. Del resto, ovunque si trovino, si raccomanda loro grandemente la modestia, perché dove è Cristo là c'è la modestia⁵. Perciò cerchino di regolare le loro parole, gli atteggiamenti e i sensi in modo da non offendere lo sguardo di nessuno ed essere di edificazione a tutti.

221. Solo il Superiore ha il diritto di chiudere o aprire le lettere, di qualunque specie esse siano. Egli le può leggere e anche trattenere, come giudicherà meglio nel Signore. Fanno eccezione le lettere indirizzate ai Superiori Maggiori o che provengono da essi.

222. I parlatori destinati a ricevere gli estranei siano fuori dei locali che servono alla comunità, ma in luogo accessibile e aperto a tutti, in modo che chi ci si trova possa essere visto facilmente. Nessuno si permetta di andarvi senza permesso e i colloqui siano quanto più possibile brevi. Non è permesso introdurre donne nei locali riservati ai Religiosi.

223. Date le necessità dei tempi, si permette la lettura del giornale. Ma per evitare ogni pericolo di danno spirituale, è assolutamente necessario che sia di ottimi principi, attaccatissimo alla Santa Sede e unico in ogni casa.

Art. V

Il silenzio

224. Il silenzio è l'anima del fervore spirituale, l'alimento delle virtù, il freno contro ogni licenza, la difesa delle comunità religiose. Abbiamo perciò grande stima di questo aiuto per la perfezione e se ne servano con ogni diligenza.

225. Presso di noi si devono distinguere tre gradi di silenzio: il grande silenzio, il silenzio comune e il silenzio di raccoglimento. Il grande silenzio va osservato dalla preghiera della sera alla fine della meditazione del giorno dopo. In questo frattempo, se capita di dover parlare, lo si faccia a bassa voce e quanto mai brevemente. Chi parlasse ad alta voce sarebbe ritenuto reo di trasgressione notevole. Anzi, in queste ore ciascuno si comporti con tanta discrezione e quiete, in camera e fuori, che in tutta la casa regni quella pace e quella specie di annientamento che nella tomba del Salvatore si protrasse dalla sepoltura alla Risurrezione. Il Superiore stesso,

⁵. Cfr. 2Cor. 10,1.

senza vera necessità, non riceva nessuno in camera e soprattutto si astenga dal fare colloqui ad alta voce.

226. Il silenzio comune si osserva durante tutto il resto della giornata fuori dei luoghi e dei tempi di ricreazione, specialmente in chiesa, in sacrestia e in refettorio. Se si presenta una vera utilità di parlare, lo si faccia a voce sommessa e brevemente.

227. Del resto, non dicano mai parole inutili, non facciano domande oziose su questioni che non li riguardano e per pura curiosità non chiacchierino delle notizie esterne.

228. Durante i pasti in refettorio manterranno il silenzio. A pranzo e a cena ascolteranno qualche utile lettura; però in certe Feste e circostanze più solenni il Superiore può dare il permesso di parlare. In refettorio evitino anche di divagare gli occhi e di tanto in tanto innalzino la mente a Dio.

229. Il silenzio di raccoglimento consiste nell'osservare il silenzio comune più rigorosamente del solito, evitando con maggior attenzione ogni parola inutile¹; anche durante la ricreazione parleranno con voce più moderata e si asterranno dai giochi. Nelle case della Società questo silenzio va osservato: 1°. nei giorni degli esercizi spirituali; 2°. nelle viglie delle Feste principali della Beata Vergine Maria; 3°. dalla Messa in 'Coena Domini' del Giovedì Santo ai primi Vespri della Domenica di Risurrezione (anzi, il Venerdì Santo non avranno fra loro alcuna conversazione); 4°. dal momento della morte di un membro della Società fino alla sua sepoltura.

230. Infine, non si accontentino del silenzio esterno perché, come dice San Gregorio (In Job, lib. III. C. XII): *A che serve la solitudine del corpo se manca la solitudine della mente?* Curino perciò soprattutto il silenzio interiore, reprimendo cioè gli assalti disordinati delle loro passioni, dimenticando il mondo, scacciando il pensiero, l'affetto e il ricordo delle cose terrene affinché la loro mente non resti occupata in altro che in sante meditazioni.

Art. VI

Alcune norme concernenti il corpo

231. La camera di ogni Religioso sia arredata con le cose seguenti: un letto con pagliericcio (al quale si permette di aggiungere un materasso di lana) e con lenzuola e coperte sufficienti; un tavolo sul quale poggia uno scaffale a due o tre ripiani; due sedie e un inginocchiatoio; un armadio della più modesta fattura, come quelli in uso nella Società fin dall'inizio, e alcune immagini pie. Sarà consentito anche un seggiolone di semplice paglia o di cuoio o di tela, purché sappia di povertà. Le pareti della camera non siano rivestite di tappezzeria, neppure di semplice carta decorata.

232. In camera non accumulino libri superflui, ma tengano soltanto quelli di cui hanno bisogno, prelevandoli dalla biblioteca comune, dove poi li riportino quanto prima.

233. I Superiori possono avere due stanze, arredate esattamente secondo la norma comune. In una di esse, però, potranno esserci più sedie per l'accoglienza di estranei.

¹. Cfr. Mt. 12,36.

234. Dopo pranzo nessuno prenda il caffè, se non quando viene offerto a tutti in certe occasioni straordinarie o quando qualcuno vi è stato autorizzato per un bisogno particolare. Non è consentito l'uso di liquori. Nelle Feste o in occasioni più solenni, al vitto solito si potranno aggiungere una o due portate, una qualità di dolce, del vino migliore del solito ma non troppo prelibato, e nulla più.

235. Durante la ricreazione possono tenere tra loro moderate conversazioni. Possibilmente si trovino assieme almeno tre. Se un Religioso non può prendere parte alla ricreazione con gli altri per malferma salute, si ritiri da solo in luogo più appartato o anche, con il permesso del Superiore, in camera.

236. Nelle camere non si tengano, senza permesso, colloqui privati.

237. Nelle case della Società si permettano soltanto quei giochi che si addicono a Religiosi sacerdoti che fanno professione di vita povera e del tutto aliena dallo spirito mondano.

238. Del resto rifuggano dall'ozio e, finché lo permette la salute del corpo, si tengano sempre in qualche modo occupati affinché il demonio non li tenti. E quantunque non sia per loro cosa opportuna insistere talmente nelle fatiche corporali da essere portati a trascurare lo spirito, tuttavia qualche attività corporale conviene un po' a tutti, specialmente a chi è impegnato negli studi o in lavori intellettuali. Bisogna interrompere di tanto in tanto questi studi o lavori e non prostrarli oltre i limiti del ragionevole, perché non rechino danno al fervore della pietà e alla salute del corpo.

Art. VII

Cura degli infermi

239. Verso gli infermi occorre usare un'attenzione tutta speciale. Si devono prestare loro con bontà tutti i servizi della più sincera carità e fare quanto si può per recare loro conforto e sollievo. Si stia attenti soprattutto a non dar loro nessun indizio di sentirli di fastidio o di peso.

240. Quando la malattia si aggrava e c'è pericolo di morte imminente, il Superiore si ricordi che è padre dell'infermo. Usi con lui maggiore sollecitudine, lo visiti più spesso, lo conforti. gli faccia coraggio, gli dimostri tutto il suo paterno affetto sia per quanto riguarda l'anima che il corpo. Esorti quanti sono in casa a pregare con grande pietà per l'ammalato. Soprattutto sappia che è suo grave dovere di coscienza avvertire l'infermo e prepararlo alla morte con la recezione dei Sacramenti. L'ammalato non tardi ad ascoltare questi paterni avvertimenti.

241. Verso coloro che si trovano in agonia va usata ogni possibile sollecitudine affinché muoiano santamente nel bacio del Signore. Ognuno si dia premura di supplicare per il confratello la Beata Vergine Maria, San Giuseppe e i Santi Angeli. Al momento opportuno tutti i Religiosi della casa, per quanto è possibile, si riuniscano nella camera del moribondo. Allora, prima di ricevere il santo Viatico e la sacra Unzione, l'ammalato domandi umilmente perdono di qualunque cosa abbia potuto offendere i confratelli. Poi, tenendo in mano una candela accesa, rinnovi la professione religiosa. Se non può fare queste cose personalmente perché troppo debole, lo aiuti un Padre; egli intanto manifesti con cenni le disposizioni del suo spirito.

242. Il Religioso in punto di morte ricordi ripetutamente di essere una vittima offerta e consacrata a Dio sotto gli auspici di Maria, sua dolcissima Madre, insieme con

Cristo, il quale in croce ha offerto se stesso a Dio Padre quale vittima graditissima per tutti. Cerchi perciò di aver in sé *gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale... annichilò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce*¹. Faccia atti di fiducia in Dio per mezzo di Gesù, Maria e Giuseppe; accenda sempre più nel cuore il desiderio di vedere Dio a faccia a faccia² e di goderlo pienamente in cielo. Non perda parte alcuna del tesoro nascosto in quest'ultimo sacrificio.

243. Il funerale del Religioso sia semplice, senza alcuno sfarzo, come si conviene a un povero. Il Superiore provveda che tutte le case della Società siano quanto prima informate per lettera del decesso e subito offrano a Dio per l'anima del defunto le Messe e le altre opere buone che si sogliono offrire per i defunti della Società. I sacerdoti della casa in cui è morto il Religioso, sacerdote o fratello coadiutore, diranno per lui tre Messe ciascuno oltre la Messa esequiale.

CAPITOLO VI

LE MISSIONI

Art. I

Missioni presso i Fedeli

¹. Cfr. Fil. 2,5.8-9.

². Cfr. Dt. 34,10; Gv. 1,18; 1Cor. 13,12.

244. Fa parte dello scopo della Società andare di luogo in luogo per disseminare la parola di Dio e catechizzare gli incolti. Per adempiere un così santo ministero in modo efficace e con profitto si proponano di imitare sempre Nostro Signore Gesù Cristo. Prima di insegnare in pubblico, egli volle restare quaranta giorni nel deserto; dopo andò per le città e i villaggi della Giudea predicando ovunque che il regno di Dio era vicino¹ e invitando i peccatori a penitenza².

245. Seguendo le orme del divino Pastore³, cerchino di prepararsi al ministero della predicazione mortificando le passioni e la carne, vivendo una vita veramente interiore e dedicata alla preghiera e anche impegnandosi seriamente nello studio della sacra e sana dottrina. Perciò, coloro che si preparano per le Missioni vanno spronati con la massima cura al rinnegamento di sé e al disprezzo di tutte le creature, perché giungano ad attaccarsi a Dio solo. Bisogna anche insegnare con particolare diligenza come esporre con chiarezza e semplicità le sante verità della Religione e in primo luogo i misteri del santo Rosario.

246. Il compito della predicazione non sia affidato a nessuno, almeno a nessun giovane sacerdote, se prima non sarà stato esaminato da due maestri di teologia e trovato abbastanza preparato e idoneo, se non avrà scritto e sottoposto le sue prediche al giudizio di due Padri competenti in materia e se non le avrà sufficientemente imparate a memoria.

247. Tutti poi prepareranno con diligenza le cose da dire, e di solito, almeno i giovani, non presumano di predicare improvvisando.

248. Nessuno predicherà la parola di Dio senza il consenso esplicito o almeno tacito dell'Ordinario del luogo e senza il permesso del Superiore Maggiore o del Superiore immediato.

249. E' bene che il gruppo in partenza per una Missione abbia sempre con sé l'autorizzazione del Vescovo nella cui diocesi va ad esercitare il ministero e sia pronto ad esibirla ai rettori delle chiese. Finita la Missione, riferiscano all'Ordinario del luogo, se questi lo desidera, quanto è stato fatto. Ne diano però preavviso al Superiore, a cui spetta stabilire da chi e come tale relazione debba essere fatta.

250. Per ogni Missione il Superiore nomini un direttore, al quale spetta programmare prediche ed esercizi nel modo che ritiene più fruttuoso viste le circostanze, e assegnare il lavoro secondo le capacità e le forze di ciascun missionario. Nessun altro si arroghi questo ufficio di direttore.

251. Durante la Missione, i missionari prendano alloggio e vitto presso i parroci del luogo o nella casa loro assegnata. Evitino di prendere pasti in casa d'altri, anche se vengono invitati, a meno che non si presenti qualche motivo eccezionale. Ricordino soprattutto quanto è loro raccomandata la modestia in tutto, la prudenza nel linguaggio, la sobrietà a tavola, specialmente nell'uso del vino, e si astengano dai liquori.

252. Nel corso delle predicazioni, mentre si prodigano per la salvezza degli altri non trascurino se stessi. Siano fedeli in tutta la misura del possibile alle loro pratiche di pietà. Cerchino soprattutto di fare ogni giorno la meditazione del mattino.

¹. Cfr. Mt. 9,35; 10,7; Mc. 1,15.

². Cfr. Lc. 5,32.

³. Cfr. Gv. 10,11-18; Eb. 13,20; 1Pt. 5,4; 2,25.

Durante il giorno, quando più ferve⁴ il lavoro, sorvegliano i moti interni dell'animo e si sforzano di tenersi con tutto il cuore uniti a Dio.

253. Avvicinandosi il momento di parlare in pubblico, il predicatore chieda perdono a Dio dei suoi peccati, almeno con un umile atto di raccoglimento mentale, ritenendosi indegno di annunciare le parole del Signore a fratelli che hanno in comune con lui nel cielo lo stesso Padre e che un giorno forse lo accuseranno al tribunale di Cristo⁵. Supplichi pure la Beata Vergine Maria, San Giuseppe e i Santi Angeli Custodi perché si degnino di assisterlo mentre predica, di suggerirgli le cose da dire, anzi di parlare per bocca sua. Faccia inoltre tutto il possibile per conciliarsi ovunque gli uditori trattandoli con carità, modestia e rispetto, pur conservando la libertà e la forza necessarie a chi è ambasciatore di Dio⁶.

254. Nel predicare abbiano tutti un modo di parlare chiaro, semplice, corretto e adatto alle capacità degli uditori, così che possano capire anche gli incolti.

255. Tutte le volte che parlano al popolo sarà bene che dicano qualche cosa sulla Beata Vergine Maria e San Giuseppe, almeno a modo di invocazione. Durante la Missione tengano almeno uno o due discorsi per celebrare le lodi ed esaltare le virtù di Maria Santissima; faranno anche ottima cosa consacrando i parrocchiani, specie i fanciulli, a questa veneranda Madre.

256. All'inizio di ogni Missione, ricordando che Nostro Signore Gesù Cristo ha detto: *Lasciate che i bambini vengano a me* (Mc. 10,14), i missionari saranno ben felici di esortare vivamente i genitori a mandare in chiesa la mattina seguente fanciulli e fanciulle per una particolare istruzione. Li accoglieranno con grande bontà. Lo stesso giorno o l'indomani ne ascolteranno le confessioni, li stimoleranno a essere devoti della Vergine Maria e di San Giuseppe, suggeriranno loro qualche breve preghiera da recitare tutti i giorni per la conversione dei peccatori.

257. Tutti dovrebbero desiderare e all'occasione chiedere umilmente di essere deputati a visitare gli ammalati e a comporre dissapori e liti, specialmente durante le Missioni; ma perché la carità sia ben regolata per mezzo dell'obbedienza, nessuno si incarichi di queste opere di misericordia senza il permesso del Superiore.

258. Verso i parroci, i vicari e gli altri ecclesiastici del luogo si mostrino del tutto umili e rispettosi. Non assumano le veci dei parroci e non prendano il loro posto né in chiesa né a tavola. Non prendano nessuna iniziativa di qualche rilievo senza consultarli e si guardino bene dal fare cose a loro sgradite.

259. Come l'Apostolo San Paolo, per non pesare su nessuno, provvedeva al bisogno suo e di quelli che erano con lui lavorando giorno e notte con le sue mani⁷, così i Nostri facciano il possibile per non essere di peso a nessuno⁸. Avendo alloggio e vitto⁹, presteranno la loro opera nelle Missioni e in altri simili ministeri gratuitamente¹⁰ e senza alcuna retribuzione. Potranno tuttavia accettare quanto sarà loro offerto spontaneamente; ma se un giorno la Società avrà redditi sufficienti, rinunzieranno anche a quello.

⁴. Cfr. Mt. 20,12.

⁵. Cfr. Rm. 14,10; 2Cor. 5,10.

⁶. Cfr. 2Cor. 5,20; Ef. 6,20.

⁷. Cfr. At. 20,34; 1Ts. 2,9; 2Ts. 3,8; 1Cor. 4,12.

⁸. Cfr. 2Cor. 11,9.

⁹. Cfr. 1Tm. 6,8.

¹⁰. Cfr. Mt. 10,8.

260. Quando, passato il periodo delle Missioni e delle predicazioni, i missionari tornano a casa, si riposino due o tre giorni. Poi sarà ottima cosa che passino alcuni altri giorni come in maggiore raccoglimento per rifocillare le forze dell'anima.

261. Inoltre, ogni anno tutti rimangano in casa per quattro o almeno per tre mesi, allo scopo di ravvivare lo spirito nell'osservanza della vita regolare, cercare di conservare e aumentare con lo studio la scienza necessaria e scrivere le loro prediche.

262. Infine evitino con cura la ricerca della propria gloria, nemica della gloria di Dio¹¹; si compiacciano di rimanere sempre ignorati e stimati come nulla¹². Usino tutti i mezzi che sembreranno più idonei per esercitare con frutto le opere di zelo; ma non cerchino mai, né direttamente né indirettamente, con parole o con scritti, su giornali o in qualsiasi altro modo, che venga divulgato in pubblico e magnificato ciò che parrebbe essere stato lodevolmente compiuto da loro: una tale cosa presso di noi è assolutamente da riprovare. Anzi, siano contenti se gli uomini non fanno alcuna menzione delle loro fatiche: poco importa infatti che la gente non parli di loro, purché il Padre *che è nei cieli e vede nel segreto*¹³ si degni di guardarli con benevolenza. Perciò, benché ai nostri missionari sia lecito predicare ovunque, tuttavia, qualora ci sia da scegliere, preferiscano quei ministeri che agli occhi degli uomini sembrano meno onorifici e meno proficui pur essendo a Dio ugualmente graditi. Arrida dunque loro grandemente, nello spirito della Società, il ministero dell'evangelizzazione dei poveri, della gente senza cultura e degli abitanti delle campagne.

Art. II

I confessori

263. Nessuno dei Nostri può confessare senza l'autorizzazione dell'Ordinario. Ma perché non nascano abusi, chi ha tale autorizzazione non eserciti il ministero della confessione senza il permesso del Superiore.

264. Inoltre, sebbene all'occasione tutti debbano rendersi utili al prossimo con consigli, avvisi o esortazioni, nessuno prenda la direzione spirituale di chiunque senza uno speciale permesso, eccetto che nel corso delle Missioni o di altri esercizi spirituali oppure in quei luoghi dove uno è stato deputato dal Superiore a tale ministero. Nessuno poi dia regole di vita per scritto, se non molto di rado, con estrema prudenza e con l'approvazione del Superiore.

265. A tutti i Nostri, specialmente ai giovani, si insegni accuratamente con quanta prudenza, con quanta purezza di intenzione e con quale santo zelo debbano dirigere le anime nel confessionale. Parimenti, ciascuno esamini con particolare attenzione le facoltà che gli sono concesse e comprenda bene i casi riservati.

266. Siano assidui al confessionale e quando sono chiamati ci vadano senza ritardo. Accolgano tutti i penitenti con uguale carità e dolcezza, qualunque sia la loro condizione. Possono di certo dedicare un tempo piuttosto breve a incoraggiare anime pie sulla via della perseveranza e del progresso; ma quando si tratta di riportare a Dio dei peccatori, specialmente se molto travati, si impegnino e si prodighino senza risparmio, non siano avari del tempo e non rifuggano da nessuna molestia.

¹¹. Cfr. Gv. 7,18; Rm. 8,7; Gc. 4,4.

¹². Cfr. Imit. I, 2,3.

¹³. Cfr. Mt. 6,6.9.

267. Nel proporre quesiti sui casi di coscienza che si incontrano usino molto tatto e cautela, perché non sorga mai alcun sospetto circa il segreto della confessione.

Art. III

Missioni presso gli Infedeli

268. Le Missioni presso gli Infedeli dipendono dalla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede. I Nostri accolgano i suoi documenti con rispetto, ne attuino le prescrizioni con esattezza e ad essa si rivolgano nei dubbi e nelle difficoltà o direttamente o per mezzo dei Superiori della Società.

269. Il primo dovere della Società riguardo a queste Missioni ce lo indica Nostro Signore Gesù Cristo stesso quando dice: *La messe è molta, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe* (Mt. 9,37.38). Così, poiché il Signore nella sua misericordia ha affidato a noi, davvero pochi, il compito di raccogliere soprattutto la grande messe dell'Oceania, dobbiamo prima di tutto supplicare con fervore e senza interruzione questo amorevolissimo Padre perché susciti e mandi nuovi operai che possano raccogliere con noi quella messe.

270. Il secondo dovere è quello di impegnare con sommo amore¹ le nostre persone e le nostre cose² affinché quelle pecorelle dell'Oceania e le altre che il Sommo Pontefice vorrà affidare alla Società, per quanto smarrite o poco mansuete, accelerino il passo verso l'ovile di Cristo³. Nessuna difficoltà, dunque, e nessuna privazione ci spaventino inducendoci a rinunciare all'impresa; ma abbiamo fiducia nel Signore e preghiamolo ogni giorno per la conversione dei peccatori e degli infedeli, sull'esempio della Beata Vergine, la quale pregava di continuo per la redenzione e la salvezza del genere umano⁵.

271. Siccome poi questa Società di Maria, grazie alla misericordia di Dio, è la madre e per così dire la fonte degli apostoli destinati alle missioni di cui assume la responsabilità, essa porrà la massima diligenza nello scegliere con saggezza e nel formare con forza coloro che vorranno dedicarsi ad un compito così difficile.

272. Bisogna provvedere con ogni cura che vengano scelti soltanto coloro che hanno corpo sano e salute robusta; che spiccano per pietà, fede, zelo, umiltà, prudenza; che sono attaccatissimi alla Chiesa Romana; che hanno un animo costante e intrepido; che amano ardentemente il Signore e bramano di procurargli gloria; che sono devotissimi alla Madre di Dio, Maria, e a San Giuseppe; che hanno coscienza retta e virile. Perciò non sono da mandare i delicati, i malaticci, quelli portati al vino e nemmeno chi è sospetto di questo vizio, gli scrupolosi, i meticolosi, gli irrequieti, i caratteri difficili, gli incostanti, ecc., ecc.

273. Nessuno sarà mandato se non ne farà richiesta. Anzi, è cosa prudente e molto opportuna che non si risponda subito favorevolmente a coloro che chiedono di consacrarsi a Missioni di questo genere e che talvolta li si respinga quasi duramente, perché la loro vocazione risulti più certa. Il Superiore indaghi prima di tutto se sono mossi da intenzione retta e soprannaturale. Tuttavia, si guardino bene tutti i Nostri dal

¹. Cfr. 2Cor. 12,15.

². Cfr. Promessa di Fourvière (OM, doc. 50, righe 23-24).

³. Cfr. Mt. 18,10-14; Lc. 15,4-7; Gv. 10,16.

⁵. Cfr. At. 1,14.

distogliere in modo sconsiderato dal buon proposito il Religioso che vuole seguire questa vocazione.

274. Inoltre, prima che partano siano esaminati da due maestri di teologia sulla dottrina sacra e specialmente sulle difficoltà e sui casi che possono capitare più spesso fra gli infedeli.

275. Infine, la Società nulla deve trascurare perché i suoi figli che si dedicano alla propagazione della Fede in paesi lontani in mezzo a tanti pericoli, strapazzi e tribolazioni, siano aiutati nel modo più efficace a corrispondere fedelmente alla propria vocazione. E nessuno dimentichi che quanti sono mandati presso gli infedeli e quanti sono tratti presso i fedeli sono tutti membri di una sola ed unica Società e rimangono partecipi di tutti i suoi beni. Perciò non trascurino di sostenersi a vicenda nella gioia del Signore, pregando gli uni per gli altri e mediante un salutare scambio di lettere.

CAPITOLO VII

BENI TEMPORALI DELLA SOCIETÀ

Art. I

Quali beni può avere la Società

276. Per una maggior povertà sarebbe certo molto desiderabile che la Società, riponendo solo nel Signore tutta la sua fiducia, non possedesse nulla né in comune né a nome di singoli membri. Ma per molteplici motivi è sembrato opportuno nel Signore dover concedere che ogni casa o collegio possa avere proprietà o rendite stabili per il sostentamento dei suoi membri. Queste rendite potranno provenire da beni mobili o immobili, oppure da elemosine che benefattori esterni o membri della Società offrono spontaneamente, o ad altri legittimi titoli. Rendite di questa specie sono possibilmente da assegnare, nella misura sufficiente al loro sostentamento, soprattutto alle case di noviziato e di scolasticato.

277. Gli immobili regalati spontaneamente si possono accettare per i bisogni comuni della Società. Ma affinché il muro portante della vita religiosa, cioè la povertà, venga mantenuto sempre nella sua integrità e perché tengano lontana da loro ogni sollecitudine per i beni della terra e siano di buon esempio ai fedeli¹, si proibisce a qualunque casa di comprare immobili (prati, vigne, poderi, edifici da dare in affitto e simili) per percepirne le rendite. Gli immobili che venissero regalati da benefattori si affittino, per evitare le distrazioni e i fastidi dell'amministrazione, o meglio al momento opportuno e rispettando quanto va rispettato, si vendano². I boschi però e altre piantagioni di alberi si possono conservare per l'uso della Società.

278. Per far fronte a difficoltà improvvise e straordinarie la Società abbia una cassa sussidiaria generale. E poiché è giusto che una istituzione destinata al bene di tutti venga mantenuta con l'aiuto di tutti, affinché alla predetta cassa venga aggiunto continuamente il denaro sufficiente, ogni Provincia della Società sarà tenuta a versare una parte del proprio superfluo. La quota di ogni Provincia sarà determinata dal Consiglio straordinario di cui al n. 336. Alle singole Province però venga lasciato un margine abbastanza ampio perché possano provvedere comodamente alle loro necessità. Da questo tributo vanno esentati quei doni che, per espressa volontà dei donatori, vengono destinati esclusivamente ad una singola Provincia.

279. Le somme provenienti dalle suddette quote saranno deposte ogni anno nella cassa sussidiaria alle date stabilite dal Superiore Generale. Questa cassa sarà chiusa con tre chiavi diverse: una la terrà il Superiore Generale, un'altra un Assistente e la terza l'Economo Generale. Nessuna somma può esservi messa e nessuna prelevata se

¹. Cfr. 1Tm. 4,12.

². Cfr. At. 2,45.

non sono presenti questi tre responsabili e dell'operazione va fatto un accurato verbale in apposito registro. Il verbale deve indicare con esattezza la data e il motivo dei prelievi o la provenienza dei depositi. Detto registro deve rimanere sempre nella cassa stessa.

280. Il Superiore Generale non potrà erogare il denaro di questa cassa se non con il consenso degli Assistenti. Da essa non preleverà nulla per suo uso personale e nulla per le spese della Casa Generalizia, eccetto quando, a giudizio dei medesimi Assistenti, detta casa si trovasse in tali necessità per cui bisognerebbe aiutare anche le altre case.

281. Il denaro della cassa sussidiaria deve servire a erigere nuove fondazioni e a sostenere le case destinate ad accogliere i Religiosi anziani o infermi, a formare i novizi e istruire gli scolastici quando una Provincia non riesce a far fronte da sola a tali bisogni. Alla stessa cassa si deve pure attingere per soccorrere singole case travagliate da eccessiva povertà o per pagare le spese al Preposito Generale o al suo delegato per la visita alle case della Società. Ma la cassa sussidiaria non deve servire ad altro.

282. Si istituisca nello stesso modo una cassa sussidiaria in ogni Provincia. Ogni casa della Provincia dovrà versare ad essa una parte del proprio superfluo, da qualunque fonte esso provenga: dagli immobili o dai redditi annuali della comunità, da redditi personali dei Religiosi, dalle rette degli alunni, da regali ricevuti di fuori.

Art. II

La corretta amministrazione dei beni della Società

283. Nella Società tutti i beni sono comuni¹. Possono essere di due specie: degli uni la Società è proprietaria e usufruttuaria; degli altri è solo usufruttuaria, come nel caso di beni di cui un Religioso, al momento di emettere i voti, lascia alla Società l'usufrutto pur conservandone la proprietà. Agli uni e agli altri sovrintende nel Signore il Superiore Generale. Tocca a lui, con l'aiuto del consiglio degli Assistenti, amministrare questi beni o i loro frutti, o direttamente o per mezzo dei Provinciali e dei Superiori locali o per mezzo di chiunque altro egli vorrà investire dei necessari poteri. Assicurerà l'amministrazione nel modo che davanti a Dio crederà più utile alla gloria di Dio e al bene comune della Società, con la dovuta sottomissione alle Costituzioni dei Sommi Pontefici e nel rispetto dei Decreti della Sede Apostolica, soprattutto in materia di alienazioni.

284. Per questa amministrazione è molto opportuno ricorrere ad un estraneo onesto e competente negli affari, del cui aiuto e parere si possano avvalere per gli atti amministrativi legali, specie nei casi contenziosi.

285. Nell'amministrazione di questi beni e nel trattare altri affari del genere si ricordino sempre della Società alla quale appartengono e cerchino di edificare con la parola e con l'esempio tutti quelli con i quali hanno da trattare, mantenendoli ben disposti verso di loro personalmente e verso la Società, per il maggior servizio di Dio e l'onore della sua Madre. Se nel corso di tali negoziati nasce qualche difficoltà da parte dei parenti di un Religioso o da parte di un estraneo, lascino piuttosto perdere il proprio diritto per salvare la carità, poiché la pace e la buona reputazione valgono più dell'oro.

286. Tuttavia niente impedisce che possano difendere i propri diritti in tribunale se il Superiore Generale, con il consenso degli Assistenti, giudica nel Signore

¹. Cfr. At. 2,44.

utile o necessario procedere così per il servizio di Dio. Per prevenire queste liti, cerchino in ogni modo di dare una solida impostazione a tutti gli affari che hanno da trattare, mettendoli al sicuro secondo la legge. Perciò, con tutta la prudenza possibile, non si fidino della parola di coloro con cui trattano e non lascino andare le cose per le lunghe: essi devono agire come se dovessero morire quella notte stessa².

287. Per lo stesso motivo in qualsiasi casa tutte le entrate e le uscite vengano annotate con esattezza in un registro che va conservato con gran cura. Si deve pure tenere un registro dei beni lasciati in deposito dai novizi o dati da un Religioso alla Società sotto condizione.

288. La Società si mostrerà nel miglior modo possibile riconoscente verso i benefattori, soprattutto iscrivendone i nomi su apposite tabelle a perpetua memoria del beneficio e rendendoli partecipi delle buone opere che, grazie alla divina misericordia, vengono compiute nella Società. Mai però, sotto nessun pretesto di necessità, vengano assunti impegni contrastanti con i fini della Società, per esempio quello di tenere un pensionante in qualche nostra casa. Non si assumano neppure obblighi perpetui, perché con l'andare del tempo la Società non abbia troppi gravami. Questa proibizione non va intesa dell'obbligo, imposto da un fondatore o da un insigne benefattore, di tenere gratis in qualche collegio uno o due alunni, o di celebrare in qualche casa una o due Messe all'anno, purché tale obbligo non vada oltre il tempo che la Società terrà quel collegio o quella casa. Parimenti, si può accettare l'obbligo di predicare le Missioni in una parrocchia a scadenze determinate, a condizione che cessi con la chiusura della casa che si è obbligata o con l'esaurimento del capitale a ciò destinato. Del resto, di qualunque specie siano, gli obblighi non si possono assumere se non con il permesso del Superiore Generale, accompagnato dal consenso degli Assistenti.

289. E' riservato al Superiore Generale stipulare o permettere qualsiasi contratto. Senza il suo permesso non si possono acquistare a nessun titolo immobili di grande valore né accettare fondazioni né costruire nuovi edifici comportanti notevole spesa: e il Superiore Generale non darà tali permessi se non con il consenso degli Assistenti e dopo aver ben ponderato la cosa. Affinché egli possa valutare meglio sotto ogni aspetto i vantaggi e gli svantaggi di un progetto, il Provinciale gli trasmetta una fedele descrizione dell'edificio e delle spese preventivate.

290. Senza il consenso degli Assistenti e la previa licenza della Santa Sede, il Superiore Generale non può vendere né ipotecare beni immobili o beni mobili di grande valore appartenenti alla Società né ricevere denaro in mutuo.

291. In un'amministrazione di tale importanza il Superiore supremo sarà aiutato dall'Economo generale. Se occorre, egli potrà affiancare all'Economo generale altri collaboratori. Quanti hanno l'ufficio di economi nelle case provinciali e nelle altre case si terranno di tanto in tanto in relazione con l'Economo generale: ogni semestre o almeno ogni anno gli renderanno conto delle entrate e delle uscite tramite il Provinciale e lo avvertiranno delle riparazioni che si prevedono necessarie e che non sono puramente *locative*, così che per mezzo di lui il Superiore Generale possa vedere chiara la situazione economica di tutta la Società e decidere con gli Assistenti quanto sembrerà opportuno.

292. Per salvaguardare la povertà e tenere lontana ogni apparenza di cupidigia, i Superiori locali, se hanno dei proventi superflui, non li tengano in deposito presso di sé, ma li mandino al Provinciale. Questi poi, versata la quota dovuta alla cassa sussidiaria generale, riponga tutto il resto nella cassa provinciale. Di questa cassa egli si

². Cfr. Lc. 12,20.

servirà, sentito il parere dei consiglieri, per venire incontro ai bisogni della Provincia, preavvisando il Superiore Generale se si tratta di una somma importante.

293. I Superiori locali a loro volta, per la buona edificazione di tutti e secondo le possibilità delle rispettive case, non solo possono ma anche devono distribuire le normali elemosine e aiutare le opere pie della zona che vengono loro raccomandate.

294. Del resto la Società stessa, così come ogni casa, deve rifuggire dai beni superflui. Perciò una volta provveduto alle necessità delle case della Società, se per caso resta qualcosa di superfluo il Superiore Generale deve dispensarlo, con il consenso degli Assistenti, in opere pie fuori della Società. A motivo degli inconvenienti che ne possono derivare, è assolutamente proibito dare denaro sotto forma di mutuo, come pure prestarsi per dare garanzie.

295. Infine, il Superiore Generale e i suoi consiglieri, i Padri del Capitolo Generale e tutti quelli a cui spetta, ricordino che essi non sono padroni dei beni della Società, ma solo amministratori. In questa amministrazione poi si deve mirare solo al bene comune della Società e attenersi strettamente alle leggi e allo spirito proprio Istituto. Perciò, per quanto abbondanti potranno essere in avvenire le rendite della Società (Dio voglia che essa non abbia mai più del necessario o del conveniente!), per nessun motivo sia lecito allontanarsi dalla semplicità, dalla modestia e dalla povertà richieste dalle Costituzioni, e ciò sia nel mobilio, sia nel vitto, sia nella costruzione di nuovi edifici, soprattutto per la parte destinata all'abitazione dei Religiosi. Certo, questi edifici devono essere solidi e idonei alle loro finalità, ma devono restare del tutto privi di decorazioni e di magnificenza mondane. Su questo punto i Visitatori, come è loro dovere, siano molto vigilanti.

CAPITOLO VIII

GOVERNO DI TUTTA LA SOCIETÀ

Art. I

Il Superiore Generale

296. Come nell'organizzazione militare, oltre agli ufficiali inferiori gerarchicamente subordinati e posti a capo di singoli settori loro affidati, c'è un ufficiale maggiore che porta la responsabilità dell'insieme e il cui primo dovere è quello di far sì che ogni cosa venga bene amministrata e orientata verso gli obiettivi generali, così in questa minima Società, che è come una schiera ordinata in battaglia¹ contro i nemici della salvezza sotto la guida e gli auspici della Madre di Dio, il bene generale e quello particolare richiedono che, oltre ai responsabili delle singole case e delle Province, i quali provvedono a finalità particolari, ci sia un Capo, ossia un Superiore Generale, il quale abbia la responsabilità e la cura dell'intera Società e si proponga come fine primario che essa si conservi, si sviluppi, sia ben governata e venga fatta progredire con sapienza verso i suoi scopi generali, per il maggior servizio di Dio e l'onore della sua Madre.

297. Per molteplici motivi questo Superiore deve essere eletto con mandato perpetuo, cioè a vita. Venga scelto tra quei sacerdoti che sono conosciuti da tempo nella Società e ne sono grandemente benemeriti, godono della stima universale, eccellono per sapienza e prudenza, spiccano per amore alla preghiera e per vera umiltà e hanno fatto il voto di stabilità. Non importa se occupa un posto di primo o di ultimo piano, purché non sia insignito della dignità episcopale. Rispetto agli altri, sia il più fornito di quelle doti che in un Superiore sembrano necessarie perché possa sostenere il peso di una tale carica, a maggior gloria di Dio e a edificazione di tutti.

298. Tra le doti che si auspicano nel Superiore Generale queste sono le principali:

1°. Sia veramente uomo di preghiera ed esperto nelle cose spirituali; abbia tanta intimità con Dio e tanta devozione alla Beata Vergine Maria che con le sue assidue preghiere faccia scaturire per tutta la Società un'abbondante sorgente di grazie e con i meriti dei suoi santi desideri renda i suoi figli spirituali partecipi dei doni divini.

299. 2°. Sia spoglio di ogni fiducia in se stesso e di ogni ambizione e considerazione umana; confidi soltanto nell'aiuto di Dio e nell'onnipotente protezione della Beata Vergine; miri unicamente al servizio di Dio e al bene della Società per amore di Dio. Fatto specchio e modello di tutte le virtù, specialmente di una sincera umiltà e di una vera povertà e carità, sproni i sudditi e li aiuti con il buon odore² della sua vita, il più efficace di tutti i mezzi.

¹. Cfr. Ct. 6,3.

². Cfr. 2Cor. 2,15.

300. 3°. Grazie alla divina Misericordia, mantenga convenientemente mortificate e sotto controllo le affezioni disordinate o passioni, perché nelle svariatissime questioni che fanno capo a lui non gli tolgano né gli sminuiscano la perspicacia e la rettitudine del giudizio.

301. 4°. Guidato dallo spirito di Dio, non tema quando occorre unire la severità alla benignità e alla dolcezza, così da non scostarsi da quanto avrà giudicato più opportuno e più gradito a Dio. Tuttavia sappia compatire in tal modo le debolezze dei suoi figli nella carità del Signore che coloro ai quali avrà rivolto ammonizioni o rimproveri anche penosi per la natura debbano tuttavia riconoscere secondo lo spirito che egli ha fatto il suo dovere.

302. Inoltre è quanto mai necessario che egli abbia *sollecitudine* non mediocre per iniziare tempestivamente e senza tardare quanto è richiesto dal servizio di Dio e dal suo ufficio; *tenacia* per condurre a termine le iniziative senza lasciarle dormire; *vigilanza* per conservare e accrescere il buon nome della Società; *fortezza d'animo* per sopportare con pazienza le debolezze altrui e superare le avversità; *magnanimità* per intraprendere cose grandi per la gloria di Dio e la salvezza delle anime e per portarle avanti con costanza nonostante le opposizioni. Tutte queste doti gli occorrono affinché, nascosto davvero nel suo nulla ma insieme totalmente attaccato a Dio solo, sappia dominare gli eventi e non si lasci esaltare dai successi né scoraggiare dalle critiche e dalle minacce.

303. Se tuttavia qualcuna di queste qualità gli facesse difetto, Dio stesso certamente vi supplirà nella sua immensa misericordia, per la preghiera di Maria sua Madre. Ma è assolutamente necessario che egli almeno spicchi per amore alla povertà religiosa; abbia l'abitudine di abbandonare ogni preoccupazione nel seno della divina Misericordia; abbia molto approfondito le Costituzioni e lo spirito proprio della Società; sia attaccatissimo al Romano Pontefice e ai suoi decreti, diritti e prerogative; ami con saggezza la Società e, in ossequio a Dio, sia pronto a subire la morte per essa; sia custode fedelissimo dello spirito che le è proprio e delle tradizioni e degli usi vigenti in essa fin dall'inizio; sia dotato di un ottimo dono di intelletto e di giudizio per poter capire le cose con esattezza e dirigerle con sapienza; abbia una coscienza retta che gli permetta di stare nel giusto mezzo tra l'indulgenza e la severità; sia dotato di una certa destrezza e religiosa capacità nel trattare secondo lo spirito di Dio tanti problemi con persone tanto diverse.

304. Gli sarà utilissima, anzi indispensabile, una buona cultura perché spesso dovrà parlare con gente colta. Ma molto di più e in misura poco comune gli servirà il dono della prudenza e del discernimento dello spirito divino per saper distribuire con saggezza tanti consigli a persone così diverse, tanti rimedi a debolezze così svariate e trattare tanti affari dentro la Società e fuori di essa.

305. Sotto l'aspetto fisico è auspicabile che non venga eletto uno troppo vecchio né troppo giovane. Il Superiore Generale sia scelto tra quelli che hanno compiuto i trentacinque-quaranta anni. Non sia afflitto da impedimenti o difetti fisici che allontanano le persone; si tenga conto del decoro, delle forze e di quelle altre doti che conferiscono autorità, affinché egli possa compiere il suo ufficio con maggiore efficacia, a gloria di Dio e di Maria Santissima.

Art. II

Autorità e compiti del Superiore Generale

306. Per assicurare alla Società il miglior governo nel Signore, sembra opportuno che il Superiore Generale abbia su di essa tutta l'autorità necessaria per l'edificazione¹. Ma perché tale autorità venga esercitata con la più grande modestia, secondo lo spirito della Società, il Superiore, non fidandosi affatto della propria saggezza, si compiacerà per quanto possibile di chiedere umilmente consiglio per ogni cosa, sia piccola che grande, anche ai suoi subalterni, in privato o in altro modo, senza danno per l'autorità e la Società.

307. Per qualunque affare importante egli è tenuto a sentire gli Assistenti riuniti in consiglio. E allora, benché fuori dei casi indicati dalle Costituzioni gli Assistenti non abbiano voto deliberativo e quindi resti al Superiore la piena libertà di decidere ciò che più gli aggrada nel Signore, quando la maggioranza degli Assistenti è di parere diverso dal suo, il Superiore è invitato, anzi supplicato, di fare propria per umiltà l'opinione a lui contraria: Maria infatti era sempre pronta a fare la volontà degli altri anziché la propria. La stessa norma dovrà anche essere seguita dai Provinciali.

308. Le funzioni principali del Superiore Generale sono le seguenti:

1°. Egli può, di persona o per mezzo di delegati, rispettando peraltro quanto va rispettato, ammettere candidati al noviziato e nel grado di aspiranti provati e anche rinviarli; destinare agli studi in questo o quel ramo chi egli crede e anche farli troncare, se lo ritiene più utile; ammettere alla professione perpetua, dopo essersi assicurato della virtù e delle doti di ciascuno; chiamare al voto di stabilità; dimettere i professi non stabili che sono da dimettere e sollecitare presso la Santa Sede la dimissione di un professo stabile; destinare alle missioni nei paesi infedeli e richiamare da esse; far cambiare di casa, di Provincia, di nazione, di ufficio, avendo sempre di mira il maggior servizio di Dio e il bene sia particolare che universale.

309. 2°. Spetta a lui assegnare ai singoli i vari uffici della Società e i diversi ministeri propri dell'Istituto, per esempio quelli di predicatori, di lettori in teologia, di confessori. Può farlo sia personalmente che per mezzo di chiunque altro, rispettando quanto disposto nelle Costituzioni. A questo scopo occorre che egli conosca il più possibile doti, capacità, forza d'animo, scienza e virtù di ciascuno, specie dei Provinciali e di coloro ai quali affida la direzione di opere di grande importanza, così che il peso da imporre non superi le loro forze.

310. 3°. E' di sua competenza fondare o accettare, con il consenso degli Assistenti, nuove case e nuovi collegi. Riservi invece al Capitolo il trasferimento o la soppressione di collegi o di case. In caso di urgenza, chiesto e ottenuto per scritto il parere del Provinciale interessato e dei suoi consiglieri, deferisca tutta la questione al Consiglio straordinario, di cui al n. 336.

311. 4°. E' assolutamente necessario che non si dia inizio a nessuna casa od opera nuova se prima il Superiore non ha esaminato seriamente, insieme con gli Assistenti, se la Società ha tutti i Religiosi che occorrono per cominciarla prudentemente e continuarla con successo. Il Superiore deve anche fare di tutto perché ciascuno si metta in grado di svolgere convenientemente il proprio compito con una preparazione quanto mai accurata. D'altra parte, affinché la Società non venga sovraccaricata di una folla di inetti, il Superiore procuri di non ammettere mai individui in cui non si riscontri con chiarezza, oltre alle doti necessarie alla vita religiosa, anche l'idoneità mentale e fisica ai ministeri propri della Società.

¹. Cfr. 2Cor. 13,10.

312. 5°. Tocca al Superiore Generale, sentiti i consiglieri, nominare per un triennio i Provinciali, i Maestri dei novizi e i Superiori locali, confermarli per un altro triennio o anche revocarli prima della scadenza, come suggerirà il criterio del bene comune; concedere ai medesimi il potere che crederà opportuno nel Signore; esigere che presentino un resoconto del loro lavoro a lui personalmente o a qualche suo delegato; confermare o revocare i Superiori locali, i Maestri dei novizi e gli altri responsabili nominati dal Provinciale in caso di urgenza o anche per delega; disapprovare, approvare, annullare quanto deciso da Provinciali, Visitatori, Commissari e da qualunque altro subalterno, anche se munito di sue facoltà, e stabilire quanto crederà opportuno davanti al Signore.

313. 6°. Spetta al Superiore Generale nominare nelle case e nei collegi, oltre al Superiore, al Vicesuperiore, al Padre spirituale e al lettore di teologia, tanti insegnanti, prefetti degli studi e altri responsabili quanti ne occorrono, assicurandosi che tutti siano raccomandabili per virtù e cultura. Spetta anche al Superiore Generale curare che le case e i collegi della Società siano visitati almeno una volta all'anno dai Provinciali e di tanto in tanto da qualche Religioso appositamente da lui delegato. Spetta ancora a lui vigilare attentamente perché le Costituzioni della Società e i regolamenti siano osservati dovunque fedelmente e perché la disciplina religiosa non subisca danno alcuno.

314. 7°. Egli può comandare in virtù dell'obbedienza a tutti e in tutto ciò che riguarda il buon governo della Società e il suo scopo, vale a dire la santificazione personale e la salvezza del prossimo, a norma delle Costituzioni.

315. 8°. E' suo dovere avvertire chi manca, correggerlo e anche imporgli quelle penitenze che nel Signore giudicherà più idonee per la riparazione, sempre con prudenza e carità e tenendo conto delle persone e delle circostanze, per la maggior gloria di Dio.

316. 9°. E' pure suo compito venire incontro alle debolezze e alle infermità dei suoi sudditi. In circostanze particolari, per giusti motivi e tenendo conto dei luoghi, dei tempi e delle persone, può anche dispensarli per qualche tempo da queste Costituzioni e da altri regolamenti, salvo le eccezioni previste dal Diritto. Queste dispense, se non determinate da motivi personali e segreti, è meglio che vengano concesse attraverso i Superiori immediati anziché da lui personalmente, affinché i subalterni sentano maggiormente la loro dipendenza da quelli. Per lo stesso motivo, i Superiori locali possono concedere dispense anche per un mese in cose di minore importanza e ordinarie; tutte le altre dispense sono riservate al Superiore Generale o al Provinciale.

317. 10°. Spetta anzitutto al Superiore Generale provvedere che gli ammalati siano confortati con materna carità e sollecitudine e curati come membra vive del Cristo sofferente.

318. 11°. Quando sono da dibattere questioni di grande importanza, tocca a lui convocare in tempo debito il Capitolo Generale, dirigerlo e, terminati i lavori, congedare i convenuti. Egli ha pure il dovere di vigilare che al momento voluto siano convocati i Capitoli Provinciali.

319. 12°. Nelle case e nei collegi della Società il Superiore Generale sovrintende nel Signore sia alle persone tenute all'obbedienza che alle proprietà e alle rendite. Con l'aiuto del Consiglio degli Assistenti e nel rispetto di quanto va rispettato, egli ha il compito di amministrare questi beni personalmente oppure per mezzo dei Provinciali e dei Superiori locali o per mezzo di chiunque altro a cui voglia darne facoltà. Ha pure il compito di difendere, se occorre, gli stessi beni in tribunale, assegnarne i proventi a questa o quella casa o collegio, accettare i lasciti fatti alla

Società e disporre all'interno di essa, estinguere qualsiasi mutuo, stipulare qualunque contratto di compera, vendita, permuta, come nel Signore riterrà più utile per la gloria di Dio e il bene comune della Società.

320. 13°. Periodicamente, cioè ogni sette anni, manderà al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione dei Vescovi e Regolari, una relazione scritta sullo stato di tutta la Società, affinché, tenendo il Vicario di Cristo al corrente di come in essa vanno le cose, la Società riceva da lui un salutare impulso.

321. 14°. Memore della famiglia a cui appartiene, sia devotissimo a Maria Santissima e nulla ometta perché questa piissima Madre sia onorata ovunque con il culto che le è dovuto. In ogni sua azione e decisione ricorra a lei con piena fiducia, almeno col pensiero. La consideri sempre quale Signora e Regina di tutta la Società e le affidi ogni giorno quanto ad essa si riferisce.

322. 15°. Alimenti in sé con ogni diligenza lo spirito proprio della Società, lo ingeneri e lo conservi negli altri. Per amore della povertà non deve far nulla che torni a scapito della Società; la sua fiducia in Dio e nella protezione della Beata Vergine Maria deve essere tale da non agire mai trascinato o spinto da cupidigia o da desiderio di guadagno, neppure con il pretesto della gloria di Dio. Metta tutto l'impegno perché i membri di questa Società non imitino mai i costumi del mondo nelle loro stanze, nel mobilio, nel vestiario, nel vitto, nei locali di abitazione e in tutto il resto, e perché nella Società ogni cosa sia conforme alle più strette esigenze della povertà religiosa. Vigilerà pure con ogni diligenza perché lo spirito mondano dei nuovi entrati non devasti questo campicello di Maria Madre nostra, cioè questa minima Società, e non la renda totalmente sterile di frutti di salvezza. In ciò il Superiore sia sommamente vigilante e severo.

323. 16°. Il Superiore ha pure il compito di propagare in tutti i modi il Terz'Ordine della Società, per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime.

324. 17°. Sia attentissimo a non preoccuparsi del bene della Società fino a divenire poco benevolo verso le opere pie intraprese da estranei o verso le altre Congregazioni religiose, soprattutto verso quelle nascenti. Cerchi piuttosto, ogni volta che se ne presenta l'occasione, di sostenerle e di favorirle con tutto il cuore per quanto potrà, a maggior gloria di Dio.

325. 18°. Sotto l'aspetto esteriore non si distingua dagli altri se non magari per una maggior povertà e modestia. Partecipì alla mensa comune e abbia a disposizione due stanze arredate solo di ciò che è strettamente necessario. In una di esse ci sarà un mobile uso archivio per custodire sotto chiave i documenti segreti della Società. Morto il Superiore, gli Assistenti sigilleranno subito questo archivio e ne daranno la chiave solamente al successore.

326. 19°. Egli non può accettare per sé né può autorizzare alcuno ad accettare alcuna dignità fuori della Società, a meno che non intervenga un pressante ordine del Sommo Pontefice. Se, sotto l'urgenza di un tale ordine, il Superiore Generale viene elevato a una dignità ecclesiastica, lo si ritenga per il fatto stesso dimissionario dalla carica di Superiore Generale.

Art. III

Come il Superiore debba aiutarsi nel suo ufficio

327. Il fine principale che il Superiore Generale deve proporsi è quello di guidare la Società nei pascoli ubertosi¹ della sacra dottrina e di tutte le virtù solide, governarla nella carità del Signore, conservarla e svilupparla per il servizio di Dio, e condurla felicemente e tranquillamente allo scopo cui essa tende, procurare cioè la gloria della divina Maestà e la salvezza propria e dei fratelli. Egli raggiungerà con maggior efficacia questo fine primario del suo ufficio anzitutto mediante una piena diffidenza di sé accompagnata da una piena fiducia in Cristo Gesù e nella Vergine Santa. Perciò rimetta di continuo nelle loro mani quanto riguarda la sua persona e il suo ufficio e non cessi mai di chiedere loro *un cuore saggio e intelligente e la sapienza per discernere ciò che è giusto*². Raggiungerà lo stesso fine anche mediante l'amore per la Società, amore sincero e orientato al servizio di Dio; e così pure mediante l'esercizio dell'autorità e l'esempio della vita e mediante le continue preghiere, le Messe e i santi desideri, che faranno scaturire per la Società sorgenti di grazie divine e le otterranno dai Cuori Sacratissimi di Nostro Signore Gesù Cristo e di Maria il beneficio della conservazione e dello sviluppo.

328. Inoltre, perché non si lasci sopraffare inutilmente e con danno della Società dalla moltitudine e dal peso quasi insopportabile delle tante cose da fare, è necessario che il Superiore Generale si tenga libero, per quanto possibile, dal compito di predicare la parola di Dio e di confessare, dalla cura particolare di qualunque casa, anche di quella in cui risiede, dall'amministrazione dettagliata di beni temporali e anche da altre opere pie che non appartengono alla Società. Non si incarichi nemmeno troppo di specifici affari riguardanti la Società; questi compiti e minuti servizi, almeno quanto all'esecuzione, li affidi a dei collaboratori idonei, per risparmiare a sé tempo e forze da dedicare ai problemi generali della Società.

329. Il buon governo della Società dipende in gran parte dai collaboratori subalterni ai quali viene affidata la cura delle questioni particolari. Il Superiore Generale si libererà di un affanno e di un pensiero notevole se nominerà in ogni Provincia e in ogni casa Provinciali e Superiori esimi per virtù e capacità e darà loro sufficienti poteri; se vigilerà attentamente che i responsabili subalterni non commettano abusi di autorità né vengano meno su qualche punto al loro dovere; se esigerà da loro frequenti resoconti; se scriverà loro sovente e provvederà di persona o per mezzo di altri alle situazioni che man mano si vanno creando.

330. Abbia presso di sé due registri: uno in cui risultino tutte le case e i collegi della Società con le loro rendite; un altro, da tenere segreto, in cui siano scritti i nomi delle persone e si annotino le virtù e le doti di ciascuno.

331. Per poter risolvere con prontezza e facilità i problemi generali del suo ufficio è necessario che egli abbia abitualmente accanto a sé un Segretario pieno di amore per la Società, colto e dotato del dono della discrezione, capace di trattare con ogni genere di persone. In lui il Superiore Generale deve poter avere piena fiducia e deve potersi servire della sua memoria, del suo consiglio e delle sue mani per ricordare, scrivere e tenere in ordine un gran numero di cose. Al Segretario poi deve stare tanto a cuore il disbrigo di queste e di altre simili incombenze affidategli dal Superiore da sembrare quasi impersonare la mente e le preoccupazioni di lui, a maggior gloria di Dio. Egli sarà pure preposto all'archivio, nel quale avrà cura di conservare in ordine e con grande fedeltà tutti i documenti utili alla Società.

¹. Cfr. Ez. 34,14; Sal. 22(23),2; Gv. 10,5.

². Cfr. 1Re 3,11.

332. Il Generale ha pure bisogno di altri due collaboratori fedeli, prudenti, premurosi, capaci di trattare con tutti e dotati di specifiche qualità. Uno di loro deve risiedere presso di lui con l'incarico di amministrare secondo le sue direttive i beni temporali della Società, difenderli e pensare in via generale a tutti gli affari del genere. L'altro prenderà cura di tutte le cose riguardanti le Missioni della Società presso gli infedeli. Se questi due non bastano, siano affiancati da altri collaboratori.

333. Per una buona amministrazione, visti i limiti della natura umana, oltre all'aiuto dei suddetti collaboratori il Superiore Generale ha assolutamente bisogno dell'aiuto del consiglio. E' dunque molto necessario che abbia sempre a sua disposizione alcuni uomini veramente animati dallo spirito di Dio, dotati di cultura e di ogni altro dono, che lo possano affiancare e che esaminino davanti a Dio i problemi generali della Società ripartiti tra loro, dando su di essi il proprio parere. E' questo il compito degli Assistenti.

334. Gli Assistenti saranno convocati in Consiglio tutte le volte che sarà necessario e regolarmente una o due volte la settimana. Quando si richiede il loro consenso e anche in altri casi su richiesta di uno degli Assistenti, lo scrutinio è segreto. A parità di voti, il Superiore rimane libero. Anche quando gli Assistenti, all'unanimità o in maggioranza, sono favorevoli alle sue proposte, egli rimane libero di attuarle o meno come meglio crede nel Signore. Ma si ricordi il Superiore che, quando gli Assistenti all'unanimità o in maggioranza sono di parere diverso dal suo, se il dubbio persiste, egli è caldamente pregato e persino supplicato, per amore della nostra dolcissima Madre, di preferire il parere degli Assistenti e di seguirlo. Senza dubbio da tale modo di procedere egli riporterà una grande pace e una particolare grazia.

335. Quando si tratta di beni temporali sarà chiamato in Consiglio con gli Assistenti anche l'Economo generale e allora avrà voto deliberativo come gli Assistenti stessi. Lo stesso dicasi del Procuratore delle Missioni presso gli infedeli quando si trattano affari importanti concernenti le Missioni.

336. In alcuni casi di maggiore importanza previsti dalle Costituzioni il Superiore Generale chiamerà a un Consiglio straordinario gli Assistenti, l'Economo generale, il Segretario generale, il Monitore del Generale e due o tre Provinciali più vicini che possano intervenire senza difficoltà. Allora la votazione sarà segreta e le deliberazioni si prenderanno con maggioranza superiore alla metà dei voti, eccetto il caso previsto nel n. 365.

Art. IV

Sollecitudine della Società verso il Superiore Generale

337. Non basta che il Superiore Generale si preoccupi di quelli che vivono sotto la sua autorità e faccia il possibile perché vengano ben governati, vivano in pace e siano condotti a Dio con sapienza. Per aumentare l'amore reciproco e l'unione dei membri con il loro capo e per favorire il miglior governo della Società, occorre pure che la Società da parte sua sia piena di premure per il Superiore come per un padre e che provveda efficacemente nel Signore perché egli riceva aiuto e sostegno per portare il suo pesante incarico.

338. Questa attenzione e questi provvedimenti della Società devono abbracciare la persona del Superiore e il suo ufficio. Quanto alla persona, la Società

deve anzitutto pregare per lui e chiedere ogni giorno al Signore che gli dia le grazie di cui ha bisogno per espletare rettamente il suo compito.

339. Poi deve aver cura che il Superiore non si debiliti fisicamente con un'eccessiva austerità di vita, con troppo studio o troppa fatica, a danno della salute; veglierà pure perché non trascuri la sua anima e la sua perfezione a causa del troppo lavoro.

340. La Società può anche aumentare o diminuire quanto riguarda il suo vestiario, il vitto, l'alloggio e le spese personali, come lo giudicherà più conforme al genere dell'Istituto e più gradito a Dio. Il Superiore accetti con animo grato queste attenzioni della Società e si compiaccia di adattarvisi nel suo modo di vivere, purché non venga mai a distinguersi dai confratelli se non forse per una maggior povertà e modestia.

341. Quanto al suo ufficio, la Società deve supplire alle sue lacune e frenare i suoi eccessi, come si dirà in seguito; deve aiutarlo quando ha da prendere delle decisioni di grande importanza; per le questioni ordinarie deve mettere a sua disposizione collaboratori idonei e veramente volenterosi che gli possano essere utili con l'opera e il consiglio.

342. La Società compirà questi suoi doveri di sollecitudine verso il Superiore Generale quando si riunisce in Capitolo Generale e, nel resto del tempo, per mezzo del Monitore e dei Padri Assistenti.

343. Il Monitore del Superiore Generale, dopo aver pregato e usando ogni umiltà e rispetto, gli deve manifestare quanto nel suo comportamento potrebbe recare pregiudizio al bene della Società e alla sua personale perfezione. E' tenuto all'ammonizione specialmente quando ne è richiesto da due Assistenti. In tal caso, una volta fatto il suo dovere, dichiara che l'ammonizione è stata fatta e nulla più.

344. E' grandemente auspicabile che il Monitore sia capace di diventare davvero un fedele compagno del Superiore, un uomo di cui questi possa fidarsi come di se stesso e col quale possa colloquiare nel modo più intimo di quanto riguarda la sua persona e l'ufficio, a proprio sollievo e conforto.

CAPITOLO IX

ELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE E TERMINE DEL SUO UFFICIO

Art. I

Modo di eleggere il Superiore Generale

345. Per eleggere il Superiore Generale verrà convocato il Capitolo Generale. In esso hanno voto attivo soltanto coloro che vi sono stati delegati dalla Società o che ne sono membri di diritto.

346. I Padri, riuniti sotto la presidenza del Vicario Generale, procederanno anzitutto all'elezione dei segretari, degli scrutatori e dei giudici; poi verranno loro concessi quattro giorni per invocare con fervore la luce di Dio e scambiarsi le varie informazioni. Durante questi giorni nessuno di essi potrà uscire di casa o parlare con estranei se non per grave motivo e permettendolo il Vicario e gli Assistenti a maggioranza di voti.

347. Tutto ciò che nello svolgimento del Capitolo sembrasse irregolare o riprovevole deve essere denunciato ai giudici. Chi venisse a sapere con certezza che qualcuno, direttamente o indirettamente, ambisce il posto di Superiore Generale per sé o per un altro (però con il consenso e l'opera di lui) e che a tal fine ha detto o fatto qualcosa in segreto o apertamente, costui, chiunque egli sia, è obbligato a riferirlo ai giudici al più presto, sotto pena di grave disobbedienza. Così pure dovrebbe essere denunciato chi cercasse, con mezzi proibiti dal diritto, di escludere qualcuno dall'ufficio di Superiore Generale. Chi risultasse colpevole di simile ambizione o trama sia espulso dal Capitolo e privato del diritto di voto attivo o passivo. Per altro, anche chi risultasse aver riferito scientemente delle falsità dovrebbe essere privato del diritto di voto e punito severamente ad arbitrio dei giudici. Se il Vicario in persona si rendesse colpevole di qualcuna di queste cose, venga deferito ai giudici.

348. Prima di procedere all'elezione, gli elettori prometteranno con solenne giuramento di dare il voto solo a colui che riterranno nel Signore il più idoneo a governare la Società nelle circostanze del momento; poi il Presidente li assolverà, in virtù dell'autorità Apostolica, dalle censure, perché sia garantita l'elezione canonica. Allora procederanno all'elezione con scrutinio segreto.

349. Sarà Superiore Generale chi riporterà due terzi dei voti nel primo o nel secondo scrutinio. Se la seconda votazione non basta, se ne faccia una terza e, se occorre, anche una quarta, richiedendo in queste ultime due votazioni solo più della metà dei voti. Se la quarta non basta, se ne faccia una quinta, ma solo fra i candidati che hanno riportato più voti nella quarta. Si seguirà però la seguente norma: se ci sono non solo due ma più candidati che hanno riportato lo stesso maggior numero di voti, la votazione si faccia fra tutti loro e loro soli; se invece uno precede gli altri, la votazione si faccia fra lui e quello o quelli che hanno il maggior numero di voti immediatamente

inferiore; in ogni caso i candidati siano privati del diritto di voto attivo. Infine, se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, si venga ad un compromesso: vengano designati a maggioranza relativa cinque Padri non candidati che decidano a maggioranza assoluta.

350. L'eletto non rifiuti l'onere che gli viene imposto, ma, confidando nella divina Misericordia e nel patrocinio della Beata Vergine Maria, sia pronto a consacrarsi tutto alla Società.

351. Per conferire all'autorità del Superiore una forza irremovibile e all'obbedienza dei subalterni la massima sicurezza, l'elezione otterrà il suo pieno effetto soltanto dopo la conferma del Sommo Pontefice. Perciò, prima di abbandonare l'aula capitolare, tutti gli elettori firmeranno l'atto autentico dell'elezione in cui sarà riferito con assoluta fedeltà quanto è avvenuto durante l'elezione stessa e si chiederà umilmente a Sua Santità di volerla convalidare, se ciò sarà di suo gradimento. Intanto, finché non si conosce la decisione della Santa Sede, continuerà a reggere la Società il Vicario Generale. Conosciuta la decisione, il Superiore Generale eletto vi si sottometta volentieri e totalmente; si rallegri poi se il Sommo Pontefice rifiutasse di confermare la sua elezione, liberandolo così da tanto grave peso. Nel qual caso, il Presidente del Capitolo convocherà gli stessi elettori, non altri, per un'altra elezione che certo dovrà soddisfare appieno il Vicario di Cristo.

352. Se per un giusto motivo si deve fare l'elezione fuori Roma, per evitare i gravissimi inconvenienti dell'attesa, una volta pronunziata la solenne promessa di cui al numero seguente, il Superiore eletto assumerà subito il governo della Società.

353. Chi viene eletto Superiore Generale pronunzierà ad alta voce, alla presenza di tutto il Capitolo e in ginocchio davanti all'altare, la seguente formula di promessa:

Alla presenza di Nostro Signore Gesù Cristo e di Maria, nostra dolcissima Madre, e davanti a tutto il Capitolo Generale qui riunito, io N..., eletto Superiore Generale della Società di Maria, prometto ben volentieri sommo e perpetuo rispetto, obbedienza e fedeltà a San Pietro Apostolo, alla Santa Chiesa Romana, al Signor nostro Signor N... Papa e ai suoi legittimi successori.

Riconosco e riverisco nella Sede Apostolica il centro dell'unità Cattolica, la fonte di ogni diritto e autorità nella Chiesa, il baluardo invincibile posto da Dio contro tutti gli errori e tutti gli scismi, e prometto di restarle fedele con tutte le forze, con tutta l'anima, sempre, dovunque, in ogni cosa.

Perciò accetto pienamente e interamente tutti gli atti e i decreti dei Sommi Pontefici; in primo luogo quanto è stato definito nell'Enciclica Quanta cura e nel Concilio Vaticano. In una parola: ammetterò con la massima sottomissione dell'animo quanto ammette la Chiesa Romana, respingerò quanto essa respinge e come lo respinge, inoltre difenderò volentieri tutte le opinioni preferite dai Romani Pontefici.

Questa stima e questa obbedienza le predicherò con la parola e con l'esempio e procurerò con la massima diligenza che vengano praticate da tutti i membri della nostra Società. E se mai (Maria, Madre nostra dolcissima, ce ne preservi!) sorgesse nella nostra Società un'opposizione anche minima alla dottrina, alle leggi, alle prescrizioni, agli atti del Capo supremo e infallibile della Chiesa, la condannerò senza esitare, combatterò in tutti i modi una tale peste e mi impegnerò per estirparla.

Tutte le volte che se ne presenterà l'occasione, in particolare ogni sette anni, renderò conto con piena fedeltà della mia amministrazione e dello stato di tutta la

Società al Sommo Pontefice come ad un padre e ad un medico; accetterò gli ordini e gli avvertimenti apostolici con umiltà e li metterò in pratica con la massima diligenza.

E se il Romano Pontefice facesse anche minimamente capire che gradirebbe la mia abdicazione, subito mi affrettarei a corrispondere al suo desiderio.

354. Il Superiore eletto e ogni singolo membro del Capitolo firmeranno questa formula di promessa e di impegno e la manderanno senza tardare al Sommo Pontefice.

355. Terminata l'elezione, nessuno osi protestare nel Capitolo o nella Società, né tentare manovre contro il neo eletto. Chi avesse l'impudenza di sollevare nel modo suddetto qualsiasi contestazione, sappia che pecca gravemente contro la pace e la sopravvivenza della Società. Veda il Capitolo se gli si debba infliggere una penitenza e quale. Se qualcuno si credesse gravemente obbligato in coscienza a presentare qualche reclamo, lo porti ai giudici capitolari ed essi, se occorre, deferiscano la cosa al Capitolo.

356. Si punisca severamente anche chi osasse divulgare ciò che è avvenuto in Capitolo, su cui deve essere mantenuto il segreto.

Art. II

Elezione e ufficio del Vicario in caso di sede vacante

357. Morto il Superiore Generale, si deve scegliere quanto prima fra i professi stabili un Vicario Generale. Converranno ad eleggerlo, a scrutinio segreto e con la maggioranza di voti superiore alla metà, tutti i membri del Consiglio straordinario.

358. I doveri del Vicario sono tre: il primo è quello di notificare alla Società la morte del Superiore. Dirà, a edificazione di tutti, qualche pia parola sul modo in cui è avvenuta la morte e sulle virtù del defunto, e senza tardare provvederà perché dovunque vengano fatte preghiere e si celebrino Messe per l'anima del Padre comune deceduto.

359. Il secondo dovere del Vicario è quello di convocare al più presto il Capitolo Generale per l'elezione del nuovo Superiore. Insieme agli Assistenti, a maggioranza, egli stabilirà il giorno in cui il Capitolo deve cominciare e il luogo, che di solito sarà la casa principale, quella in cui risiede abitualmente il Superiore. Determinerà inoltre le preghiere, Messe e opere buone da compiere per la felice elezione del nuovo Superiore.

360. Il Capitolo deve cominciare entro e non oltre i sei mesi dalla morte del Superiore, a meno che non si debba tardare a causa di qualche pestilenza o guerra o altro grave motivo. Il giorno stabilito, ai Padri convenuti e radunati in assemblea il Vicario renderà conto di quanto è stato fatto dopo la morte del Superiore e deferirà ai Padri qualunque dubbio possa sorgere.

361. Il terzo compito del Vicario è quello di governare la Società durante la vacanza della sede. E' suo dovere reggere la Società in modo che essa venga mantenuta nello stato in cui era: il Vicario non deve innovare o creare nulla; non deve introdurre nuove usanze né cambiare quelle introdotte; e finalmente non può fare alcunché senza il consenso degli Assistenti. Tuttavia, se si presenta qualche questione che non permette rinvio e presenta un notevole ed evidente interesse per la Società, il Vicario ne deciderà a maggioranza con gli Assistenti, per la maggior gloria di Dio. Fuori del caso di urgente necessità, ogni questione venga differita fino all'elezione del nuovo Superiore.

Art. III

Casi in cui il Superiore Generale può essere destituito dall'ufficio

362. Il Superiore Generale, benché eletto a vita, può essere destituito dall'ufficio in certi casi che, per la Misericordia di Dio e l'intercessione di Maria, è da sperare non capiteranno mai. Tali sarebbero, oltre i motivi elencati nel Diritto, tutti i peccati gravi di scandalo, a causa dei quali secondo l'opinione comune dei buoni ne diverrebbe indegno. Per esempio il sostenere con ostinazione una dottrina perversa; l'incontinenza della carne con qualsiasi persona; l'aver ferito in modo grave qualcuno per ira con uno strumento; la connivenza con sudditi implicati in peccati scandalosi; l'aver dato a consanguinei o a persone comunque affini una notevole somma di denaro della Società; l'aver disposto in misura notevole di rendite o di denaro della Società, anche superfluo, fuori della Società stessa, senza il consenso degli Assistenti. Se il Superiore commette qualcuna di queste mancanze, la Società, dopo aver soppesato ogni cosa davanti a Dio e rispettando quanto va rispettato, può destituirlo dall'incarico e, se necessario, espellerlo da suo seno come riterrà conveniente per la maggior gloria di Dio e il bene comune della Società stessa.

363. Appena risulti l'esistenza di uno di questi casi, gli Assistenti, per le promesse fatte e per la grande responsabilità che hanno verso la Società, sono obbligati a vagliare al più presto, con somma diligenza ma segretamente, la questione. Se, tutto ben ponderato, le testimonianze sembrano sufficienti alla maggior parte degli Assistenti, questi, con lettera firmata almeno dalla maggior parte di loro, ne informino subito tutti i membri del Consiglio straordinario e lo convochino al più presto in un luogo determinato. I convocati si facciano un dovere di venire senza tardare.

364. Una volta convenuti, gli Assistenti riesaminino prudentemente con loro la questione e pesino bene davanti al Signore le testimonianze a carico del Generale. Non di rado capita infatti che chi ha la responsabilità sugli altri, soprattutto una responsabilità così universale, sia esposto per svariati motivi a molte dicerie e anche a calunnie. Perciò le prove delle colpe sopra menzionate devono essere, moralmente parlando, quanto mai evidenti. E chiunque fosse trovato a ordire falsità contro il Generale, quale Padre comune, sia punito molto severamente e anche espulso come peste dalla Società.

365. Esaminata dunque la questione con attenzione e segretezza, si stabilisca prima a scrutinio segreto se il fatto rientra nei casi per cui il Superiore dovrebbe essere destituito dall'incarico. Se due terzi dei votanti sono per l'affermativa, si chiami subito il Superiore Generale, gli si esponga tutta la questione e si ascoltino le sue ragioni. Poi, uscito il Generale, si torni a votare e si stabilisca di nuovo se, per il motivo addotto, il Superiore debba essere destituito dall'incarico. Se due terzi dei votanti sono del parere, si richiami subito il Generale perché provveda alla sua reputazione dando spontaneamente le dimissioni; ed essi, sotto pena di grave disobbedienza e anche di punizioni molto gravi, si facciano un dovere di tenere segreta la cosa.

366. Date le dimissioni, il Superiore si ritiri nella casa assegnatagli dal Consiglio, a meno che, ostinandosi nell'errore, non debba essere espulso dalla Società. Allora si procederà subito, come detto nell'articolo precedente, all'elezione di un Vicario per la sede vacante. Questi convocherà al più presto il Capitolo Generale per eleggere il nuovo Superiore, seguendo la procedura che si usa quando la Società elegge un Generale dopo la morte del predecessore.

367. Se il Superiore non vuole dare le dimissioni, si deferisca la questione alla Santa Sede, a meno che il ritardo non faccia crescere il pericolo, come avverrebbe per esempio se il Superiore propagasse una dottrina perversa o si mostrasse palesemente connivente con sudditi implicati in peccati scandalosi. In tali casi il Consiglio straordinario sospenda il Superiore dall'incarico e deferisca la questione al giudizio del Romano Pontefice. Intanto si elegga un Vicario come nel caso di sede vacante. Se, per motivo di necessità, il Consiglio si riunisce fuori Roma, vedrà se non sia prudente avvertire l'Ordinario del luogo.

368. In caso di pazzia permanente del Superiore, si elegga un Vicario Generale e si convochi il Capitolo Generale per eleggere un nuovo Superiore. Nello stesso modo si dovrebbe agire, ma con la massima delicatezza possibile, se il Superiore, colpito da una malattia incurabile o afflitto da vecchiaia o da altra grave infermità, non fosse più in grado di adempiere in alcun modo i suoi doveri di ufficio, né personalmente né con l'aiuto di altri. Il Capitolo però potrebbe decidere di eleggere un Vicario avente tutti i poteri del Superiore, senza il titolo.

CAPITOLO X

GLI UFFICIALI PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ

Art. I

Elezione degli Assistenti

370. In aiuto del Generale e per il bene comune della Società saranno eletti quattro Religiosi professi stabili, insigni per scienza e per ogni sorta di doni spirituali, i quali, vivendo a contatto con lui, lo assisteranno filialmente con l'opera e il consiglio nel governo della Congregazione ed eserciteranno verso la sua persona la provvidenza di tutta la Società. Se con il tempo questa diventasse molto grande e il Capitolo lo ritenesse opportuno, il numero degli Assistenti, con il beneplacito della Santa Sede, potrebbe essere portato a cinque o sei.

371. L'essere Assistenti non è da considerarsi un superiorato, ma un servizio. Tuttavia gli Assistenti avranno il primo posto dopo il Generale nella casa generalizia e nel Capitolo Generale e sederanno a destra e a sinistra del Superiore.

372. Più sono vicini al Generale, più devono risplendere delle virtù e delle doti che si desiderano nel Superiore stesso. Si auspica dunque che siano esimi per scienza, buon esempio e ogni sorta di virtù, soprattutto per obbedienza e umiltà. Abbiano intimità con Dio, siano zelanti delle Regole, pieni di amore per la Società e per il bene comune, esperti nel trattare questioni pratiche, capaci di tenere relazioni con tutti e specialmente con il Superiore, non portati alla mormorazione né al litigio, non pertinaci nelle proprie idee né inclini alla critica.

373. Gli Assistenti saranno eletti a scrutinio segreto e con maggioranza di voti superiore alla metà, ogni volta che i Padri si riuniranno per il Capitolo Generale, abitualmente verso il termine di questo e dopo tre giorni di preghiera e di consultazione.

374. Finita l'elezione, gli Assistenti si porteranno a uno a uno davanti alle immagini del Crocifisso e della Beata Vergine e, in ginocchio, diranno ad alta voce:

Alla presenza di Nostro Signore Gesù Cristo e di Maria, nostra dolcissima Madre, prometto di osservare fedelmente quanto è prescritto nelle Costituzioni per il caso in cui sorgessero motivi sufficienti per dover destituire il Superiore Generale dall'incarico.

375. Gli Assistenti eletti restano in carica fino alla fine del Capitolo Generale immediatamente successivo. Se però uno muore o non può compiere convenientemente il suo ufficio per malattia piuttosto grave e lunga o per altra causa, il Consiglio straordinario ne elegge un altro al suo posto.

Art. II

Doveri degli Assistenti verso la Società

376. Gli Assistenti hanno da compiere alcuni doveri verso la Società, altri verso il Generale, altri fra loro e verso i Nostri. Per compierli bene è necessario che conoscano a fondo e meditino sovente lo spirito della Società, le consuetudini in essa accettate, le Costituzioni, gli Statuti Capitolari, gli ordinamenti promulgati dal Superiore Generale e qualunque cosa possa essere utile all'Istituto, specialmente nel settore delle incombenze attribuite a ciascuno di loro.

377. Nulla dunque abbiano più a cuore che l'esatta comprensione delle incombenze ricevute e il loro disbrigo, da assicurare nella linea dell'obbedienza e con sollecitudine. Dedichino ogni giorno un certo tempo a riflettere su queste cose e ogni giorno le raccomandino a Dio con preghiera particolare, ne facciano memoria nelle loro Messe e si impegnino a scoprire in che modo esse possano maggiormente contribuire alla gloria di Dio.

378. Ogni Assistente abbia a disposizione una copia autentica di tutti i documenti con i quali la Santa Sede ha concesso alla Società privilegi, dispense o qualsiasi altra facoltà. Tutte queste copie devono venire fedelmente e integralmente trasmesse ai successori.

379. Devono anche esaminare con cura i vari documenti con cui Provinciali e Visitatori, Superiori subalterni e altri Ufficiali rendono conto degli incarichi ricevuti. Ogni sette anni il Generale farà loro esaminare la relazione sullo stato dell'intera Società da sottoporre al Sommo Pontefice, in modo che risulti fatta in accordo con essi.

380. Affinché le incombenze ad essi affidate non subiscano danno, si dedichino totalmente al loro ufficio. Perciò non potranno risiedere fuori della casa generalizia, né assumere attività o ministeri che impedissero in qualche modo il perfetto compimento del loro dovere. Il Superiore stesso non può mandarli a intraprendere simili lavori o ministeri. Se però ne darà l'incarico a qualcuno, l'Assistente obbedisca; ma il Superiore sia ammonito severamente. Nondimeno, in via straordinaria, egli potrà servirsi di un Assistente, per esempio per la visita di una casa o per sostituire temporaneamente un confratello deceduto o ammalato.

381. Tuttavia, una volta assolto il loro dovere, se restasse ancora del tempo disponibile, gli Assistenti potranno attendere alla predicazione, alle confessioni e ad altre opere di questo genere per la salvezza delle anime, continuando a risiedere presso il Superiore Generale o nella città in cui abita.

382. Abbiamo talmente a cuore la Società e il bene comune che, pur dovendo badare con maggiore sollecitudine e cura alle loro incombenze specifiche, tuttavia non antepongano mai interessi particolari al bene generale.

383. Siano soprattutto fedeli quando capitasse (Dio ce ne preservi!) che il Superiore dovesse venire destituito dall'incarico. In tale lacrimevole frangente occorre che dimostrino tutto il loro amore e la loro fedeltà alla Società e si comportino con tatto e diligenza eccezionali.

Art. III

Doveri degli Assistenti verso il Superiore

384. Gli Assistenti sono stati costituiti dalla Società non per governare, ma per aiutare filialmente con il loro consiglio e la loro attività il Superiore nel governo di tutta la Congregazione. Abbiano piena coscienza di questo e siano prontissimi ad eseguire gli ordini del Superiore.

385. Si diano premura che il Superiore non ecceda nel lavoro e non gli manchi nulla di quanto è necessario.

386. Mettano ogni diligenza nel vivere così uniti nella carità, nell'umiltà e nell'obbedienza interna ed esterna con il Superiore, loro capo e capo di tutta la Società, che di tale unione siano di esempio agli altri nelle parole e nei fatti. E non solo salvaguardino presso i Nostri e presso gli estranei l'intera sua autorità, ma cerchino pure di incrementarla, per il maggior bene della Società. Sappiano del resto che qualunque molestia capiti al Superiore per colpa loro, essa ricade su Cristo, di cui egli fa le veci, e Cristo non la lascerebbe impunita.

387. Qualunque decisione prenda il Superiore, dopo averli consultati o meno, non la criticino con nessuno né direttamente né indirettamente e si guardino dal manifestare fuori del Consiglio che ad essi dispiace quanto è stato deciso o che essi erano di altro parere.

388. Prendano in esame con diligente attenzione le questioni proposte dal Generale o, a nome suo, dal Segretario. E al momento fissato per il Consiglio siano pronti, di modo che, chiamati, si presentino senza alcun ritardo né pretesto.

389. Nel corso del Consiglio conservino l'animo libero da ogni turbamento, facciano posto alla luce di Dio e, messa da parte ogni umana considerazione, non abbiano in vista altro che la maggior gloria di Dio e l'onore di Maria Santissima. Comincino con il capire bene l'argomento di cui si tratta. Nel parlare non siano precipitosi né prolissi e non usino un tono perentorio; ma, rivolta la mente a Dio, espongano il loro parere e i loro motivi con modestia, chiarezza e brevità. Mettano pure in luce, se occorre, gli inconvenienti del parere altrui e ne confutino le ragioni, sempre ricordandosi dell'umiltà, della modestia e dell'obbedienza.

390. Soprattutto quando sono allo studio questioni dottrinali o pratiche complesse e di grande importanza, se ritengono di avere bisogno di tempo per raccomandarle a Dio e alla Beata Vergine e per considerare con maggior ponderatezza il pro e il contro, lo facciano umilmente sapere al Superiore, affinché la questione sia rimandata ad altro Consiglio.

391. La norma unica di ogni cosa è la volontà di Dio. Niente ne ostacola di più la conoscenza quanto una certa caparbia della mente e l'orgoglio: si guardino perciò dal farsi irretire da questi vizi. Siano dunque umili e semplici di cuore¹, ripongano tutta la loro fiducia in Dio attraverso una preghiera continua, tengano in poco conto la propria persona e le proprie idee e infine si ricordino che le conoscenze umane sono come tenebre davanti a Dio e che gli uomini di intelligenza superiore sono più facilmente esposti ad errore.

392. Gli Assistenti poi non devono dimenticare che essi non hanno il compito di eseguire quanto è stato deciso in Consiglio. Questo spetta al Superiore. Perciò, una volta manifestato il proprio parere, lascino il resto al Superiore, il quale dovrà provvedere all'esecuzione con la consapevolezza di doverne rendere conto a Dio².

¹. Cfr. Dn. 3,87; Mt. 11,29; Ef. 6,5; Col. 3,22.

². Cfr. Eb. 13,17.

Art. IV

Doveri degli Assistenti tra loro e verso i Nostri

393. Gli Assistenti si prevengano gli uni gli altri nel rispetto, nella carità e nella stima vicendevole, e si comportino così verso tutti¹. Sia comune tra loro lo zelo e lo spirito soprannaturale nel disbrigo delle proprie incombenze; concordino insieme uno stesso modo di procedere nel trattare gli affari; e se uno è di opinione contraria o anche singolare, nessuno gli conservi o dimostri antipatia. Vincolo² di questa unione e di questa carità reciproca sia l'amore per il bene comune, in Cristo Gesù e in Maria: ricordino sempre che la Società è la famiglia di Maria.

394. Nessuno si intrometta di propria iniziativa negli affari che non gli sono affidati; lo farà solo se invitato da chi ne ha l'incarico. Così pure adempiano il loro ufficio senza dare mai l'impressione di usurpare il ruolo di questo o di quel Superiore o di impedire la doverosa dipendenza dei subalterni nei riguardi dei Superiori.

395. Facciano anche attenzione a non suscitare gelosie o mormorazioni per qualche loro segreta affezione o inclinazione naturale verso chiunque. Certo, non è difetto stimare di più chi ha maggior virtù, ma si guardino gli Assistenti, come pure tutti i Superiori, dal lasciarlo intravedere in qualsiasi modo.

396. Non facciano conoscere all'esterno ciò che è stato detto, proposto o deciso in Consiglio. Tocca infatti al Superiore promulgare quando lo crede opportuno ciò che va promulgato. Sono anche tenuti al segreto su quanto viene loro comunicato dal Superiore, dal Segretario, da qualcuno di loro o da altri in relazione a persone e affari della Società.

397. Sono tenuti a comunicare al Superiore e al Consiglio tutte le lettere attive e passive concernenti l'amministrazione. Se uno dei Nostri si rivolge a un Assistente per lettera o in altro modo per ricevere da lui direzione o consolazione personale, l'Assistente risponda e lo aiuti in modo da non dargli delle illusioni che procurino al Generale fastidi e difficoltà; provveda invece a salvaguardare l'autorità dei Superiori, specialmente quella del Generale.

398. Se un Assistente violasse più volte il segreto in cose di grande importanza e, ripetutamente ammonito, non si correggesse dando perciò origine a gravi inconvenienti; se qualcuno fosse così pertinace nelle proprie idee da mantenere la cattiva abitudine di vituperare ripetutamente, fuori del Consiglio, il Superiore o gli altri Assistenti; se disobbedisse al Superiore, gli si ribellasse e perseverasse in tale atteggiamento: sentiti gli altri Assistenti, il Superiore lo potrebbe escludere dal Consiglio per un certo tempo.

Art. V

Elezione e nomina degli altri Ufficiali

399. Ogni volta che si riunisce, il Capitolo Generale eleggerà tra i professi stabili, oltre agli Assistenti, il Monitore del Superiore Generale, il Segretario Generale e l'Economo Generale. Costoro, così come gli Assistenti, restano in carica fino alla fine

¹. Cfr. Rm. 12,10; 15,5.

². Cfr. Col. 3,14.

del Capitolo Generale immediatamente successivo. Se sorge la necessità di nominare altri al loro posto fuori dal Capitolo Generale, si provveda come per un Assistente defunto.

400. E' compito del Consiglio straordinario eleggere o revocare, tra i professi stabili, il Procuratore delle Missioni presso gli infedeli. Questi resterà in carica fino alla fine del Capitolo Generale immediatamente successivo.

401. Spetta invece al Superiore Generale scegliere, con il parere degli Assistenti e tra i professi stabili: 1°. i Provinciali, dopo che una Provincia sia stata eretta con il benessere della Santa Sede e il consenso del Capitolo, e dopo che il Superiore Generale avrà fissato la residenza ordinaria del Provinciale; 2°. i Maestri dei novizi.

402. Parimenti il Superiore Generale sceglierà tra i professi stabili, sentito il parere degli Assistenti, il Superiore della casa provinciale, quattro Consiglieri del Provinciale e il suo Monitore, l'Economo e il Segretario provinciale. Nello stesso modo sceglierà i Superiori locali, non necessariamente tra i professi stabili.

403. Può invece affidare al Provinciale la nomina degli altri ufficiali, quali sono in ogni casa i tre consiglieri del Superiore, il Padre spirituale, il Maestro di teologia, lo Zelatore della disciplina e l'Economo. Egli però conserva sempre la facoltà di confermare queste nomine o di annullarle.

404. Gli ufficiali la cui nomina non è riservata al Capitolo o al Consiglio straordinario, sono regolarmente nominati per tre anni. Essi restano sempre a disposizione del Superiore Generale, il quale può esonerarli dall'incarico anche prima che finisca il triennio.

405. Dopo che i Superiori locali e i Provinciali avranno passato sei anni consecutivi nel medesimo superiorato, devono tornare all'obbedienza comune almeno per un anno. Il loro superiorato non può essere prorogato a meno che non lo imponga una necessità urgente, necessità che va interpretata diversamente secondo i diversi ministeri. Occorre inoltre il consenso degli Assistenti. Tutto questo va compreso a norma del n. 312.

CAPITOLO XI

I CAPITOLI

Art. I

Il Capitolo Provinciale

406. Il Capitolo Provinciale sarà convocato ogni tre anni e inoltre quando si dovranno eleggere i delegati della Provincia al Capitolo Generale. Tocca al Provinciale, dopo aver avvertito il Superiore Generale, convocarlo e poi presiederlo.

407. Il giorno fissato, converranno al Capitolo i Superiori locali delle case regolarmente costituite e dichiarate tali dalla competente autorità, nonché i delegati della Provincia. Questi delegati devono formare i tre quinti del Capitolo e vengono scelti tra i sacerdoti professi stabili di tutta la Provincia. Per la loro elezione hanno diritto di voto attivo nella Provincia tutti i sacerdoti liberi da impedimenti canonici, i quali abbiano emesso i tre voti e terminato il corso di formazione.

408. Questa elezione risulterà dalla maggioranza relativa dei voti dati a scrutinio segreto su schede che saranno sigillate durante le operazioni stesse della votazione alla presenza di coloro che hanno votato e che il Superiore locale spedisce quanto prima al Provinciale. Quando saranno giunte al Provinciale da ogni parte della Provincia, le schede votate verranno messe tutte insieme in un'urna alla presenza di coloro che risiedono nella casa provincializia e hanno diritto al voto, e che proprio in quel momento daranno il loro suffragio. L'elezione della Provincia termina con la promulgazione della somma totale dei voti, che il Provinciale avrà cura di notificare sollecitamente agli eletti. Nessuno dei partecipanti allo spoglio delle schede osi divulgare fuori dell'aula dello scrutinio il numero dei voti riportati dai singoli candidati, né ciò che si è potuto sapere attraverso il conteggio dei voti stessi.

409. Il Capitolo Provinciale non può sottoporre a discussione le Costituzioni, né fare nuovi Statuti. Ma gli incombe il grave compito di provvedere a far osservare le Costituzioni e le Regole. Deve ristabilire questa osservanza se in qualche punto è mancata o sta venendo meno; reprimere gli abusi che si andassero insinuando; respingere ogni novità che singoli Religiosi avessero introdotto o tentassero di introdurre. Deve anche fare la verifica ufficiale del resoconto delle entrate e delle uscite preparato dall'Economo provinciale e dello stato della cassa provinciale.

410. Gli atti e i decreti dei Capitoli Provinciali devono essere sottoposti al Superiore Generale. Questi convocherà al più presto, moralmente parlando, il Consiglio straordinario e con esso vedrà se e come tali atti e decreti sono da approvare e da mettere in pratica.

411. Nelle Province d'Europa il Capitolo Provinciale eleggerà pure, a scrutinio segreto e con la maggioranza di voti superiore alla metà, tra i sacerdoti professi stabili di

tutta la Provincia, i delegati al Capitolo Generale. Se con il passare del tempo, grazie alla misericordia di Dio, la Società avesse un discreto sviluppo e contasse un giorno delle Province fuori d'Europa, spetterà alla Santa Sede al momento dell'erezione decidere se debbano anch'esse eleggere tali delegati. Prima di tale elezione, i Padri imploreranno con fervore la luce dello Spirito Santo; poi, messa da parte ogni umana inclinazione o prevenzione, sceglieranno soltanto quelli che nel Signore giudicheranno più idonei a procurare il vantaggio generale della Società nelle circostanze del momento.

412. Il Capitolo Provinciale non duri troppo a lungo. Le modalità della sua celebrazione saranno stabilite dal Capitolo Generale.

Art. II

Il Capitolo Generale

413. Il Capitolo Generale va convocato soprattutto nei casi seguenti: 1°. ogni sette anni; 2°. se si deve eleggere il Superiore Generale dopo la morte del predecessore o quando il predecessore fosse stato destituito dall'incarico; 3°. se la Società viene a trovarsi in qualche eccezionale situazione che richiede urgenti misure, sia per fare fronte a gravi difficoltà di ordine temporale, sia per provvedere a una riforma generale della disciplina religiosa.

414. Il Superiore Generale può convocare il Capitolo Generale anche a sua discrezione, però dopo aver sentito il parere degli Assistenti, per problemi di somma importanza concernenti tutta la Società.

415. Il Capitolo Generale sarà convocato dal Superiore Generale. Tocca a lui fissarne il giorno e il luogo, indicare le preghiere per la sua buona riuscita, presiederlo e dirigerne i lavori. E' però opportuno che, una volta o due, i Padri si riuniscano senza la sua presenza affinché ciascuno abbia meno paura di esprimere rispettosamente le proprie osservazioni per il maggior bene della Società.

416. I compiti del Capitolo Generale sono estremamente importanti. Deve eleggere il Superiore Generale con i suoi Consiglieri e i principali Ufficiali e prendere per tutta la Società quei provvedimenti che per ciascuna Provincia incombono al Capitolo Provinciale. Deve stabilire nuovi Statuti a norma delle Costituzioni per il bene generale dell'Istituto e convalidare, cambiare o abolire le prescrizioni degli altri Capitoli o del Superiore Generale. Deve inoltre dedicare attenzione e cura eccezionali per procurare che i vari ministeri ai quali la Società si consacra per la salvezza delle anime presso i fedeli e presso gli infedeli, vengano sempre svolti secondo le Costituzioni e lo spirito della Società e con frutto crescente.

417. Sono membri di diritto del Capitolo Generale: 1°. l'eventuale Superiore Generale spontaneamente dimissionario; 2°. quanti ricoprono un ufficio avuto dal Capitolo, cioè i Padri Assistenti, il Monitore del Superiore Generale, il Segretario Generale e l'Economo Generale o i loro sostituti; 3°. il Procuratore delle Missioni; 4°. i Provinciali d'Europa e anche quelli delle Province fuori d'Europa erette dalla Santa Sede con il diritto di eleggere delegati al Capitolo Generale, secondo quanto detto al n. 411; il sostituto di un Provinciale impedito da malattia o da altro grave motivo.

418. Il Capitolo Generale è anche formato dai delegati delle Province precisate nel n. 417. Devono essere scelti tra i Professi stabili ed essere almeno ventuno. Quanti ne potrà deputare ogni Provincia sarà determinato in proporzione al numero dei convocati e a quello dei chierici professi di ciascuna Provincia. Se con il passare del tempo le Province si moltiplicassero considerevolmente, si potrebbe aumentare il suddetto numero di delegati in modo che ne vengano eletti almeno due per Provincia.

419. Tutti i convocati devono intervenire, salvo legittimo impedimento. Il giorno fissato, se sono presenti i due terzi di coloro che devono, la sessione si può dichiarare aperta.

420. Ecco l'ordine di precedenza nelle sedute: subito dopo il Presidente e l'eventuale Superiore Generale dimissionario prenderanno posto a destra e a sinistra del Presidente: prima gli Assistenti; poi, secondo l'ordine di anzianità di professione, l'Economo Generale, il Segretario Generale e il Monitore del Superiore Generale; quindi i Provinciali e infine gli altri Padri, sempre secondo l'anzianità di professione.

421. Ogni Religioso della Società può proporre privatamente al Capitolo le proprie osservazioni. Scritte, firmate, sigillate, esse siano dirette al Segretario Generale con la scritta: "Al Capitolo Generale". Il Capitolo eleggerà cinque Padri di ben nota perspicacia e prudenza, incaricati di aprire tali lettere e di presentare quelle che, a loro giudizio, sono di qualche importanza.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORE

Quanto sopra ho scritto per la maggior gloria di Dio e l'onore della sua Madre lo sottopongo in tutta umiltà alla suprema autorità del Romano Pontefice, molto cordialmente disposto a correggere e a ritrattare tutto ciò che alla Santa Sede sembrerà da correggere o da respingere.

Giovanni Claudio COLIN

Articolo aggiunto

L'educazione dei ragazzi nei collegi

451. Coloro che vengono destinati all'educazione della gioventù nei collegi sappiano che è affidato loro un grande ministero, un'opera celeste e un compito veramente apostolico. Assumono infatti l'impegno di educare secondo il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo dei giovani sui quali si fonda la speranza principale non solo della società civile, ma anche della Chiesa cattolica. Questi giovani sono realmente figli di Dio; bisogna perciò guidare a Dio le loro tenere menti per tempo e con costanza, sia dando loro regole sicure di vita cristiana sia attirandoli con l'esempio a ogni sorta di virtù.

452. Ricordino dunque tutti gli educatori partecipanti in qualche modo a questa opera che tale nobilissimo scopo si può raggiungere solo se le loro fatiche e i loro sforzi procedono tutti da Dio e a Dio si riferiscono, così che la fonte delle grazie divine si effonda con più abbondanza su di loro e sugli alunni. Anzi, poiché fungono in qualche modo da ambasciatori di Dio¹, facciano ogni sforzo per agire sempre e in tutto animati dallo spirito divino e non dimentichino mai che meglio cercheranno di provvedere alla salvezza eterna di questi ragazzi più assicureranno la propria.

453. Il compito degli educatori verso i ragazzi nei collegi è triplice: prima di tutto devono renderli fedeli e strenui discepoli di Cristo; poi devono formarli a ogni virtù virile, così che diventino cittadini onesti, dignitosi, utili alla società; infine devono insegnare loro le lettere e le varie scienze.

454. In primo luogo, dunque, bisogna dare all'intelligenza degli alunni un'accurata istruzione religiosa e nel contempo dirigere la loro volontà al bene, in modo che si abituino a osservare i precetti della vita cristiana per coscienza, con cuore sincero e libero, calpestando ogni rispetto umano. Ma bisogna pure allenarli a prevenire e reprimere i moti delle passioni, principalmente con la preghiera e il ricorso ai Sacramenti, ma anche mediante l'emulazione negli studi e ancora con una saggia organizzazione dei giochi.

455. Nell'insegnare ai ragazzi le cose della Fede è necessario che ognuno faccia di cuore e volenterosamente la propria parte. Perciò bisogna provvedere che nelle lezioni di catechismo e nelle istruzioni religiose gli educatori espongano la dottrina cristiana e gli alunni l'accolgano non in modo superficiale, quasi materia di secondaria importanza, bensì con grandissimo impegno, quale materia principale. Ma stiano molto attenti a tener lontano dalla loro mente quel cristianesimo spurio che sa di mondano, di vago e di accomodante, che indulge al liberalismo, al razionalismo e al sensualismo, e che oggi conduce molti alla perdizione. Perciò attingano la dottrina che insegnano soltanto dalle fonti genuine della Chiesa Romana e da autori assolutamente sicuri.

456. Il secondo dovere degli educatori è quello di formare il carattere dei ragazzi in modo che diventi retto e schietto, forte e costante nella virtù; e così essi non

¹. La traduzione è fatta su un testo latino rettificato: 'cum fungantur' invece di 'cum funguntur'. Vedi sopra p. 13.

diventino insolenti per superbia, bensì rispettino e onorino tutti come è doveroso; anzi, nel loro comportamento abituale risplenda quella compostezza cristiana che conviene a chi deve vivere nel mondo. Dobbiamo anche abitarli ad essere modesti nel modo di parlare e di agire, a presentarsi e comportarsi in pubblico con dignità, ad esprimersi correttamente e con chiara pronuncia e a tenere, per quanto possibile, la giusta misura nei gesti.

457. In terzo luogo, gli educatori debbono curare che gli alunni facciano progressi nelle lettere e nelle scienze. Nulla dunque devono trascurare per acquistare essi stessi la competenza necessaria e per utilizzare nell'insegnamento il metodo migliore, come pure per accendere negli alunni, mediante l'emulazione e la diligenza nello studio, il desiderio di imparare. Sappiano inoltre che è loro dovere stare quanto mai accorti perché vengano adottati soltanto autori scelti con gran cura e severamente purgati di quanto potrebbe mettere in crisi la fede e i costumi. E non tralascino mai di presentare gli stessi autori profani in modo che l'altissimo valore del Cristianesimo sia messo sempre più in luce.

458. Prendano l'abitudine di meditare su Nostro Signore Gesù Cristo che si intrattiene con i fanciulli² e si propongano di imitarlo. Da ciò deriverà nell'animo degli educatori un religioso rispetto e un amore esclusivamente puro e soprannaturale verso i giovani. Si guardino bene dall'usare con gli alunni parole troppo aspre o, peggio ancora, percosse; si guardino anche dall'avere per qualcuno un affetto particolare e specialmente dal manifestarlo con segni esterni, anche minimi. Si compiaceranno piuttosto di essere con loro sempre e dovunque modelli eminenti di modestia e di ogni altra virtù. Si ricordino pure che con i giovani bisogna avere non poca pazienza e una calma virile. Benché debbano combattere la loro pigrizia, piegarne la testardaggine e correggerne l'indole portata al disprezzo della disciplina, tuttavia, data la leggerezza dell'età, sappiano che spesso bisogna fingere di non vedere e che da loro non si può esigere tutto a puntino.

459. Pensino spesso anche alla Vergine Maria, alla quale il Fanciullo Gesù stava sottomesso mentre *'cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini'* (Lc. 2,51-52). E davvero i giovani che vivono nei nostri collegi sono da considerare come collocati sotto la sua speciale protezione. Perciò gli educatori a cui è affidata la loro causa si persuadano che tengono le veci di quest'alma e dolcissima Madre: guidati e protetti da lei, si sforzino di formare in essi Cristo Gesù³. Cercheranno i modi migliori per indurli con dolcezza a onorarla: sia celebrando con solennità le sue feste principali, e in quell'occasione ne predicheranno le grandezze e inviteranno gli alunni a ricevere i Sacramenti; sia suggerendo pratiche di pietà in suo onore; sia anche istituendo pie associazioni. Anzi, i giorni di vacanza che si sogliono concedere fuori della norma, sarà bene programmarli opportunamente a gloria della Beata Vergine Maria, affinché i giovani cuori degli alunni si accendano di devozione per la Madre del cielo anche attraverso i giochi e i divertimenti.

460. Inoltre, affinché i nostri collegi divengano come tanti asili di innocenza e scuole di virtù, bisogna sforzarsi con ogni mezzo di tenere lontano da loro qualsiasi sospetto di disonestà nei costumi, di corruzione nelle amicizie e di ribellione negli animi. Per prevenire questi mali o per mettervi tempestivo rimedio è necessaria una vigilanza grandissima, facendo ciascuno la propria parte. A questo scopo sarà

². Cfr. Mt. 19,13-14.

³. Cfr. Gal. 4,19.

certamente molto utile ammettere tra gli alunni soltanto ragazzi che, essendo ancora assai giovani, non sono stati mai lontani dalla casa e dalla tutela dei genitori. Se talvolta sembrerà opportuno accettarne altri più grandi, lo si faccia con cautela, dopo aver preso sufficienti informazioni; questi però, dopo l'ingresso, si tengano ben d'occhio, quantunque con prudenza, specialmente agli inizi. Gli alunni espulsi da altre case si rifiutino sempre, a meno che non siano tuttora giovanissimi ed esista buona speranza di correzione. Chi però fosse di cattivo esempio o di scandalo agli altri dovrebbe essere allontanato senza pietà, pur provvedendo nel miglior modo alla sua reputazione.

461. E' bene dividere gli alunni di un collegio in vari gruppi secondo il numero e l'età e, oltre al Superiore, al direttore spirituale, ai prefetti degli studi e della disciplina e all'economista, ci devono essere tanti professori e sorveglianti quanti ne occorrono affinché nessuno sia sovraccarico di lavoro e a nessuno manchi il tempo necessario per attendere, nella dovuta misura, ai propri studi e alle pratiche della vita religiosa. Parimenti, si dia a uno dei Padri, raccomandabile per prudenza e carità, per pietà ed esperienza, l'incarico di aiutare i Religiosi nelle cose spirituali. Si scelga anche un Maestro di teologia che tenga le conferenze prescritte dalla regola. Similmente si determinino alcuni insegnanti, esimi per cultura, pietà e zelo, che possano con saggezza guidare i giovani nelle confessioni, prepararli a ricevere la Santa Eucaristia secondo la capacità e i bisogni di ciascuno ed educarli alle virtù solide. Tutti costoro, lavorando di comune accordo e uniti, cerchino di mantenere in ogni cosa la necessaria subordinazione, per la maggior gloria di Dio e l'onore della Beata Vergine Maria.

462. La Società non deve dimenticare i suoi alunni quando, finiti gli studi, vivono ormai nel mondo. Per mezzo dei Superiori e nel miglior modo possibile essa cercherà di provvedere alla loro perseveranza e alla loro salvezza, favorendo il loro costante progresso in linea con lo spirito e con i principi acquisiti nei collegi.

463. Mentre si occupano degli altri, tutti gli educatori devono stare molto attenti a non trascurare se stessi. Procurino perciò con ogni diligenza di dedicare a questo compito primario della propria perfezione il tempo sufficiente. Sarà sempre utile che si applichino ad approfondire quanto riguarda l'adempimento del loro ufficio così da progredire di giorno in giorno in cultura ed esperienza. Dedichino almeno un po' di tempo ogni giorno alla Sacra Scrittura e alla teologia e si stimolino vivamente alla pratica di tutte le virtù, specialmente della vera umiltà, dell'abnegazione, della mortificazione e della carità sincera, fino a raggiungere in ciascuna di esse quella eccellente consuetudine che conviene alla vita religiosa.

464. Non dimentichino gli educatori che la divina Provvidenza offre loro nell'impegno verso la gioventù occasioni frequentissime e modi innumerevoli di procurare la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Perciò, quando si tratta del progresso e della salvezza degli alunni, non si risparmino né di giorno né di notte.

465. Questi sono i gravissimi doveri di tutti gli educatori. Su di essi un giorno Dio li giudicherà. Poiché è assolutamente impossibile compierli in modo soddisfacente senza la grazia di Dio, se non vogliono lavorare invano⁴ siano uomini di preghiera. Raccomandino spesso i loro alunni a Cristo Gesù e alla sua Madre, come pure ai loro Angeli Custodi e a San Giuseppe, e procurino di avere come collaboratrici nell'opera che svolgono presso di loro le Anime dei fedeli defunti.

⁴. Cfr. Is. 49,4; Fil. 2,16.

In mezzo a tante cose da fare e a tanto intreccio di doveri, stiano molto attenti a trovare la possibilità di dedicare un'ora intera alla meditazione del mattino e, nel corso della giornata, di recitare la corona della Beata Vergine Maria e di fare la visita al Santissimo Sacramento.

Così infatti, grazie alla Misericordia di Dio e per intercessione della sua Madre, potranno ripromettersi dalla loro fatica un frutto abbondantissimo e avranno una grande ricompensa presso Colui che disse: *'Chi accoglie anche uno solo di questi piccoli in nome mio, accoglie me'* (Mt. 18,5) e *'Coloro che avranno indotto molti alla giustizia, risplenderanno come le stelle per sempre'* (Dan. 12,3).